

**Camera degli Avvocati di Portogruaro**

con il patrocinio di

**Comune di Portogruaro  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia  
Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie**

con la collaborazione di

**Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.  
Banca San Biagio del Veneto Orientale S.c.a.r.l.**

Convegno di studio sul tema:

**La capacità di agire  
e gli strumenti di tutela  
con particolare riguardo alle nuove norme  
sull'amministrazione di sostegno**

Portogruaro, 19 e 20 novembre 2004  
Collegio "Guglielmo Marconi"  
Sala delle Colonne  
Via del Seminario, 34

**Venerdì 19 novembre 2004**

**Sessione I**

**AVV. MARZIO ALBANO**

A nome della Camera Avvocati di Portogruaro rivolgo un saluto caloroso a tutti gli intervenuti, ringrazio le autorità, in particolare il Sindaco qui presente, al quale poi pregheremo di dire due parole di saluto.

Rieccoci all'ormai consueto appuntamento annuale voluto dalla nostra Associazione, questa volta in collaborazione con il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie. E' qui presente in rappresentanza del Comitato il Dott. Paolo Pasqualis, che desidero ringraziare in modo particolare per il contributo determinante dato all'organizzazione. E' nostra ferma intenzione, come Camera Avvocati, continuare anche negli anni prossimi questi incontri che perseguono la finalità dell'aggiornamento professionale degli iscritti e si propongono anche la diffusione della cultura giuridica nel territorio.

Quest'anno la scelta è caduta su un tema di sicuro interesse ed attualità: il nuovo istituto dell'amministrazione di sostegno entrato in vigore il 19 marzo ultimo scorso. Bisogna dire che l'Italia giunge buona ultima tra i principali Paesi Europei dell'area nordamericana a dotarsi di nuovi strumenti che affrontino con la sensibilità richiesta dei nostri tempi il tema delle persone non autonome e bisogna dire, almeno per quanto riguarda la mia personale convinzione, che la figura che ne è uscita sembra, almeno sulla carta, idonea a tutelare i soggetti bisognevoli di protezione, salvaguardandone dignità e per quanto possibile autonomia e, nel contempo, incentrando l'attenzione sulla cura della persona e sull'interesse del beneficiario. Deus ex machina di questo nuovo istituto, bisogna dirlo, è il Giudice tutelare, il quale ha il compito, oltre che di assumere provvedimenti urgenti, ove necessario, di scegliere caso per caso la persona più indicata allo svolgimento del delicato incarico e di regolamentare e circoscrivere l'intervento dell'amministratore di sostegno in relazione alle concrete esigenze ed interessi del beneficiario,

mantenendone integre le residue capacità, quasi si trattasse di una sorta di abito su misura; di adattarlo nel tempo, di controllare infine periodicamente l'operato della D.S. Comanderete che è un compito indubbiamente non facile e che molto dipenderà dall'operato dei Giudici tutelari se questo istituto potrà riuscire. Comunque verificheremo sul campo se questo nuovo sistema sarà in grado di funzionare. Non pochi sono i problemi interpretativi che si pongono e che ci verranno evidenziati nel corso del convegno, così come apprenderemo le nuove linee guida del nuovo istituto, certamente più rispettose della persona rispetto al precedente regime. Ciò che lascia perplessi è il fatto che accanto al nuovo istituto il legislatore abbia mantenuto i due vecchi istituti di matrice ottocentesca dell'interdizione e dell'inabilitazione, ponendo all'interprete non pochi problemi di coordinamento tra le tre figure, ispirate a concezioni diametralmente opposte. Non possiamo dimenticare infatti che l'interdizione e l'inabilitazione incentrano l'attenzione sulla salvaguardia del patrimonio, ignorando quasi del tutto la persona, che perde completamente la capacità di agire, tanto che, secondo l'accezione comune, "interdizione" è divenuta sinonimo di "morte civile". Sentiremo dagli illustri relatori come possa essa continuare a convivere e interagire con l'amministrazione di sostegno, ed anche se vi sia ancora spazio per la sopravvivenza dell'inabilitazione, la cui figura adesso lascia alquanto perplessi. Sentiremo altresì dal Presidente Trentanovi, che ancora non è presente, perché impegnato proprio con audizioni di persone che hanno chiesto o nei confronti dei quali è stato chiesto il provvedimento di amministrazione di sostegno, e quindi arriverà con un certo ritardo; però certamente da lui, oltre che dal Presidente Dott. Lazzaro, sentiremo i più recenti orientamenti che la giurisprudenza locale dà a queste norme. Sentiremo il punto di vista dei Notai, che si trovano frequentemente coinvolti in problematiche poste dal nuovo istituto.

Prima di cedere la parola desidero ringraziare sentitamente il Presidente del Tribunale di Pordenone, Dott. Antonio Lazzaro, e la Dott.ssa Concetta Priore, Notaio in La Spezia e persona che si è

interessata in modo particolare nella proposizione della legge che oggi è stata approvata, per avere accettato di presiedere queste due giornate di lavoro.

Ringraziamo i relatori qui presenti: il Prof. Giovanni Bonilini, il Dott. Leonardo Milone, il Dott. Sergio Trentanovi ancora non è arrivato, relatori di questa prima giornata; il Dott. Emanuele Calò, il Prof. Ferruccio Tommaseo e il Dott. Damiano Donadello, che sentiremo nella giornata di domani. Ringrazio per il patrocinio concesso dal Comune di Portogruaro in persona del Sindaco, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati qui rappresentato dal Consigliere Gianfranco Maglio, il Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie rappresentato, come detto, dal Dott. Paolo Pasqualis; ringrazio altresì la Fondazione Collegio Marconi per avere messo a disposizione la sala e gli sponsor Giuffré Editore e Banca San Biagio del Veneto Orientale. Ringrazio infine i componenti del Consiglio Direttivo della Camera Avvocati di Portogruaro e tutti i colleghi che hanno collaborato all'organizzazione.

Ho concluso, non mi resta che augurare buon lavoro.

## **SINDACO BERTONCELLO**

Buongiorno a tutti. Io questa sera porto il saluto dell'Amministrazione Comunale e mio personale a questa vostra importante iniziativa. Credo che la Camera degli Avvocati di Portogruaro stia dimostrando da molto tempo una particolare sensibilità, non solo nell'affrontare i problemi tecnici delle norme della legislazione, ma è molto attenta a mirare molto, almeno così io interpreto, l'attenzione sulle persone. Io ho letto il convegno sui Giudici di Pace tre anni fa, mi pare; questo è il terzo convegno, se non sbaglio; quello dell'anno scorso, che era un po' diverso, sul nuovo Diritto Societario, e quello di quest'oggi che riveste una particolare importanza; il Dott. Lazzaro poi, ci vediamo spesso a iniziative e lo ringrazio, oltre al Dott. Marzio Albano e a tutti i collaboratori. Questa Amministrazione Comunale ha caratterizzato il suo programma elettorale - io sono stato eletto pochi mesi fa - su una forte attenzione alla persona e questo è il

primo punto fondamentale che noi abbiamo messo nel nostro programma, assieme ad altri concetti che sono quelli di città educativa e di amministrazione partecipata. Ad ogni occasione di dibattito, di approfondimento, il Sindaco e gli Assessori fanno il massimo per partecipare, per il tempo che gli è consentito rispetto agli impegni, per poter avere i sensori giusti per poter poi declinare in maniera approfondita questi concetti, che se poi non vengono declinati bene rimangono sulla carta, rimangono un sogno, ma poi non si riescono a realizzare. Quindi è con particolare interesse che l'Amministrazione Comunale vede questa vostra iniziativa, perché se parliamo di persona, spesso e volentieri, anzi quasi sempre, dovremmo avere attenzione alle persone più deboli, quelli che hanno più bisogno, quelle che devono essere più tutelate, quelle che in qualche maniera hanno bisogno degli altri. Questa -oggi c'è anche molta gente da fuori - è una città particolare, che ha un'attenzione forte su questa tematica, è una società molto fertile; c'è stato, mi pare, una settimana fa un convegno proprio in questa sala dove emerge un livello associativo molto forte sul volontariato, su tutti i campi, quindi c'è molta gente che mette a disposizione il proprio tempo per aiutare gli altri, in tutti i versanti. Quindi ha ragione il Dott. Marzio Albano quando dice che c'è questa contraddizione tra la nuova legge e quello che è rimasto della vecchia normativa, che era quella dell'interdizione e della inabilitazione; però noi tutti e voi tutti crediamo che all'interno della legge poi si possa sempre cogliere il meglio; dipende molto anche, credo - non sono un esperto, ma il Dott. Lazzaro, che poi è Presidente di un Tribunale, forse meglio di me, o può darsi che io non dica cose vere perché non sono un esperto - però il fatto che ci sia questa legge, seppure arrivata in ritardo, è una cosa importante, perché mira a risolvere i problemi di chi ha bisogno in maniera completamente diversa. Quindi io sono molto soddisfatto di questa iniziativa che voi state facendo. Non lo so, rispetto a quello che diceva il Dott. Marzio Albano e rispetto alla vecchia legge, cosa può fare il Comune, per esempio, e le U.S.L., rispetto a questo. Comune, dico servizi sociali del Comune, che hanno dei sensori forti rispetto alle esigenze dell'individuo, della persona e della famiglia; quindi non conosco la legge e non posso approfondire queste

tematiche che voi affronterete in questi due giorni. Però io credo che se ci dovesse essere anche la collaborazione del Comune e delle U.S.L., forse questo compito - che mi pare il Dott. Marzio Albano diceva difficile, che si trova di fronte alle persone nello scegliere la persona giusta che sia adatta alla caratteristica del disagio - credo che forse anche noi potremmo collaborare. Se sarà così per quanto ci compete, nel nostro piccolo, siamo disposti a collaborare in maniera fattiva.

Io ringrazio tutti, è chiaro che porto, ovviamente, in un'occasione come questa, il saluto e l'augurio di buon lavoro. Credo che stiate facendo una cosa importante e significativa, che possa aiutare tutti, poi, alla fine. Quindi rinnovo il ringraziamento a tutti quelli che hanno consentito di poter trascorrere due giorni di lavoro qui a Portogruaro.

Do anche il benvenuto, dovevo farlo prima, a quelli che vengono da fuori in questa splendida città, che credo che nelle pause possa essere girata ed apprezzata, così ci fa anche riposare la mente tra una discussione e l'altra, e credo che questa città si presti, perché è una città che io considero, non perché sono Sindaco, molto bella. Poi, se mi sarà consentito, domani - è un impegno che mi è venuto in mente adesso, perché c'è un po' di simpatia - alle 6 e mezza presenterò un nuovo libro sulla città di Portogruaro: se riesco, senza promessa, Dott. Lazzaro, sennò lo manderemo a casa ai relatori, consegneremo come presenza di questa città il libro che questa sera verrà presentato, che io ho avuto in anteprima, perché devo anche prepararmi quando devo intervenire a capire il senso del lavoro; lo presentiamo questa sera in anteprima, o questa sera o domani, e, Marzio Albano lo farà sicuramente, ai relatori faremo pervenire a casa una copia di questo libro, perché merita, e in segno di grande ospitalità che noi abbiamo sempre rispetto alle persone che ci vengono a trovare a Portogruaro e che e per Portogruaro, seppure in minima parte, lavorano. Grazie e buon lavoro.

## **DOTT. PAOLO PASQUALIS**

Grazie, io volevo soltanto portare i saluti del Presidente del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Notaio Ernesto Marciano, che non ha potuto essere qui oggi pomeriggio di persona. Il nostro Comitato ha voluto patrocinare questa iniziativa che consideriamo di grande interesse per il Notariato. Come avete sentito, lo dicevano già coloro che hanno presentato prima di me i lavori di oggi pomeriggio e di domani, il Notariato ha avuto un interesse notevole ed anche un apporto specifico all'elaborazione di questa legge che adesso si commenta. Qui tra di noi abbiamo alcune persone che hanno lavorato in prima persona, e direi anche intensamente, all'elaborazione di questa legge, prima fra tutti Concetta Priore, che presiedeva in quel momento la nostra Commissione propositiva del Consiglio Nazionale del Notariato, cioè quella Commissione che il nostro Consiglio Nazionale ha istituito per seguire e qualche volta per promuovere le novità legislative. Sono problemi che riguardano l'attività del Notaio tutti i giorni e quindi la sensibilità del Notariato in generale è molto acuta rispetto a queste esigenze. In questo campo quindi, come anche poi in molti altri, questa nostra iniziativa era stata particolarmente sentita o, diciamo pure, gradita a livello parlamentare e quindi ha avuto il seguito che poi oggi possiamo apprezzare, essendo stata approvata una legge in merito. Abbiamo lo stesso tra i relatori Leonardo Milone, che ha seguito questi lavori fin dall'inizio con la sua sensibilità proprio per queste problematiche; Emanuele Calò, che ha dato, oltre a tutto, anche il contributo comparatistico, avendo, diciamo così, punti di riferimento anche nelle legislazioni di altri Paesi. Lo stesso anche i cattedratici poi presenti hanno partecipato anche prima d'ora ai nostri convegni e anche a quei convegni che sono serviti proprio per spingere il legislatore su questa strada. Quindi il Notariato è sempre stato molto interessato a questi aspetti, e non potrebbe essere diversamente vivendo quotidianamente a contatto con quelle che sono le scelte giuridiche concrete delle singole persone. Quindi a noi come Comitato Triveneto, a me anche personalmente come portogruarese, fa molto piacere vedere adesso questo interesse

attorno ad un convegno su questo argomento. Quindi porto i saluti dei Notai delle nostre tre regioni che hanno inteso appunto partecipare all'organizzazione stessa di questo convegno. Porto anche i ringraziamenti ai presenti, anche da parte nostra, per essere così numerosi e mi auguro vivamente che i lavori siano proficui, come credo sarà inevitabile, data la levatura di coloro che intervengono. Grazie.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Buonasera, grazie all'Avvocato Albano, grazie al Notaio. Il tema, come è stato detto, è molto importante. La legge segna un punto di arrivo dopo un lunghissimo iter legislativo, i disegni di legge partono da molto lontano, si è articolato e si è snodato attraverso varie legislature questo articolato. E' una legge molto attesa dai familiari delle persone con disabilità - sono queste associazioni che hanno spinto e promosso - e ha creato molte modifiche nei confronti sia dell'istituto dell'interdizione, sia dell'istituto di abilitazione; la modifica più forte è quella che prima erano obbligatorie ed automatiche, adesso questa obbligatorietà e questo automatismo sono venuti meno; modifica a vari articoli del Codice Civile, come vedremo, partendo proprio dalla rubrica che parlava di infermità di mente, Art. 12, di interdizione e inabilitazione che è stata completamente modificata, il segno è evidente, si dice: misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia. Quindi l'indirizzo è molto diverso, significa: l'immagine sociale delle persone in difficoltà o con disabilità è completamente cambiata, la finalità della legge è quella di ridurre al minimo i casi di ricorso all'interdizione o all'inabilitazione. Noi da un punto di vista concreto siamo, invece, per lo meno eravamo, ma forse lo siamo ancora, soggetti a una richiesta esagerata di interdizione e inabilitazione. Ci troviamo spesso di fronte a situazioni di disagio sociale e le strutture assistenziali segnalano ai Pubblici Ministeri queste situazioni di disagio, perché il Pubblico Ministero inizi l'interdizione, perché non si sa come fare per gestire la persona. Nel nostro Tribunale noi abbiamo avuto frequentemente delle reiezioni alle domande di interdizione e inabilitazione, proprio

perché non c'era nessuna ipotesi che potesse avvalorarlo. Quindi qui proprio l'impostazione è modificata. Si tratta di garantire la tutela alle persone che sono in tutto o in parte prive di autonomia nell'espletamento delle loro funzioni quotidiane, minore limitazione della capacità di agire. Si opera anche con interventi temporanei di sostegno, e con i Notai abbiamo già incominciato a vedere se si può fare l'amministratore di sostegno per un solo atto. Caso più semplice: la persona che deve pagare la retta alla casa di riposo, ha solo quella casa che deve vendere per far fronte ai suoi impegni; è inutile ricorrere all'interdizione, come attualmente si fa o si faceva, si può fare solo quest'atto e dopo di che si chiude anche l'interdizione. Allora l'intervento va modellato sulle singole persone e sulle esigenze delle singole persone, non c'è questo carattere di generalità. Il ricorso che la legge, il vecchio 414 del Codice Civile, prevedeva come obbligatorio, invece, si modella in modo possibilistico: le persone possono essere interdette quando ciò è necessario per assicurare un'adeguata protezione, quindi l'ottica è modificata. Non è facile la scelta fra interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno: già i primi casi - noi finora ne abbiamo trattato una quarantina - si portano anche a decisioni contrastanti sotto il profilo procedurale.

Si diceva, chiedevo prima ai nostri proceduralisti, al Prof. Tommaseo, se nel corso del giudizio di interdizione e di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministratore di sostegno. Dice la legge: "Il Giudice d'ufficio o ad istanza di parte dispone la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare". Cosa vuol dire? Il Tribunale deve dare una decisione con sentenza del Collegio su ricorso del Pubblico Ministero o della parte privata e poi con ordinanza rimettere gli atti al Giudice tutelare, oppure il Giudice nel corso del procedimento invia gli atti al Giudice tutelare come se il procedimento fosse unico, quello di interdizione, inabilitazione e di amministratori di sostegno, in una sola fase? Tra interdizione e inabilitazione non c'è differenza, se la domanda è di interdizione il Tribunale può rivolgersi all'inabilitazione. In questo caso come si atteggia? Anche all'interno dello stesso Tribunale rischiamo di avere delle

decisioni discordanti; infatti in alcuni casi il Giudice istruttore ha investito il Collegio che ha emesso sentenza e poi ha emesso un'ordinanza contestuale, e in altre ha inviato direttamente al Giudice tutelare; in altre ancora, siccome il Giudice istruttore era anche Giudice tutelare, ha inviato gli atti a se stesso. Quindi arriviamo a forme non molto chiare da un punto di vista procedurale.

Quindi bisognerà che la giurisprudenza ci aiuti anche a capire cosa vuol dire che il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

Problema: l'amministratore di sostegno si rivolge al Giudice tutelare perché dia il consenso al trattamento sanitario. Noi abbiamo alcuni decreti anche dei nostri Giudici tutelari che hanno, con una forma un po' sibillina, autorizzato l'amministratore di sostegno a dare l'assenso per le cure. Che cosa vuol dire? Che il Giudice tutelare e l'amministratore di sostegno possono fare un T.S.O., un trattamento sanitario obbligatorio? Mi pare un po' forzato, anche perché, nel caso specifico, una signora anziana ha la figlia amministratore di sostegno e dice: "Vai tu a farti operare, io non ho nessuna intenzione di farmi operare". Quindi il problema è piuttosto interessante, anche perché le strutture sanitarie spesso premono sul Giudice tutelare perché intervenga a sostituire il consenso del paziente che non lo presta con quello del Giudice tutelare.

Problemi fra servizi psichiatrici e propri assistiti: nel caso nostro i servizi psichiatrici già svolgono una funzione di amministratore di sostegno, perché nell'ambito del rapporto terapeutico con il loro paziente hanno instaurato queste modalità che sono molto, molto vicine a quelle dell'amministratore di sostegno.

Come interviene il Giudice tutelare? In un modo dirompente nel rapporto terapeutico? Qui bisogna stare molto attenti, bisogna che si colleghi, si coordini, in modo che l'amministratore di sostegno e il decreto siano fatti in modo tale da consentire anche lo svolgimento dell'attività terapeutica.

Il Sindaco ci diceva: cosa possiamo fare? Io credo che qualcosa possiate fare, Sindaco, perché la scelta dell'amministratore di sostegno è una scelta che sollecita in prima persona i familiari dei beneficiari ad offrirsi, e non è facile: spesso non ci sono i familiari, spesso i familiari non vogliono farlo. Allora gli enti locali potrebbero sollecitare la generosità dei cittadini per forme di volontariato: come si fanno i corsi per tutori volontari, fare dei corsi anche per amministratori di sostegno volontari, perché ci troviamo in estrema difficoltà al momento della nomina dell'amministratore, allora siamo costretti a ricorrere ai Sindaci o a strutture istituzionali che sono in difficoltà a svolgere questo compito.

I problemi che ci troviamo ad affrontare sono molteplici, io ho solo accennato a quelli più immediati, e credo che il trascorrere del tempo e la giurisprudenza che di volta in volta adatteremo ci aiuterà e, a maggior ragione, presumo che ci aiutino questi nostri incontri, perché servono a sceverare proprio i problemi dall'interno. Quindi io ringrazio e mi congratulo di nuovo per l'iniziativa.

Passo subito la parola al Prof. Bonilini, che è ordinario di Diritto Civile presso l'Università di Parma: ci parlerà del sistema di protezione delle persone in difficoltà, quindi proprio il cuore dell'amministrazione di sostegno. Consentitemi anche di ringraziare tutti i pordenonesi che stasera in grande quantità, alcuni dell'ufficio costretti, altri invece spontaneamente, sono venuti, Avvocati e personale, quindi è un ringraziamento particolare.

Prof. Bonilini, lei ha 45 minuti a disposizione.

## **PROF. GIOVANNI BONILINI**

Ringrazio il Presidente Lazzaro, ringrazio l'Avvocato Albano e il Notaio Pasqualis, che mi hanno voluto relatore a questo incontro di studi.

Già dalle prime considerazioni svolte dall'Avvocato Albano e dal Presidente Lazzaro emerge un senso di disagio sebbene

stemperato in una sorta di giudizio particolarmente positivo per una normativa che, piaccia o no, viene a rivoluzionare il sistema di protezione delle persone.

Tralattivamente ci hanno insegnato ed abbiamo insegnato che in una serie di occasioni è giocoforza che qualcuno si sostituisca alla persona interdetta, come si sostituisca al minore o affianchi l'inabilitato o l'emancipato.

Circa una ventina di anni fa, soprattutto per merito dell'amico e collega Paolo Cendon, la civilistica, anche a ragione di sollecitazioni che provenivano da esperienze straniere, ha finalmente iniziato a rimeditare, a riflettere sul sistema di protezione delle persone. In quel convegno triestino che organizzò Paolo Cendon tutta la civilistica toccò i vari punti della normativa relativa alla protezione delle persone. Io in particolare mi occupai allora della normativa che impedisce all'interdetto giudiziario di testare e mi corse una sorta di raccapriccio all'idea che il Codice del '42 faceva un passo indietro al Codice precedente: il Codice precedente non impediva all'interdetto di testare, ma molto più saggiamente metteva la norma in virtù della quale si doveva accertare di volta in volta se il soggetto fosse o no incapace di disporre mortis causa. In quell'occasione quindi anch'io ebbi l'opportunità di riflettere sull'inadeguatezza di una serie di norme racchiuse nel nostro ordinamento. Confesso che allora mi limitai a percepire inadeguatezza di alcune norme e non misi in discussione il sistema. Il sistema è di una cartesiana linearità: la persona è capace col raggiungimento di una certa età, perde questa capacità se ha una abituale infermità di mente, si appanna questa capacità in altre ipotesi, e quindi c'è tutto uno strumentario per fare fronte alle sue esigenze anche giuridiche. In realtà quello che stona delle norme del '42 è la pesantezza di certe regole riguardo alla dignità della persona, la pesantezza di respiro verso la tutela più dei familiari che non della persona, per certi versi anche assurdamente, perché i familiari trovano comunque mezzi di tutela: laddove l'interdetto, per avventura, venisse a ledere le quote dei riservatari, ci sarebbe l'azione di riduzione; laddove l'interdetto ci si accorgesse che non era capace di testare, si potrebbe provvedere attraverso

un'azione di annullamento; e quindi per certi versi c'era anche un esagerato modo di infierire sulla persona. Via via nel tempo il dibattito si è affinato, per merito non solo della civilistica italiana, anche per merito degli operatori; in modo particolare, già è stato ricordato, il Consiglio Notarile ha molto lavorato nel senso di arrivare ad un nuovo provvedimento, e con un po' di fatica, se non altro dal punto di vista temporale, il legislatore è arrivato alla legge che è entrata in vigore nel marzo di quest'anno. Io confesso che per la prima volta dopo tantissimo tempo ne ho tratto subito un'impressione positiva; sono ormai decenni che Stendhal ci ricorderebbe di leggere qualche articolo delle leggi del nostro legislatore, non ci inviterebbe a leggere tutte le mattine qualche articolo di questa legge, però non è neppure malfatta, salvo alcune ipotesi, da un punto di vista tecnico-formale. La normativa non ha avuto il risultato da tutti sperato di sbalestrare il sistema, vale a dire cancellare interdizione e inabilitazione e mettere al centro l'amministrazione di sostegno con quella sua forza di adattabilità alle singole situazioni attraverso l'adeguato calibrare del Giudice tutelare del provvedimento in relazione alle esigenze della persona. Non stiamoci a domandare per quale ragione il legislatore non abbia avuto questo coraggio, rimane il fatto che ha lasciato nel sistema l'interdizione e l'inabilitazione, ma ha dato uno spazio di prodigiosa importanza all'amministrazione di sostegno. Starà poi ai Giudici adeguatamente applicare le norme e starà anche all'interprete cercare di indirizzare l'accertamento del fine delle norme per vedere in quali residualissimi casi operare col provvedimento di interdizione. A mio avviso, e a scanso di equivoci, io mi auguro che i Giudici non facciano mai più ricorso al provvedimento di interdizione. Io non sono d'accordo con coloro i quali parlano di vituperato stigmatizzante istituto: così non mi pare si possa affermare. Certe norme dell'interdizione sono sbagliate, e questo è fuor di dubbio, ma arrivare a questo esagerato infierire contro l'interdizione io non sono convinto che valga la pena. Rimane il fatto che è sicuramente più utile ed opportuno il sistema dell'amministrazione di sostegno. Quindi l'invito è che di questo istituto si faccia adeguato impiego in tutte le occasioni in cui la persona si venga a trovare in difficoltà, con quei limiti che

l'interpretazione delle norme impone e al fine di evitare quei pericoli di "frode alla legge", visto che il legislatore ha lasciato nel sistema l'interdizione e l'inabilitazione. L'inabilitazione verosimilmente non avrà più ingresso nelle aule giudiziarie, perché alla bisogna fa sicuramente risultato buono l'amministrazione di sostegno; per l'interdizione qualche cautela e riflessione maggiore va svolta.

Ora, l'idea di fondo è che con l'amministrazione di sostegno si dota l'operatore di un mezzo adeguato per rispondere alle esigenze nelle quali la persona in difficoltà si venga a trovare. Si badi bene, il legislatore è stato particolarmente attento a non far più emergere neppure il concetto di incapacità di persona. Quindi anche questa è un'importante innovazione rispetto al passato. Non illudiamoci che un modo più adatto di utilizzare le parole faccia scomparire il concetto, io di questo non sono convinto; però c'è questo senso di rifiuto alla stessa idea di incapacità, perché, comunque sia, vuoi attraverso l'Art. 1 della legge, vuoi attraverso l'Art. 409 della legge, c'è questa idea di una capacità al più attenuata. Non illudiamoci che sia una capacità piena, perché laddove il Giudice venga a sottrarre un'ampia sfera di autonomia al beneficiario, non potremmo dire che è un incapace, perché tecnicamente non lo possiamo dire, ma non possiamo neppure parlare di capacità piena, perché per gli atti per i quali c'è la sostituzione dell'amministratore di sostegno la capacità è inevitabilmente perduta.

Orbene, noi abbiamo messo in luce il disagio che la normativa vigente ci dà laddove lascia sopravvivere i vecchi istituti. I tentativi di cancellare l'interdizione sono stati tanti, i rischi che non procedesse il provvedimento normativo erano troppo alti e poi il Notaio Milone, in quel convegno romano in cui si affrontava la proposta di legge, ben ricordava come sia sempre meglio una piccola legge imperfetta piuttosto che una non riforma, che era il rischio che si sarebbe corso se ci si fosse intestarditi sull'abolizione dell'interdizione. Ora, abbiamo detto: il centro è costituito dall'amministrazione di sostegno, a fianco rimangono le norme, sebbene rimodellate, dell'interdizione; rimodellate, anche se non illudiamoci che il cambio di espressioni sia da solo stravolgente; è

vero, le norme non dicono più che il Giudice deve procedere all'interdizione, per certi versi dicono di peggio, perché dice: "Sono interdetti", quindi quasi con un'affermazione ancora più grave del dovere che faceva capolino nella precedente versione. Però rimane comunque la circostanza che tutto il sistema della legge mette in chiara luce la residualità di questa figura e soprattutto la residualità emerge nella norma in cui si mette in evidenza che il Giudice procederà all'interdizione laddove sia più adatta come misura alla protezione della persona. Qui una prima obiezione e osservazione negativa mi pare vada svolta, perché lo stesso legislatore sembra quasi di non credere sino in fondo sulla bontà dell'amministrazione di sostegno: nel momento in cui le norme ci danno un sistema modellabile su ciascuna persona, quindi con erosioni via via più gradualmente o più forti a seconda dei casi e modificabili senza impacci nel tempo, non si vede perché si debba immaginare sempre il provvedimento di amministrazione di sostegno con il Giudice tutelare che nel tempo rimodella laddove insorga una nuova esigenza. Al limite arrivo ad affermare: potrà arrivare ad applicare tutte le norme ex ultimo comma dell'Art. 411 sulla interdizione. Ma di questo mi occuperò dopo. Però, dicevo, il legislatore vuole mantenuto nel sistema l'istituto dell'interdizione giudiziale, non si preoccupa dell'interdizione legale, non c'è alcun cenno, vista la sua funzione punitiva non ha voluto intervenire sull'interdizione legale. Ma sull'interdizione giudiziale c'è questa idea di residualità. Il legislatore dice: "Laddove sia più adatta"; meglio, dice: "Dove sia adatta", non usa il rafforzativo. Peraltro non avrebbe neanche senso, da un punto di vista meramente lessicale, affermare che può essere più adatta all'interdizione: o è adatta o non lo è. Però l'accrescitivo potrebbe essere utile nel momento in cui ci si accorga che la misura di amministrazione di sostegno diventa non adeguata in quel particolare caso. Quindi il Giudice si trova di fronte alla necessità di pronunciare l'interdizione.

Ora, il Giudice, a mio avviso, già l'ho detto, deve cercare di sperimentare il più possibile la strada dell'amministrazione di sostegno, senza però, col sistema normativo attuale, stravolgerla

attraverso un impiego dell'ultimo comma dell'Art. 411, perché se fa una fotocopia dell'interdizione aggira le norme, è un simulacro di amministrazione di sostegno; quindi il sistema può non piacerci, ma ci sono altri mezzi per sbalestrarlo che non attraverso un'interpretazione sbagliata: il sistema potremmo dire che non è razionale, magari invocare la Corte Costituzionale, si potrà fare il referendum, ma se si fa un'interpretazione così ardita si scardina in un modo non tollerabile il sistema. Può non piacerci il permanere dell'interdizione, ma l'interdizione il legislatore ha voluto che permanga. Laddove si venga a dare al beneficiario lo stesso statuto dell'interdetto allora si viola la legge.

L'ideale è appunto quello di modulare di volta in volta e nel tempo il provvedimento relativo al beneficiario. Ora, in definitiva, questo viene a dire: "Il legislatore non ha abrogato le norme sull'interdizione", ma di fatto sono di scarsa rilevanza queste norme, visto che nella stragrande maggioranza dei casi il Giudice perseguirà la via dell'amministrazione di sostegno. Quasi verrebbe alla memoria la Norma Belliniana, laddove si dice che non c'è bisogno di fare guerra a Roma, tanto Roma cadrà per i mali suoi, per i vizi propri, qual consunta morrà. E qui c'è da sperare che qual consunte morranno le norme sull'interdizione giudiziale.

Abbiamo detto: al centro c'è l'amministrazione di sostegno, in modo del tutto residuale c'è l'interdizione, l'inabilitazione quasi non la prendiamo più neppure in considerazione. Non mi starei a preoccupare delle ipotesi di prodigalità, di abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche: io ho sempre avuto dei forti sospetti che sia una buona norma quella che vuole inabilitare chi sia affetto da prodigalità, visto che ciascuno può spendere il proprio senza che altri debbano metterci il naso; tutt'al più i chiamati all'eredità, insoddisfatti, agiranno, se ne hanno la possibilità, con i consueti strumenti quali sono la riduzione e quant'altro. In questa ipotesi si potrà fare ricorso senza grossa preoccupazione all'amministrazione di sostegno e il Giudice tutelare calibrerà di volta in volta il provvedimento.

Domanda: sin dall'inizio, sin dall'entrata in vigore della norma, c'è stata una sorta di euforia negli interpreti, che hanno immaginato l'amministrazione di sostegno quasi come un istituto di massa,

cioè una platea di interessati all'amministrazione di sostegno? Quasi preoccupante, perché immaginare che tante persone debbano beneficiare di questo strumento, a mio avviso, non può che destare preoccupazione. Ora, è fuor di dubbio che l'amministrazione di sostegno fa buon mezzo di soluzione laddove un tempo si provvedeva con l'interdizione; per intenderci: il vecchio infermo di mente. E qui di volta in volta il Giudice calibra il provvedimento. Ma, dicevo, questa euforia ha portato alcuni a dire: "Ma perché no gli anziani, perché no i lungodegenti, i carcerati e tutta una serie di persone che nulla, in molte ipotesi, lasciano intendere riguardo a una deficienza intellettiva?". Qui, a mio avviso, una forte preoccupazione si deve levare, perché o io ho mal inteso, il che può essere, o il legislatore male si è espresso, il che è altrettanto verosimile, o ha voluto forgiare un istituto che abbracciasse una miriade di ipotesi, ma non tenendo conto che, piaccia o no, il sistema dell'amministrazione di sostegno, che non crea un incapace, comunque dà vita a un capace limitato, salvo un'ipotesi, che però non è una vera ipotesi di amministrazione di sostegno: laddove, come abbiamo visto in alcuni decreti recenti, il Giudice metta in luce che gli atti, tutti gli atti, possono essere compiuti e dal beneficiario e dall'amministratore di sostegno, io ho qualche perplessità che si sia fatto buon uso della norma; non c'è contrarietà alle norme, ma dire che lì c'è un buon indirizzarsi della normativa alla soluzione dei problemi, io faccio un pochino fatica a crederlo.

Veniamo alla prima domanda: occorre essere incapaci da un punto di vista psichico, espressioni logore, abusate, non più adatte, però ancora con una loro idoneità a far capire i problemi? Oppure si può anche far ricorso all'amministrazione di sostegno per chi sia in piena capacità intellettiva? Ora, io ho sempre immaginato che chi sia in piena capacità intellettiva e abbia solo difficoltà di deambulazione, viva Dio, ha a iosa strumenti nel nostro sistema: c'è il mandato, c'è la generosità delle persone, c'è la negotiarium gestio; sì, qualche moneta non ha più corso - alludo alla generosità delle persone - però, viva Dio, il mandato e la negotiarium gestio qualche possibilità la possono ancora dare. Mi domando: ma siamo proprio convinti, e i più lo

sono, che si faccia una buona scelta laddove si affianca un amministratore di sostegno che è nella piena capacità intellettuale e ha solo una difficoltà fisica? Badate, la norma non parla di difficoltà, la norma di cui all'Art. 404 parla di impossibilità, che è concetto assai più grave e limitante rispetto alla mera difficoltà. Allora anche qui si scopre una deficienza del nostro sistema. Perché è una deficienza del nostro sistema? Perché non era, a mio avviso, adeguata la previsione di un meccanismo che abbracci tutto quando, molto più semplicemente, si doveva distinguere e mettere a disposizione, magari, la procura con un controllo da parte del Giudice tutelare, che lasci intatta la capacità della persona. Peraltro io non ho questa forte preoccupazione che alcuni hanno mostrato riguardo al mandato e alla procura, ma il mandato e la procura sono strumenti adeguatissimi, si possono revocare in qualsivoglia momento, salvo quell'ipotesi che ben conosciamo; il controllo poi, ex post, ci potrà essere, perché se il mandatario male si è comportato non è che vada esente da responsabilità. Certo, per alcune ragioni possiamo dire che è più immediato il controllo del Giudice tutelare di volta in volta, però non al prezzo della limitazione della capacità. Questo mi pare che sia un prezzo che non possiamo permetterci di corrispondere per avere il vantaggio dell'amministratore di sostegno. Io quindi inviterei a una sorta di cautela, sicuramente quando l'istanza sia avanzata dai parenti; forse attenuerei un po' laddove l'istanza sia avanzata e sia genuina dall'interessato all'amministrazione di sostegno. Laddove i parenti o l'amico o il convivente chiedessero al Giudice l'attivazione dell'amministrazione di sostegno per la persona che è nella piena capacità intellettuale e ha solo una difficoltà deambulatoria, fisica, per quanto grave, io penso che il Giudice ben farebbe laddove adottasse il provvedimento, perché, comunque sia, c'è una limitazione della capacità. Può essere una limitazione attenuata, ma è comunque una limitazione conclamata. Ogni qualvolta c'è in atto l'amministrazione di sostegno c'è il clamore pubblicitario dato dall'inevitabile annotazione del provvedimento nei registri.

Ora, che sia inevitabile è fuor di dubbio, in qualche modo i terzi debbono conoscere; ma è anche, a mio avviso, sproporzionato pretendere di limitare la capacità della persona quando, da un punto di vista intellettuale, la persona è pienamente compos sui. Quindi io qui mi permetto, sebbene sia forse una delle poche voci che si levano in senso contrario all'interpretazione data dai più, una piccola parentesi sul tema dei terzi: il tema dei terzi per certi versi è il tema che ha dato maggiori difficoltà ad accettare in blocco la normativa. E' chiaro che, di fronte a una situazione standardizzata quali erano le norme sull'interdizione e l'inabilitazione, il terzo non aveva difficoltà, sapeva fino a che punto poteva contrattare o con chi doveva contrattare. Oggigiorno di volta in volta deve accertare quali atti deve compiere con l'amministratore singolarmente, o deve compierli con l'assistenza dell'amministratore, o direttamente con il beneficiario: è un prezzo alto che però vale la pena pagare, perché ne guadagna la dignità della persona che mantiene quindi intatte quelle prerogative che l'ordinamento giustamente le vuole assicurare.

Riflettiamo ancora un istante sul tema della capacità: il tema della capacità è ben scolpito in due norme. La prima, che sta fuori del codice però, è una norma che comunque vincola l'interprete, non sono lavori preparatori, e l'Art. 1 è norma di legge, non è nel Codice, un po' stranamente, però è norma di legge. L'Art. 409, che per certi versi stona in un Codice, laddove fa impiego della parola "conserva" – io probabilmente sono troppo anziano per affrontare un tema nuovo come questo, ma ai tempi miei si diceva che la capacità si acquistava, si perdeva, si attenuava, ma l'idea della conservazione della capacità, stride un pochino con i miei attempati concetti – il legislatore li svela una scarsa attenzione ai concetti: la capacità non si può conservare, o si ha o non si sa. Quindi bisognava almeno lessicalmente avere il pudore di impiegare una formula un pochino più elegante. Comunque il concetto è chiaro: il beneficiario è capace salvo che per gli atti che deve compiere l'amministratore di sostegno, salvo che per gli atti riguardo ai quali occorre l'assistenza dell'amministratore di sostegno. E' capace,

ma ci si pongono poi delle domande, perché se si guarda la sostanza, e non tanto la forma di costruzione della norma, ci si viene a trovare in ipotesi in cui sono stati tolti quasi tutti i poteri di espressione della capacità, e allora qualche sospetto viene su questo “è capace”. Però formalmente è capace, o è un quasi capace, corsi e ricorsi: ci hanno cancellato i “quasi delitti”, hanno aborrito i “quasi contratti”, adesso arriva il “quasi capace”. Però, si badi, è sempre meglio un quasi capace che non un incapace. La bontà della legge si coglie anche se mal formulata e non elegante, perché quanto meno si riconosce che per gli atti non oggetto del provvedimento conserva intatta la capacità; fermo restando che poi la norma del capoverso del 409 mette in luce come abbia piena capacità sugli atti della propria vita quotidiana.

Non mi fermo a lungo su quelli che sono gli altri caratteri importanti della normativa, anche perché i colleghi che seguiranno senz'altro avranno modo di farli emergere. Mi limito a ricordare che non c'è solo la flessibilità e la proporzionalità come doni preziosi di questa normativa, ma c'è anche la valorizzazione dell'autonomia della persona, valorizzazione che si coglie appieno con la norma dell'Art. 408, laddove viene messo in luce che il possibile interessato all'amministrazione di sostegno può designare l'amministratore per il tempo in cui dovesse avere bisogno di questo sostegno. Anche qui le prime interpretazioni sono soddisfacenti, anche se forzano, per certi versi, la lettera della norma. La lettera della norma dice “designazione per il tempo” – ridondante, perché in previsione della futura incapacità, se è previsione è chiaro che è futura, quindi lasciamo stare la ridondanza, però per il tempo in cui si dovesse avere bisogno – un atto di previdenza che ciascuno può manifestare peraltro con l'agile forma, perché si richiede l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata come mezzo necessario di salvaguardia. Però, dicevo, le interpretazioni sono andate un po' al di là in quanto i ricorsi che ho veduto io accolti hanno consentito la nomina del designato sebbene designato nello stesso atto di ricorso, e quindi non è più un atto in previsione della capacità, ma nella prossimità del provvedimento. E' una

forzatura che va a mio avviso ammessa, anche perché le norme del 407 lo consentono, sebbene non indirettamente, laddove si mette in luce che il Giudice deve sentire l'interessato all'amministrazione di sostegno. Il vero problema è semmai la scarsa previdenza del legislatore riguardo a un registro dal quale acquisire le designazioni; certo che le designazioni uno è previdente a farle, però può anche essere che nell'imminenza del bisogno non vengano rintracciate. Se il legislatore accogliesse la proposta – che viene anche sostenuta, se non vado errato, dal Consiglio Nazionale del Notariato – di un registro, ne guadagnerebbe in celerità tutto il sistema.

Non mi fermo, per ragioni di tempo, su un profilo che ha una sua bontà assoluta ed è il profilo messo in evidenza dall'Art. 408 in modo congruo, e un po' meno congruo nel 407, laddove contempla fra i destinabili alla nomina di amministratore di sostegno il convivente della persona interessata. Il 408 parla di convivente, il 407 parla di conviventi: escluso che si sia rotto il principio monogamico riguardo almeno alle convivenze, c'è da ritenere che il legislatore alluda a qualcuno di diverso, oltre che al convivente more uxorio, e questa è una buona cosa: perché non la domestica e la persona amica che condivide l'alloggio? Era meglio l'espressione "coabitante", però quello che conta è il risultato: una persona che sia vicina; perché, si badi bene, l'amministratore di sostegno non è soltanto, ad onta dell'espressione che viene impiegata, chi cura il patrimonio, ma il vero compito è la cura della persona; anche se poi mi domando: visto che si applicano, e qui un po' troppo tralatiziamente, le norme sull'interdizione e sulla tutela, per meglio dire, si troveranno con tanta facilità amministratori di sostegno generosi al punto di curare la persona, curare il patrimonio, non ricevere alcunché in via di remunerazione, perché è gratuito e doveroso l'ufficio, se non si è familiari neppure ricevere immediatamente in via donativa? Lì forse qualche preoccupazione può venire.

Credo di avere ancora qualche minuto e vorrei introdurre quello che a mio avviso è il tema più spinoso: quello che affaccia l'ultimo comma dell'Art. 411, laddove la norma stabilisce che il Giudice tutelare può estendere al beneficiario effetti, limitazioni,

decadenze dettate in tema di interdizione o di inabilitazione. Si badi, è già straordinariamente buona questa norma, perché se si pensa com'era la formula precedente, era un vero e proprio raccapriccio, perché nella formula precedente si doveva applicare tutto lo statuto dell'interdetto, salvo le norme espressamente escluse, oggi invece lo statuto dell'interdetto non si applica, ma si applicano quelle norme che il Giudice reputi di estendere. Ora questo è molto importante, basti pensare ad alcuni aspetti, che so: può essere utile estendere l'obbligo di accettazione del beneficiario dell'eredità con beneficio d'inventario; può essere utile estendere il numero 4 del 1722 in tema di estinzione del mandato, anche se un mandato conferito dall'interessato all'amministrazione di sostegno prima dell'attualità del provvedimento vedrebbe una serie di riconsiderazioni alla luce dell'oggetto del compito dell'amministratore di sostegno; penso alla norma della 692, norma di stretta interpretazione, che non si può applicare sicuramente all'amministrazione di sostegno, però il Giudice potrebbe immaginare un'estensione della norma sulla sostituzione federcommissaria anche al caso che stiamo studiando; e poi vi sono numerose altre norme che può estendere. Mi domando: ma astrattamente potrebbe estendere l'Art. 85, astrattamente potrebbe estendere l'incapacità di testare, astrattamente potrebbe estendere l'incapacità di riconoscere i figli naturali. E qui io comincio ad essere preoccupato. Preoccupato non perché io tema che i Giudici faranno cattivo uso di questa norma, tenderei ad escluderlo, la loro saggezza dovrebbe essere tale da non intaccare prerogative sovrane quali sono la capacità matrimoniale e la testamentaria, anche perché non ne vedo la necessità: abbiamo sempre biasimato l'interdizione soprattutto per la norma sull'incapacità matrimoniale, sull'incapacità di testare, sull'incapacità di riconoscere i figli naturali, e la rifacciamo comparire di nuovo attraverso l'applicazione estensiva ex Art. 411 capoverso? Beh, mi sembra un pochino difficile. Però, in astratto, il Giudice potrebbe nel decreto indicare l'estensione di queste norme.

Si badi bene, io propendo per un'interpretazione particolarmente rigorosa, per meglio dire particolarmente rigida, ma non è mancato qualche interprete che dice addirittura che non solo il Giudice può estendere attraverso il proprio decreto queste norme, ma si può immaginare un'estensione analogica di norme relative all'interdetto o in genere all'incapace, e io qui non sono convinto che si possa fare. A mio avviso il Giudice può estendere di volta in volta, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, quelle norme che in base all'interesse del beneficiario e in base all'interesse che la norma vuole realizzare appaiono utili a meglio risolvere i problemi che affliggono quella persona; però, torno a ripetere, io non penso che possa arrivare, anche se astrattamente lo può, ad applicare l'85, ad applicare la norma sull'incapacità di testare. Non lo può, perché mi pare inimmaginabile che si limitino gli aspetti fondamentali della capacità della persona attraverso un decreto del Giudice tutelare. E poi ancora una volta fanno capolino gli interessi che sarebbero più dei familiari che non della persona se si vuole impedire che la persona testi e quindi c'è un familiare che chiede l'estensione dell'incapacità di testare. Ma questo interesse sta fuori della normativa che stiamo esaminando, normativa tutta incentrata sull'interesse della persona beneficiaria; anche perché, torno a ripetere, gli altri interessi possono trovare, in un sistema che ha forte il senso della riserva e che forse meriterebbe di essere rivisto anch'esso, comunque sia, i diritti riservati trovano tutela con i mezzi che il codice da sempre contempla. Quindi io escluderei che il Giudice possa, su richiesta dei familiari, di coloro che hanno interesse alla cura della persona, estendere queste norme. La domanda è se la richiesta provenga dallo stesso interessato: "Giudice impediscimi ad avere capacità a contrarre matrimonio, ad avere capacità a riconoscere figli, ad avere capacità a testare". Il Giudice qui probabilmente si troverebbe in difficoltà, anche se poi bisognerebbe vedere che valore possa avere una richiesta laddove la persona non sia particolarmente lucida; e a maggior ragione il problema non si pone laddove si accede alla tesi che la persona lucida, ma solo impedita fisicamente non può accedere, perché rinuncia a uno spicchio della propria capacità all'amministrazione di sostegno. Ora, mi pare di tutta evidenza

che i colleghi che mi seguiranno hanno tutta una serie di problemi che io ho, per ragioni di tempo, lasciati irrisolti, ammesso che si possano risolvere con tale facilità.

Il Presidente Lazzaro lo accennava prima: un altro problema particolarmente spinoso è l'amministratore di sostegno ad actum, o l'amministratore di sostegno per un trattamento sanitario. Ma anche qui bisogna andare molto cauti, anche qui bisogna stare molto attenti a rispettare il volere della persona, perché se una persona non vuole farsi amputare di un arto ed è pienamente consapevole, non possiamo scaricare sull'amministratore di sostegno; è vero che qualcuno sostiene anche che laddove decide di non farsi togliere un arto di per sé dà un segno luminoso di incapacità, però io non arriverei ad affermare che l'amministratore di sostegno si può sostituire in decisioni così preziose della persona e non chiederei neanche la capacità piena per manifestare il proprio volere riguardo a questi aspetti della vita, ma basta la consapevolezza; e non si può ingerire in questi aspetti preziosi della persona, ma ancora una volta il legislatore è disattento, lacunoso, non accoglie le sollecitazioni nostre. Gli si sta chiedendo da tempo il testamento per la vita, affascinoso ossimoro che metterebbe in condizione di dettare regole su quello che si vuole laddove manchi la capacità; provvedimento che non costerebbe nulla, fermi quei limiti ineludibili laddove il sistema riconosca non tollerabile andare, non so, all'eutanasia; ma fermi questi limiti, perché non dare un pieno riconoscimento a un atto negoziale in cui si consegna la volontà per quel momento? E, viva Dio, quella volontà ha da essere rispettata!

Come conclusione io, ripeto, sono fondamentalmente favorevole a come il legislatore ha operato, anche se poteva fare meglio, ma il meglio, come sappiamo, è nemico del bene. C'è da mettere in luce che poteva essere anche un pochino più coraggioso laddove ricodificando - e non a caso è tornato al codice il legislatore, dopo anni di fuga dal codice ha calato le norme sull'amministrazione di sostegno nel corpo vitale del codice civile del '42 - poteva ricodificare in modo sostanziale, mettere più attenzione, che so, anche ai problemi dei minori,

mettere attenzione a questi altri problemi che ho molto frettolosamente ricordato. Comunque sia, la legge è una legge molto positiva, anche perché, come ricordava Salvo Patì in quel convegno a cui prima ho alluso, si è abbandonata quella tecnica che il codice del '42 ha ben evidente del bianco o del nero: non abbiamo più il bianco o il nero e la standardizzazione degli istituti precedenti. Certo che poi sarà il tempo che ci dirà se al bianco e al nero tanto vituperati si è sostituita la morbidezza dei grigi del Foppa o la melanconia dei grigi del Giovanbattista Moroni o gli angosciosi grigi di Mario Sironi. Grazie.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Il Professor Bonilini ci ha riportato all'arte e quindi ci ha dato un colpo d'ala. Salutiamo il Presidente Trentanovi che è qui con noi, grazie di essere arrivato in periferia, perché far muovere i veneziani...!

L'exkursus del Prof. Bonilini è stato molto interessante, l'abbiamo seguito tutti con molto piacere, perché ci ha riportato e ci ha guidato a quello che è lo scopo dell'amministratore di sostegno, a questa centralità di questa nuova figura e abbiamo anche difficoltà, parlo come Giudici, spesso, a cogliere questo aspetto della legge. Ci ha anche riportato e richiamato alla delicatezza del tema, perché altrimenti noi arriviamo all'interdizione di una persona con un decreto del Giudice tutelare, che spesso può essere anche un Giudice onorario. Come ben sanno i nostri amici Avvocati, quello che è vietato nei Tribunali accade normalmente! Quindi non vorrei che una persona si trovasse in una situazione, non solo dell'amministratore di sostegno, ma anche con tutte le limitazioni del 411 con un decreto emesso inaudita altera parte. Non c'è limite alle sorprese: ormai gli anni sono passati e quindi una certa familiarità con l'attività giudiziaria ci dice che i rischi possono essere sempre ampi!

Comunque credo che, indipendentemente da queste battute, la responsabilità e l'attenzione che il Giudice tutelare deve prestare a questa nuova figura, questo nuovo istituto giuridico, è molto importante e più i Professori parlano e più noi entriamo in crisi.

Adesso diamo al Notaio Milone, che ringraziamo di essere qui per la seconda parte, poi faremo un break, poi il collega Trentanovi e quindi raccoglieremo le vostre domande per i relatori.

### **DOTT. LEONARDO MILONE**

Innanzitutto un ringraziamento per l'invito, per l'ospitalità, per avermi fatto conoscere questa città che mi appare come un'isola felice.

Detto questo chiedo la vostra benevolenza per due ordini di motivi: innanzitutto perché la mia relazione segue quella del Professore che mi ha anticipato e che certamente ha una musicalità che non può avere la mia; perché sono costretto poi, tra l'altro, intervenendo come secondo, a ripetere alcune cose dette già dal Professore, anche se per qualcuna con un certo distacco.

L'ultima vostra benevolenza, vi chiedo, per il fatto che io ho scritto un compitino e l'ho scritto innanzitutto per quell'incapacità accademica a cui prima praticamente avevo fatto cenno, ma soprattutto perché l'ho scritto all'ultimo momento e dopo aver letto i provvedimenti, quasi tutti i provvedimenti del Tribunale di Roma del Giudice tutelare di Roma, da cui ho cercato di tirar fuori delle idee che in realtà, e anche per questo è un compito scritto, contrastano un po' con tutto quello che pensavo precedentemente. Siccome vorrei fare anch'io una citazione, diciamo pure che i dubbi sono, come diceva Voltaire mi sembra, brutti, ma la certezza è diabolica. Allora il fatto di cambiare idea rappresenta a mio avviso anche un modo di apprendere.

Una breve premessa: il mio primo incontro con l'amministratore di sostegno risale a circa dieci anni fa, durante la gestazione, perché questo è un prodotto che è stato gestito per 16 anni. Durante questo primo incontro, la causale di questo primo incontro è stata per aver rivisitato il problema dell'autodeterminazione, e mi ponevo allora la domanda se da questa maggiore esigenza di attribuire spazio alla volontà potesse derivare un diritto, un vero e proprio diritto dell'individuo ad esprimersi nell'ipotesi di una sua futura incapacità, sia nel campo

delle scelte mediche, e quindi anche nel campo dell'interruzione dell'accanimento terapeutico, il richiamato testamento biologico, sia nel campo della procura, e cioè introducendo nel nostro ordinamento, sulla scorta di altri ordinamenti, dei quali senz'altro vi parlerà dopo il Dott. Calò, la procura in previsione della propria incapacità. Questi due istituti, come vi ho detto, erano già trattati, ma trattati: il primo, il testamento biologico, ne parlavano i comitati di bioetica, mi riferisco sempre a 10 anni fa, ma non è cambiato molto quello che adesso succede, perché anche adesso i conflitti ideologici di allora ne impediscono che si vada avanti sul cammino legislativo per riconoscere il testamento biologico; della procura in previsione della propria incapacità faremo decenni successivamente, però se ne parla ancora solo in dottrina.

Detto questo, dobbiamo ricordare ancora che una grande sensibilità sul campo dell'infermità era stata già avvertita dalla nostra dottrina; non dal nostro legislatore che aveva dato spazio, aveva promulgato la Legge Basaglia, che per quanto criticata è stato certamente una grande innovazione, però sul campo dell'infermità di mente era stato assolutamente silente, mentre gli altri ordinamenti andavano avanti. Tutto questo negli anni '80: il sempre richiamato Prof. Cendon aveva prodotto un'iniziativa legislativa che dopo 16 anni ha visto praticamente la luce con la Legge n. 6/2004. Durante l'iter legislativo il nostro Consiglio Nazionale ha tentato di inserire un'attività in quella delle commissioni cui era stata affidata la delega, proponendo in più occasioni, da una parte una più radicale riforma, e quindi l'eliminazione dell'interdizione e dell'inabilitazione, come già avvenuto in altri ordinamenti; dall'altra parte tentando di introdurre nel tessuto normativo la procura in previsione della propria incapacità. Non si trattava di istituti di prima applicazione sia l'uno che l'altro, in quanto altri ordinamenti che potrei anche definire più evoluti l'avevano già accettato. Per sostenere queste proposte, mentre era in corso il lavoro delle commissioni, è stato organizzato dal nostro Consiglio Nazionale un convegno a cui si è accennato, che aveva il titolo di "Riforma dell'interdizione e dell'inabilitazione", quindi un titolo molto più generale.

Ritornando però alle proposte del Consiglio Nazionale del Notariato, nessuna delle due è stata accettata. Dopo questa premessa cosa dire della legge? Nel convegno a cui abbiamo accennato, del 2002, il relatore della legge, Senatore Zancan, ha dichiarato che era prevalente in commissione legislativa il giusto desiderio di raggiungere dopo tanti anni un risultato, e che per riportarsi sul terreno dell'interdizione e dell'inabilitazione sarebbe stato necessario ancora uno spazio di almeno 3/4 anni: 16 anni non erano bastati!

In occasione dei convegni cui ho partecipato dopo l'entrata in vigore della legge, di fronte alle notevoli critiche che erano state poste dalla legge, che era stata qualificata da quasi tutta la dottrina una riforma imperfetta, e soprattutto da circostanze che erano state mantenute in vita l'interdizione e l'inabilitazione, di fronte a queste critiche i Magistrati, sempre presenti con il loro eccezionale pragmatismo, hanno in materia univoca manifestato una posizione che si può esprimere in questa affermazione: "Abbiamo una nuova legge, abbiamo delle nuove regole che possono definirsi un passo avanti; cerchiamo di applicarle e ottenere il miglior risultato, guardando all'interesse curato del legislatore e alle finalità della legge stessa solennemente enunciata nell'Art. 1". E' un appello che non si può disconoscere, considerato che nel Diritto vivente, già prima della legge in esame, applicato in maniera praeter legem, l'Art. 35 sesto comma della Legge 833/78 sui ricoveri, queste norme erano state estese al di là dei casi dei ricoveri obbligatori e quindi del trattamento sanitario obbligatorio, e il Magistrato aveva creato l'amministrazione di sostegno virtuale. Perché? In questa ipotesi aveva indicato una persona che era dedicata a prendersi cura dell'inabile e aveva affidato compiti ben specifici a queste persone bisognose di cure al di fuori dell'ipotesi di trattamento sanitario obbligatorio. Quindi, come ho detto, era stato creato un amministratore di sostegno virtuale. L'opinione espressa dai Magistrati mi ha indotto, pur di fronte a norme tecnicamente assai difettose e piene di lacune, ad abbandonare la mia iniziale posizione che era di assoluto rigetto e di critica alla legge; rigetto che riposava, come ho detto, essenzialmente sulla mancata

cancellazione dell'interdizione e dell'inabilitazione e a seguire i suggerimenti dei Magistrati esaminando in senso positivo alcuni aspetti delle nuove norme, pur mantenendo un atteggiamento critico, anche in vista di un possibile auspicabile futuro intervento del legislatore.

Questa ricerca degli elementi positivi è stata correlata con un esame della giurisprudenza sin qui conosciuta e soprattutto col monitoraggio dei decreti del Giudice tutelare di Roma. Il buon numero di questi decreti, circostanza che ho sentito confermata anche oggi, manifesta in ogni caso il successo delle nuove norme, ancora poco conosciute, ma senz'altro ben accette da una società civile che aveva bisogno, in un campo così delicato, di qualcosa di nuovo. Nelle analisi di alcune aree della legge iniziamo dai soggetti che ne sono i protagonisti e cioè: il Giudice tutelare, l'amministratore di sostegno, il beneficiario.

Il Giudice tutelare. E' il nume, il numero protagonista della legge nella vicenda individuale del disabile; come vedremo ne muove i fili, nomina e sceglie l'amministratore di sostegno, colloquia senza soluzione di continuità con i due altri soggetti, interferisce nei loro rapporti e cura soprattutto i valori del beneficiario da ogni punto di vista, anche etico, come suggerisce, o meglio, impone l'intero sistema normativo. Il compito più delicato della sua attività è il rapporto col beneficiario, in quanto il Giudice deve sentirlo personalmente, recandosi, ove occorre, nel luogo ove lo stesso beneficiario si trova, e deve accertare la volontà dello stesso beneficiario che, come abbiamo visto, può designare; e qui la designazione viene dal sistema della legge, anche se non scritto, sentendo il beneficiario: questo stesso potrà senz'altro designare il proprio amministratore di sostegno anche se il ricorso è posto da altri. Il beneficiario può opporsi anche alle indicazioni contenute, vedremo poi le conseguenze. Il beneficiario è un persona con cui il Giudice deve colloquiare e dal ricorso e dal colloquio, che è non meno importante del ricorso stesso, se fatto da altri, dovranno venire fuori dei suggerimenti concreti sulla designazione dell'amministratore di sostegno, che dev'essere fatta sempre, questo è un punto delicatissimo, nell'interesse dello stesso, poi vedremo perché. Questi compiti dimostrano la somma fiducia

riportata dal legislatore nel Giudice tutelare. L'unica fase di estraneità del Giudice è la proposizione del ricorso.

Vediamo adesso, su questo punto, i provvedimenti esaminati. In nessun caso purtroppo – quelli esaminati da me saranno una cinquantina – il ricorso è stato presentato dal futuro beneficiario: in qualche ipotesi si è attivata l'assistente sociale; la presenza dell'Avvocato, o per delega o per procura, non è stata ritenuta necessaria. Per quanto riguarda l'individuazione dell'amministratore di sostegno, come è stato detto, la grande novità è costituita dalla possibilità conferita dal beneficiario di indicarlo. Nelle ipotesi di indicazione, poi vedremo quali sono, perché come ho detto, e voglio ripetere, sono due le ipotesi: o prima del sopravvenire dell'incapacità o nel momento dell'incapacità stessa; a mio avviso in tutte e due queste ipotesi il Giudice se si distacca dalle indicazioni deve motivare il proprio provvedimento.

In relazione alla nomina l'esame dei decreti già emessi evidenzia che nella quasi totalità dei casi è stata nominata la persona indicata dal richiedente e talora anche la persona stabilmente convivente, secondo quell'interpretazione che è stata data dal Prof. Bonilini. In due casi nei quali l'istanza era stata presentata dall'assistente sociale, in assenza di amministratori designati, in quanto l'assistente sociale aveva presentato il ricorso, il Giudice tutelare ha nominato amministratore di sostegno il Sindaco di Roma, con facoltà di delegare l'incarico a un dipendente comunale. Per quanto riguarda la durata della nomina – mi dispiace che il vostro Sindaco è andato via, sennò chiedeva di avere dei suggerimenti: eccone qua uno! – nei casi esaminati essa è avvenuta a tempo indeterminato, ad eccezione di una sola ipotesi in cui si richiedeva l'amministratore per il compimento di un singolo atto. Sul procedimento l'esame dei decreti già emessi mette in luce che il Giudice tutelare ha applicato il secondo comma dell'Art. 407 provvedendo a sentire personalmente la persona per la quale veniva richiesto l'amministratore di sostegno, recandosi nel luogo dove la stessa si trovava. In alcune ipotesi la visita e il colloquio sono stati omessi, in quanto la particolare condizione del soggetto – in un caso era

addirittura in coma – non richiedevano questa visita e questo colloquio. In un'ipotesi particolare un Giudice che non era il Giudice di prossimità ha rifiutato l'esame del beneficiario, e questo suo comportamento è stato riconosciuto legittimo, in quanto si è detto che nessuna delega del Giudice di prossimità può essere attribuita a un altro Giudice.

Il procedimento si svolge, come abbiamo detto, sotto la direzione del Magistrato, secondo le indicazioni contenute nel terzo comma dell'Art. 407, che prevede la facoltà dello stesso Giudice di disporre d'ufficio gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri mezzi istruttori utili ai fini della decisione. La dottrina in parte ha criticato questa norma, in quanto non è stato previsto un accertamento medico obbligatorio. Però, in ogni caso, è stato messo in rilievo la necessità di un'integrazione tecnica culturale dell'ufficio del Giudice tutelare attraverso idonei ausiliari, e questo mi sembra molto opportuno. Dell'intero procedimento istruttorio, con particolare riferimento a quanto esposto nel ricorso, il Giudice tutelare dovrà poi desumere gli elementi per la sua decisione e per determinare il contenuto stesso del decreto. Cioè: dall'iter istruttorio dovranno emergere quelle che sono le scale di disabilità della persona esaminata in tutti i suoi aspetti psicofisici. L'esame dei provvedimenti emessi ha evidenziato la grandissima area di patologie che costituiscono il presupposto del ricorso, come delineato dall'Art. 404, che a sua volta, come è stato detto, è la chiave di lettura dell'intera legge. Si è data rilevanza anche alla prodigalità, tipica ipotesi alla quale sarebbe relegata, secondo una parte della dottrina, la inabilitazione così come oggi definita. Ma in linea più generale si è dato rilevanza a tutte le difficoltà idonee a rendere difficili il compimento di atti di gestione, sia a carattere personale che economico.

In molti casi esaminati è stata delineata da parte del ricorrente, ed accertata in sede istruttoria, la completa incapacità di intendere e di volere del futuro beneficiario. In un decreto si legge testualmente: "Il beneficiario non è in grado di rispondere alle più elementari domande, né di sottoscrivere il verbale". I procedimenti si sono conclusi nella quasi totalità con la nomina di un amministratore di sostegno, ad esclusione di un caso in cui i

presupposti per la nomina non c'erano in quanto il Giudice non ha ritenuto che ricorressero, in quanto la persona era incapace, o meglio, inabile. In due casi esaminati, ma decisi subito dopo l'emanazione della legge – e richiamo l'attenzione su questa circostanza temporale: solo subito dopo l'emanazione della legge – la richiesta di nomina avanzata dagli stretti parenti del disabile è stata seguita dopo l'attività istruttoria dalla trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per promuovere il giudizio di interdizione. Le perplessità che suscitano questi provvedimenti sono soprattutto rilevanti da un punto di vista umano; la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per promuovere il giudizio di interdizione, che non era nella volontà degli istanti, non può che produrre negli stessi un grave disagio e rammarico, in quanto era stato chiesto un provvedimento meno invasivo dell'interdizione, e certamente questa richiesta non poteva essere ritirata. Sul piano normativo, forse, una prima critica si può porre a questi due decreti, critica che si fonda su quanto previsto dal quarto comma dell'Art. 413, il quale dispone che il Giudice tutelare, quando ritiene che l'amministratore di sostegno si sia rilevato inidoneo a realizzare la piena tutela del beneficiario, può promuovere il giudizio di interdizione; da questa previsione normativa potrebbe derivare il principio che di fronte ad una richiesta di nomina di amministratori di sostegno, anche nelle ipotesi più gravi, il primo intervento del Giudice può essere la nomina di un amministratore di sostegno provvisorio per far decantare, magari, il caso e poi eventualmente procedere, poi vedremo se e come, al giudizio di interdizione.

Abbiamo detto che dedichiamo in tempo l'esame dei protagonisti della legge, adesso dedichiamoci al beneficiario, affrontiamo subito l'aspetto più delicato e domandiamoci: chi è il beneficiario? Siamo di fronte ad una terza ipotesi di incapacità? Così come formulata la legge la risposta non può essere che positiva. Abbiamo tentato di non utilizzare per il maggiore di età la parola "incapace", modificando il linguaggio giuridico; purtroppo il termine rappresenta una categoria legislativa, un modello richiamato continuamente dall'ordinamento positivo. L'opportunità di un diverso linguaggio, che ho sempre sostenuto,

presuppone preliminarmente la soluzione di un problema culturale: dobbiamo dimenticare che esistono i capaci, è la mia posizione. Ma ritorniamo ancora alla legge perché, dopo aver affermato questo, perché il beneficiario è un incapace? O un incapace parziale, come poco fa è stato affermato, ma è un gioco di parole. E' fondamentale a tal proposito l'Art. 409: effetti dell'amministrazione di sostegno. Il primo comma afferma, più volte richiamato: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza": il primo segno che si coglie è senz'altro negativo. Per tutti gli atti in cui è richiesta la rappresentanza e l'assistenza, e cioè per quella sfera di attività che sarà determinata nel contenuto del provvedimento, la capacità di agire, checché se ne dica, è perduta, anche se si tratta di una perdita che può essere provvisoria. Questa ablazione di capacità, come sappiamo, è mitigata dall'affermazione, un po' forse apodittica, che al di fuori delle ipotesi delineate il beneficiario conserva la piena capacità di agire in esercizio dei propri diritti; è soprattutto questa la formulazione apodittica, che può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Questa incapacità, che indubbiamente nasce dal decreto di nomina, è confermata da quanto dispone l'infelice formulazione dell'ultimo comma dell'Art. 412, che prevede l'annullabilità su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario e dei suoi eredi o aventi causa, degli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno. La formulazione della norma è particolarmente infelice, come si è detto, in quanto se l'area dell'incapacità è determinata nel contenuto del decreto di nomina che può prevedere anche il rinvio al famigerato Art. 411, le violazioni di legge sopra richiamate, anche se dettate per la protezione al beneficiario, non possono che provocare profili critici per la tutela dell'affidamento dei terzi.

Ma ritorniamo alla incapacità o la pretesa incapacità del beneficiario: se questa esiste, come si è messo prima in evidenza, e viene confermata dalla legge, da cosa si distingue, da quella

derivante dalla inabilitazione e dalla interdizione? In altre parole, in che cosa si differenziano gli istituti della interdizione, dell'inabilitazione e dell'amministratore di sostegno, tutti definiti dal legislatore "istituti di protezione"? Non dedichiamo alcuno spazio all'inabilitazione, la riteniamo già disapplicata dal legislatore e anche dai Giudici, e limitiamo l'indagine all'amministrazione di sostegno e all'interdizione, dando il giusto rilievo alla circostanza che, come sappiamo, quest'ultima è stata mitigata, cioè l'interdizione. La differenza che noi cerchiamo tra amministrazione di sostegno e interdizione non può che rinvenirsi o nei presupposti o negli effetti delle misure di prevenzione.

Esaminiamo i presupposti dell'amministrazione di sostegno per cercare i criteri distintivi rispetto all'interdizione. La differenza non può rinvenirsi nel grado di infermità, sempre che questa possa considerarsi un presupposto, in quanto l'Art. 1 della legge in esame, nell'esprimere la sua finalità, indica come riferimento per la nomina dell'amministratore di sostegno la perdita parziale o totale di autonomia e cioè tutti i gradi di infermità. Non può ancora affermarsi che la differenza riposi nella qualità della menomazione, in quanto l'Art. 404 prevede, come si è detto, che essa può essere fisica o psichica. Non può ancora affermarsi che l'impossibilità di provvedere ai propri interessi prevista dall'Art. 404 debba essere solo temporanea, perché la legge afferma espressamente che l'amministratore di sostegno può essere nominato in ipotesi anche di impossibilità parziale o temporanea e conseguentemente, se le parole hanno un significato, l'amministratore di sostegno può ricorrere principalmente nell'ipotesi di impossibilità, per così dire, definitiva. Tutto questo d'altra parte è confermato dai provvedimenti dei Magistrati che, come ho detto, non hanno messo limite alla durata dell'amministratore di sostegno.

In concreto l'analisi dei decreti esaminati evidenzia che nelle scale di disabilità cui prima abbiamo accennato i presupposti di cui parlavamo prima coincidono spesso con un'assoluta incapacità di intendere del soggetto per il quale si chiede la nomina di amministratore di sostegno. Con altra chiave di lettura si potrebbe affermare che l'amministratore di sostegno si distingue

dall'interdizione con riferimento alla residua capacità del disabile, che potrebbe ritenersi esclusa nell'interdizione. Questa affermazione, che può a primo avviso sembrare logica e corrispondente alla bontà del legislatore, è contraddetta dal nuovo Art. 427, in cui si legge che nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o i successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria, può stabilirsi che taluni atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento, ovvero con la presenza del tutore, e che taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore.

Come appare dalla legge c'è un'assoluta circolarità dei tre istituti. Quanto prima affermavo è altresì contraddetto dall'Art. 411 che prevede che il Giudice tutelare nel decreto di nomina può estendere determinati effetti dell'interdizione e dell'inabilitazione al beneficiario dell'amministratore di sostegno. A mio avviso il discrimen, e qui utilizzo una parola che è stata utilizzata da Emanuele Calogno in un recente articolo, non può che trovarsi nella volontà legislativa, e cioè nel quarto comma dell'Art. 413, che dispone che il Giudice tutelare provveda d'ufficio alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rilevata inidonea, e nell'Art. 414, che prevede il ricorso all'interdizione del maggiorenne o del minore emancipato, quando ciò è necessario per assicurare la loro protezione. In altre parole dalle norme richiamate si evince che la condizione essenziale per l'interdizione è la sua necessità. Necessità che, abbiamo detto, può derivare anche dalla inidoneità di una amministrazione di sostegno precedente. Ma questa necessità dev'essere correlata ad una riconosciuta esigenza di proteggere in maniera più adeguata il beneficiario, lo dice la stessa legge. Da quest'ultima esigenza deriva una chiara volontà del legislatore della riforma di disattendere l'orientamento di una certa giurisprudenza precedente, che nel pronunciare l'interdizione e l'inabilitazione davano rilievo agli interessi strettamente economici trascurando del tutto l'aspetto protezionistico. Sotto questo profilo è da criticare l'atteggiamento di una parte della dottrina – è stata affermata una prima volta e

seguita da altri autori – che privilegia l'aspetto economico e individua l'elemento distintivo tra interdizione e amministrazione di sostegno nella consistenza e complessità del patrimonio, sostenendo così la tesi che nell'ipotesi di grandi patrimoni la nomina dell'interdetto assicura una più adeguata protezione allo stesso interdetto. Forse, a mio avviso, una più adeguata protezione agli interessi economici dei suoi parenti. La maggiore rigidità delle figure tradizionali è reputata da questa dottrina una maggiore garanzia in un'ottica prevalentemente conservativa del patrimonio del beneficiario. Scendiamo sul piano pratico e osserviamo che in ultima analisi la scelta dell'amministratore di sostegno è rimessa al vero protagonista del procedimento, il Giudice tutelare, che dovrà sempre tenere presente la finalità della legge e cioè la protezione del beneficiario e la posizione marginale dell'interdizione e dell'inabilitazione. Sarà un giudizio di valutazione rimesso assolutamente al Giudice, tenendo presente, tra l'altro, che nell'amministrazione di sostegno, il giudizio di valutazione è decreto molto difficile, perché l'amministratore di sostegno non ha funzioni predefinite.

Ma vediamo quali sono i comportamenti del Giudice tutelare nei provvedimenti da me esaminati. In tutti i provvedimenti si è dato spazio alla cura personae, alla cura patrimoni. Non è stata esaminata l'ipotesi, esclusa da una parte della dottrina, di amministratore nominato solamente per la cura personae. L'opinione, a mio avviso, forse è da rivedere in quanto non appare opportuno escludere che anche su richiesta del beneficiario l'amministratore di sostegno sia richiesto per proteggere una persona debole anche nel piano psichico, che abbia bisogno di assistenza in senso normativo o generico, più efficiente di quella prestata da una badante o da un badante o da una accompagnatore, brutte espressioni fatte proprie da un orribile linguaggio. Ma ritorniamo all'esame della legge. Nell'oggetto dell'incarico previsto nella prima parte del numero 3 dell'Art. 404 si è dato risalto agli aspetti personali del beneficiario e alla sua necessità di assistenza medica e morale. In alcuni casi l'amministratore di sostegno è stato nominato per esprimere il consenso ai trattamenti medici, ma erano dei casi in cui la

persona non poteva esprimere, cioè il beneficiario non poteva esprimere una sua volontà. Nei decreti si dispone che il beneficiario sia sempre informato e, talora, che venga chiesto il suo consenso, il consenso sulle decisioni dell'amministratore di sostegno; si dispone altresì che in caso di urgenza, però, l'amministratore di sostegno può anche agire senza il consenso, ma deve riferirne immediatamente dopo al Giudice. In nessun decreto è previsto l'inventario, ma spesso si richiede espressamente che l'amministratore di sostegno, non solo presenti un rendiconto economico periodico e talora apra un conto corrente dedicato, si richiede ancora che svolga una relazione sulle condizioni di salute, nonché di vita personale e sociale del beneficiario. Per gli aspetti patrimoniali, nel delineare le funzioni dell'amministratore, il Giudice tutelare ha trascurato quelle di assistenza, dedicando la sua attenzione ai poteri sostitutivi che talora sono stati enunciati, anzi molto spesso, in maniera graduata, con un'indicazione analitica degli atti che l'amministratore poteva fare in sostituzione del beneficiario. In alcuni provvedimenti viene espressamente affermato che non vi sono ulteriori limiti alla capacità del beneficiario ad eccezione di quelli indicati; da altri provvedimenti esaminati è emersa la necessità di un'area di protezione maggiore degli interessi del beneficiario al di là dell'enunciazione dei singoli atti, e si è fatto ricorso, nonostante che la legge non lo preveda, al potere sostitutivo dell'amministratore di sostegno in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Naturalmente, laddove si è fatto richiamo a categorie di atti, è stata espressamente prevista la necessità dell'autorizzazione, che si può sostenere che non sia necessaria quando l'amministratore di sostegno viene nominato per compiere atti ben determinati e previsti. In qualche ipotesi l'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione è stata affidata all'amministratore di sostegno e contemporaneamente riconosciuta al beneficiario, come avete prima sentito, creando difficili aree di compatibilità e prevalenza; in alcuni provvedimenti si è invece imposto un divieto al beneficiario di compiere atti determinati: in uno particolare si dichiara che perdono efficacia le procure precedentemente rilasciate; questa decisione del Giudice è particolarmente rilevante, non richiama la fonte di

quanto dispone che forse potrebbe essere l'Art. 411, perché pone un problema che è stato già avvertito in dottrina e anche irrisolto, e cioè: qual è la sorte, o meglio, la residua efficacia delle procure rilasciate prima del provvedimento di nomina, ritenuto che l'amministratore di sostegno determina una forma di incapacità nell'area di cui abbiamo parlato. Ci si domanda: perdono del tutto efficacia le procure precedentemente rilasciate o quelle che incidono sulla sfera dell'attività per la quale sono stati previsti i poteri sostitutivi o di assistenza dell'amministratore di sostegno? Il problema così posto era già stato risolto, ma poi non è stato riproposto dal progetto Cendon, dove si diceva: "Dal momento dell'emissione del decreto perdono ogni effetto le procure o i mandati rilasciati in precedenza salvo che il Giudice disponga diversamente".

Ma ritorniamo ancora alla nostra domanda fondamentale: quando ricorrere all'interdizione? I decreti esaminati hanno messo in evidenza che il Giudice tutelare in diverse ipotesi ha ritenuto di proteggere il beneficiario non rispettando l'esigenza di analiticità del provvedimento in relazione agli atti su cui esercitare il potere sostitutivo di assistenza, e ha fatto ricorso alla categoria astratta degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, categoria che ha sempre caratterizzato gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione. In questa maniera, a mio avviso, il Magistrato ha immediatamente e fortunatamente disapplicato i due istituti. Il Giudice tutelare per un'adeguata protezione della persona disabile non ha ritenuto necessario, o meglio, opportuno ricorrere all'interdizione rispettando l'istanza di minore impatto sociale contenuta nel ricorso e diretta alla nomina dell'amministratore di sostegno. Ha ritenuto così già l'istituto potenzialmente suscettibile di ben più ampia applicazione di quanto potrebbe risultare da una rigida lettura delle norme. Si è quindi affermato nella prassi che il principio, per lo meno nella prassi da me conosciuta, che l'amministratore di sostegno è una figura a più facce in grado nel momento opportuno di operare con gli stessi effetti dell'interdizione e della inabilitazione. Considerato che la legge non contiene indicazioni precise è stata esercitata dal Giudice tutelare quella che è la funzione nomofilattica, cioè quella

funzione legislativa che potrebbe essere della Corte di Cassazione, ma in questi casi è stata esercitata dai Giudici di merito, circostanza peraltro non disconosciuta, perché nei provvedimenti societari, quando esisteva l'omologazione, i Giudici di merito, cioè il Tribunale, esercitavano senz'altro una funzione nomofilattica. La parola "necessità" richiesta dalla legge per far ricorrere alla interdizione è un'icona linguistica in quanto, per determinare i presupposti di applicazione della misura più invasiva, il legislatore ha fatto ricorso ad accertamenti e circostanze concrete rimesse alla valutazione del Giudice tutelare, escludendo valori precostituiti dall'ordinamento. Se questa è la prassi che sarà adottata dai Tribunali può darsi che il vuoto di coordinamento e i problemi derivanti dalla circolarità delle tre figure sia stata eliminata. Si è così attuata una riforma non voluta dal legislatore, una riforma che dovrebbe essere continuata e completata da un nuovo impulso politico e legislativo.

Prima di concludere, due brevissime note su aree critiche della legge: una è stata già accennata, cioè la possibilità che l'amministratore di sostegno sia indicato prima dell'incapacità dal futuro beneficiario. E' stato detto in un recentissimo articolo che questa, chiamiamola conquista, perché è stata un'idea del Consiglio Nazionale del Notariato, è una conquista di poco valore, perché la vera conquista sarebbe stata la procura in previsione della propria incapacità. L'autore indubbiamente ha letto i lavori del nostro convegno, ma non li ha letti tutti, perché nell'ultima parte la procura in previsione della propria incapacità è stata sempre richiesta da noi Notai e avevamo addirittura predisposto un disegno di legge che era allegato ai lavori del convegno; ma poi in ogni caso, fondamentalmente, forse l'opinione in questa parte della dottrina può avere anche un fondamento perché, in effetti, quand'è che ha efficacia questa indicazione? Avrà efficacia solo nell'ipotesi in cui il futuro beneficiario sia assolutamente incapace di intendere e di volere, quindi nell'ambito dell'amministratore di sostegno. E perché assolutamente incapace di intendere e di volere? Perché se non lo è, a quel punto può presentare lui ricorso, oppure nel colloquio

col Giudice può scegliere il suo beneficiario. E poi non è importante per un altro motivo, cioè questa critica non è importante: perché il Professore che mi ha preceduto ha dedicato un lunghissimo articolo, quasi una monografia a questa possibilità; allora è qualche cosa che è rilevante e allora attribuiamogli un'altra rilevanza. Qui sono in contrasto con quanto precedentemente affermato: integriamo quella che potrebbe essere una volontà inespressa del legislatore, integriamo la nomina con l'incarico, inseriamo nella nomina del futuro amministratore di sostegno anche il contenuto di un incarico, cioè praticamente, diamogli i contenuti di una procura in previsione della propria incapacità, quindi non solo il nome, ma il contenuto dell'incarico.

Ho parlato di tre forme di incapacità: sono quattro, non sono tre, ci siamo dimenticati dell'incapace naturale, il 428. Su questo 428 il legislatore è stato silente, assolutamente silente. Allora io mi chiedo: la dottrina ha sempre criticato il 428, perché ha sempre affermato che basta il pregiudizio economico dell'incapace naturale e non c'è bisogno, nei negozi naturalmente, della malafede dell'altro contraente. Ma adesso, di fronte alla nomina di un amministratore di sostegno, alla pubblicità di questa nomina, il silenzio del legislatore.. Cioè questa nomina fa presumere una mala fede da parte del terzo contraente? O addirittura tutela l'affidamento del terzo contraente perché, per l'affermazione contenuta nella legge, che di tutto ciò che non è previsto nel decreto di nomina, il beneficiario conserva la sua capacità? Di fronte a questa incertezza rimane resa difficile la circolazione dei beni, aumentano le perplessità dei contraenti, rimangono i dubbi di tutti gli operatori giuridici e in particolare dei Notai. Grazie e scusate se ho abusato.

## **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Abbiamo seguito tutti con molta attenzione, Notaio, quello che lei ci diceva, perché effettivamente è entrato nel cuore, così come il Professor Bonilini, del problema. La difficoltà che abbiamo incontrato in questi mesi è quella proprio di stabilire se la totale

incapacità di intendere e di volere possa andare d'accordo con l'amministratore di sostegno nel momento in cui l'amministratore di sostegno deve in qualche modo entrare in relazione con il beneficiario. Quindi è vero che noi dobbiamo proteggere in modo più efficace e quindi come protezione può essere sufficiente l'amministratore di sostegno. Però tutta la norma che dice: "Partecipa, parla col tuo beneficiario"; in presenza di una persona totalmente incapace di intendere e di volere, abbiamo ritenuto che non potesse essere correlata, per cui non abbiamo nominato l'amministratore di sostegno e siamo ricorsi all'interdizione. Mi rendo conto che è un fatto molto delicato che la giurisprudenza poi, di volta in volta, prenderà in considerazione. Così come noi in modo molto più modesto siamo ricorsi al Sindaco di Morsano al Tagliamento, non al Sindaco di Roma, ma mi consola il fatto che il nostro Giudice tutelare abbia stabilito che sia acceso un conto corrente, abbia stabilito il rendiconto, abbia addirittura stabilito il limite di spesa mensile che l'amministratore di sostegno può attuare e quindi cerchiamo anche noi di sforzarci in questo senso.

Ci fermiamo per 15 minuti, c'è un piccolo break e poi ci ritroviamo.

§§§

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Il Dott. Trentanovi lo conoscete, è Presidente di sezione al Tribunale di Venezia, purtroppo o fortunatamente ci conosciamo da molti anni, segno evidente del tempo che passa. Sicuramente lo ascolteremo con grande interesse.

### **DOTT. SERGIO TRENTANOVI**

Professore, io la prego di allontanarmi il microfono quando parlo troppo forte, perché al di là di tutto sono toscano e mi appassiono, e poi non c'è in realtà materia, credo, più appassionante dell'essere umano. Questa legge ci provoca proprio perché tocca, secondo me, il nostro rapporto con l'essere

umano in difficoltà. Sembrano parole, parole, parole, forse lo sono, però lo sono da parte di un vecchio Magistrato forse rimbambito – senza forse dice giustamente l'amico! – che però ritiene ancora che sia suo compito quello di applicare fino in fondo, per esempio, certe riforme, soprattutto se sono riforme culturali secondo me epocali, realizzate bene, realizzate male, con grandi limiti, con grandi contraddizioni, ma che esigono un sacrificio immane.

Io vengo qui oggi tornando da un tour per interdizione trasformata in amministrazione di sostegno. Chi mi conosce sa che pressoché tutti i giorni circolo nella provincia di Venezia – rectius soprattutto nella zona di Venezia e zone che rientrano nella circoscrizione del Tribunale di Venezia, eccetto le sedi staccate, per le competenze del Giudice tutelare limitata alla sede centrale; solo come interdizione ho la competenza anche, abbiamo la competenza anche per tutta la provincia di Venezia, diciamo, per tutto il circondario – circolo perché ritengo che non potendo contare su altre forze il Presidente della sezione debba interpretare questo ruolo, che secondo me è fondamentale: quello del Giudice tutelare. Ovviamente ci siamo sentiti, siamo in adesione con tutti e sei i componenti della sezione, oltre che con il Presidente del Tribunale: il Giudice tutelare in particolare ha questa situazione delicatissima di sconvolgente – perdonatemi, nonostante tutti i limiti – novità, che è quella dell'amministrazione di sostegno.

Mi diceva mia moglie ieri sera, scusatemi se vi cito: “Ma dovevi proprio diventare Presidente di sezione a Venezia per fare il commesso viaggiatore?”. Ha ragione, è vero, ma non posso farne a meno visto che altri non possono tecnicamente essere distolti da un'attività giurisdizionale, che pur continua, in materia di famiglia, persona. E allora ho ritenuto, con l'adesione degli altri, di ritagliarmi per me questa situazione e di fare io il commesso viaggiatore, perché noi riteniamo che il Giudice tutelare non possa essere delegato a un G.O.T. e debba sentire personalmente, come dice la legge, ove occorra – e non è più l'impossibilità, ricordiamolo, non è più l'impossibilità di interdizione – recarsi nel luogo in cui si trovano i beneficiari. I beneficiari:

parola nuova e, a mio avviso, al di là di tutte le traversie, delle problematiche di Diritto Comparato, sconvolgente, perché ci riporta ai grandi principi della Costituzione. Permettetemi, sicuramente vi sono stati.. ho sentito l'intervento del Prof. Bonilini, l'intervento del Notaio, ovviamente molto più pregevole di quello che potrà essere il mio: io ho uno scrittino che ho lasciato lì, che è quello fatto in relazione al primo convegno che è stato organizzato dalla formazione centrale del Consiglio Superiore della Magistratura a Venezia; sono una settantina di pagine buttate giù sui temi dell'amministrazione di sostegno, ma ci sono anche gli errori, non ho fatto in tempo a correggerli e chiedo venia, e prendeteli con gli errori. Poi questa legge è un errore in continuazione, nel senso che quando tu leggi quello che hai detto o scritto ti accorgi di aver detto qualcosa di imperfetto, perché laddove l'oggetto è l'essere umano, ogni volta ti devi approssimare con una diversa specializzazione a quell'essere umano mutante continuamente che ti viene proposto davanti, e quindi leggere in un'altra piega.

Dicevo: i grandi principi. I grandi principi sono il personalismo, e questo è il primo principio, il solidarismo e permettetemelo, la sussidiarietà. Credo che se noi non leggiamo soprattutto questi tre grandi – poi ne ho scritti altri, ne ho ricopiati, ripresi altri, e sono pochi – ma ora se noi non partiamo da alcuni rischiamo di non.. Ecco: personalismo, che cosa significa secondo l'esperienza giudiziaria di Venezia, che vede, non scandalizzatevi, 398 procedimenti di amministrazione di sostegno? Credo che siamo il numero più alto d'Italia. L'interpretazione non è certamente né estensiva né restrittiva: è una interpretazione fatta assieme, in buona parte assieme, ai responsabili di servizi sociosanitari, assieme alle organizzazioni, con i limiti che sono stati apposti. Per esempio uno dei grandi limiti è quello dell'attualità, è bene evidente; c'è stato uno dei ricorsi respinti in questo senso, ma era pacifico che dovevano essere respinti: 398! Oggi alle 11 erano stati iscritti 398 procedimenti di amministrazione di sostegno. C'è oggettivamente, nella forza delle cose, compresa la forza del fatto che non abbiamo avuto tempo a preparare una involontaria ostruzione culturale di un'applicazione giurisdizionale

o giurisprudenziale in questa materia in molte altre zone – io parlo per il distretto di Venezia – involontaria, quella che ritengo involontaria, consapevole, necessitata se volete.. lo vado in giro, tanto per essere chiari, in alcuni casi mi devo pagare il taxi, posso permettermelo, perché sono anziano, perché ho uno stipendio, forse, quasi uguale forse a quello del Presidente. Ma non è esigibile da tutti, credo che non sia esigibile. Posso prendere il vaporetto se non ho il motoscafo, però nei limiti, e quindi pensiamo a questo spostato in tutta Italia e capite le difficoltà di applicarlo. Una legge che secondo me rivoluziona, e lo dico sommessamente, con estrema umiltà, perché quando ci si avvicina agli esseri umani e ci si avvicina da una posizione apparentemente dominante credo che l'unico atteggiamento sia l'umiltà e lo spirito di servizio, sennò si fanno disastri, e soprattutto volare bassissimo. Questo cerco di farlo costantemente, può succedere anche che per errore non avvenga, però è una mia costante. Avvocato Giordano, avevo promesso di citarla: è vero o non è vero? E' una mia costante. Ricordatemi di volare basso, di usare il meno possibile dei poteri che sono previsti per il Giudice tutelare. Dicevo, una rivoluzione. Perché? Perché secondo me progressivamente, usiamolo, perché capisco che questo può essere criticato, si supera il concetto di capacità di agire, si mette con questa legge un gradino gradone verso il superamento e il concetto di capacità di agire, cioè non ci si muove più dall'ottica, nonostante le esigenze notarili, in attuazione dell'Art. 2 della Costituzione, diritti inviolati dell'uomo; non ci si muove più ex ante, poi ex post – le categorie dell'ex post sono le categorie del Giudice e quelle le possiamo vedere dopo – non ci si muove più ex ante nel regno del giudizio, dell'accertamento, della capacità. Accertamento tipico, quesito medico legale: è capace di intendere di volere per infermità di mente abituale o no? E' gravemente scemata la sua possibilità, o meglio, non è totale, ma è parziale? E avevamo il vecchio istituto dell'immobilizzazione. Questa legge vorrebbe mettersi, credo, dal punto di vista della persona non autonoma e quindi si muove nel regno, scusatemi, della possibilità. Alla persona non autonoma non interessa la categoria giuridica della capacità, gli interessa la sua possibilità di muoversi, quindi non la capacità di agire, ma la

possibilità di azione. E' difficile, non è stato sviluppato fino in fondo, ma credo che questa legge tendenzialmente voglia muoversi in questo senso o, in attuazione dei principi della Costituzione, debba essere letta in questo senso.

Dice l'Art. 1: "Con la miglior limitazione possibile della capacità"; il regno della capacità limitiamolo il più possibile, il regno del giudizio; ma aiutiamo le persone prive in tutto o in parte dell'autonomia nella vita quotidiana mediante intervento di sostegno temporaneo o permanente. E' il concetto solidaristico dell'Art. 230, che per la prima volta, scusatemi se dico anche questa banalità assolutamente suscettibile di critica, per la prima volta non si parte dal punto di vista dell'ordinamento. Perfino la legge sulla chiusura dei manicomi è partita dal punto di vista dell'ordinamento, pur così sconvolgente e pur così senza creazione di strutture adeguate; però è partita dal punto di vista della tutela e della non tutela della società di fronte a certe problematiche di "pericolosità"? Non lo so. Certamente per esempio la legge sugli handicap parte dal punto di vista del familiare che si trova la persona con handicap, per favorirlo. Questa legge parte dal punto di vista della persona non autonoma. Certamente solo a causa – calmo, mi dico, calmo signor Giudice tutelare! – solo a causa di un'infermità o di una menomazione fisico/psichica, su quello non ci piove: l'elemento causante ci deve essere, questo accertamento, che se mi si permette, incidentale, questa cognizione sommaria della causa della disautonomia, ci deve essere. Perché il carcerato non è autonomo, lo sappiamo anche noi, non può essere che, di per sé, solo perché è tossico non è autonomo, non basta: occorre qualcosa di più, occorre che questo si tramuti in una patologia. Non può essere che perché straniero non è autonomo. Non può essere che in previsione di una mia operazione – lì ci sono gli istituti del mandato, della procura – no, in previsione di una mia operazione, quindi di una mia futura incapacità, agisco oggi, Giudice tutelare, per fare un procedimento di amministrazione di sostegno. L'attualità ci deve essere, quindi i paletti devono essere messi, altrimenti abbiamo la scelta, con la possibilità di quella procura articolata con fissazione dell'incarico, che io totalmente

condivido e che io ho suggerito quando mi è stato domandato, ma non è pensabile nemmeno, oltretutto non è possibile, perché l'accertamento delle condizioni deve essere in quel momento, una possibilità di accertamento, non dico l'accertamento, ma la possibilità di accertamento. Però il regno del bisogno è enorme. Quando qualcuno ha parlato di milioni, ed è stato giustamente sottolineato da alcuni che forse erano troppi, temo – ahimé! – che non si sia allontanato da una realtà effettuale poi di troppo. Questa è la situazione che riguarda l'anziano? No, per fortuna questa legge ha rifiutato questa categorizzazione; per fortuna, ma quello che è l'anziano portatore di Alzheimer sì. E quanti ce ne sono? Quanti entrano nelle nostre case di riposo consapevolmente, avendo sottoscritto la propria volontà di lasciare la residenza e di entrare? Questo è un regno di applicazione dell'amministrazione di sostegno, perché se non posto a casa e non vuole consapevolmente adire l'albergo o la struttura protetta, buon Dio, quale altro campo ci può essere, se non questo? Qui deprivi la persona di essenziali diritti esistenziali, non solo del patrimonio. Ecco un'altra inversione di tendenza. Questa legge il patrimonio lo mette dopo. Forse io sbaglio: per me è passione, sono un vecchio rimbambito che ha ancora passione; forse è sbagliato: dovremmo essere asettici, ma io credo che l'asetticismo faccia disastri peggio di quello che riesca a fare la mia, stavolta sì, incapacità. Quindi mi sento vicino quando coopero con il beneficiario, essere umano sofferente, con i familiari, anch'essi esseri umani sofferenti, con i servizi sociali spesso preparati e talora impreparati, ne parlavamo un attimo fa con l'Avvocato che li segue per Venezia; quando parlo con l'Avvocato Giordano è proprio per questo, perché è l'Avvocato del Comune di Venezia in questo settore e quindi abbiamo un rapporto continuo di scambio, perché qui non c'è la separatezza, non c'è il giudizio ex post tipico della giurisdizione, qui c'è il pieno coinvolgimento, qui trova espressione quella cooperazione prevista dal 344 secondo comma: il Giudice tutelare può chiedere l'intervento dei servizi quando gli scopi dei servizi corrispondono a quelli suoi. Ma qui che cos'è lo scopo? Quello di valorizzare in sé e nell'ambito delle sue relazioni sociali l'essere umano in difficoltà, non autonomo, che non sa cioè darsi da sé

un valore. Quindi il campo di applicazione è vastissimo. Per fortuna, per noi a Venezia sarebbe interessante: io l'ho mandata al Procuratore Generale, che credo ne sia interessato. Abbiamo anche pochi casi che riguardano il problema della salute e della cura obbligatoria, anche lì da affrontare con mille cautele. Solo un demente, credo, potrebbe approcciare questa materia dimenticandosi nell'articolo della Costituzione che dice che nessun trattamento obbligatorio può essere imposto se non per disposizione di legge; però bisogna vedere che cosa può essere richiesto; e sono casi marginali: su 398 sono tre o quattro che mi sono capitati a Venezia, quindi sono rare adis. Ma questa questione non si può dire estranea alla problematica, è anche questa una problematica possibile; perché o si dice che il medico fa il soccorso, per esempio, di necessità, e questo va benissimo per l'intervento di urgenza: è chiaro, non è che puoi, a fronte di un incidente stradale in cui devi amputare sennò ti muore l'essere umano, stare a fare un ricorso al Giudice tutelare, solo un deficiente potrebbe pretenderlo; ma laddove c'è per esempio una patologia, diabete in particolari forme, che imponga, pena cancrene estensive, una determinata amputazione, lì potrebbe esserci il campo, ma non è che la risposta deve essere univoca, devi prima valutare se quel soggetto è libero, è in grado di autodeterminarsi: perché uno si può anche voler buttare dalla finestra, buon Dio, e io, al di là del cercare di convincerlo, non posso andare. Questa roba non è compito minore: dobbiamo capire che sta diventando il compito principale se ce l'hanno affidato, e sennò lo dovevano affidare ai Prefetti, o a chi? Anch'io sono d'accordo che il Giudice non dovrebbe intervenire ex ante, ma a chi potevano affidare questo compito? A chi? Chi potevano supporre avesse una competenza anche di sensibilità territoriale? Perché devi conoscere se per esempio in quel caso, 413 terzo comma, tutto quello che si poteva fare con l'amministrazione di sostegno è insufficiente per la protezione; devi riconoscere in quel caso la realtà, non è un discorso astratto, è un discorso molto concreto. La categorializzazione dell'interdizione certamente la ritengo residuale; fra l'altro non è che la ritengo, la legge la ritiene residuale: non può il Giudice; non è che possa non, non può, che è una cosa diversa. Cioè il

Giudice, onestamente ritengo che sia soggetto solo alla legge, ma che alla legge sia soggetto, o per lo meno io ho sempre fatto il Giudice pensando questo, cioè che non ci fosse il libero arbitrio per il Giudice. Beh, la legge oggi vieta di interdicerlo, di vietare il mondo delle relazioni giuridiche, l'incapacizzazione totale; nonostante le attenuazioni che ti dà l'interdizione, vieta quando non è necessario, si può discutere che cosa significhi, per assicurare l'adeguata protezione. Il che significa che devi tentare tutte le strade prima di. Solo dopo aver fatto un giudizio, consapevole di averlo fatto, un giudizio concreto, mirato, perché la legge è così stupida da dire: "Signor Giudice, ti devi muovere te e andare a vedere in loco". Ma che cosa te lo fa fare? E poi in fondo la minestra calda si raffredda. Ma lo dice perché in molti casi solo andando lì ti potrai rendere conto qual è la situazione, e questo non è un discorso astratto, perché le possibilità dell'uomo non sono astratte capacità, sono concrete; e solo dove è impossibile trovare nel contesto di possibile apertura relazionale del soggetto, quindi famiglia, vicini di casa, servizi, una possibilità alternativa, lo puoi, per la sua protezione, esclusivamente per questo, interdire, cioè puoi vietare a lui il rappresentarsi del mondo giuridico al di là di tutto.

Lo so, sono 2000 anni di storia culturale che si sconvolgono; e dicevo prima che quello che io mi permetto di deprecare è il fatto che questa legge, secondo me, con tutti i suoi limiti.. lo sono abituato però a cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto, sennò non farei neanche questo mestiere, perché non mi piace giudicare le persone, non l'ho mai fatto; mi direte: "Sei un cretino, non è vero". E' vero, è vero! lo ho dato anche 20 anni, ma non mi sono mai permesso di giudicare quell'essere umano che era davanti a me. Parole? No non sono parole: esperienza vissuta, nei miei limiti modestissimi. Allora qui devi valutare lì le sue possibilità, movendoti te. Allora la categoria della possibilità anziché l'incapacità, che discende dall'attuazione, per la prima volta, della concezione personalistica: la possibilità a fronte della difficoltà a causa della patologia, dell'impossibilità. Come dice la legge, il 404: "parziale o temporanea", che significa anche totale o permanente o abituale, ovvero parziale o

temporanea, permanente, abituale, grave, meno grave. Il problema non è la comprensione della gravità, ma la comprensione delle esigenze e dei limiti dell'autonomia del soggetto. Questo secondo me è una svolta copernicana che doveva essere preparata un pochino di più nella coscienza, per esempio, di noi Giudici, perché cade a costo zero, si dice; non è proprio esattamente così, per la verità, secondo me: si può leggere a costo zero, ma la norma che parla, per la verità, del costo zero, della mancanza di oneri dello Stato, parla in riferimento al 408. Quindi, attenti, un problema è il finanziamento: si può dire che questa legge non ha sufficiente finanziamento, ma l'affermazione di principio all'incontrario non la fa, perché dice: dall'applicazione della disposizione dell'Art. 408, cioè dall'applicazione della disposizione sulla scelta dell'amministratore di sostegno, non sull'istituto dell'amministrazione di sostegno, altrimenti avrebbe detto: "dell'Art. 404 e seguenti", "dell'Art. 408". Non è che se mi piglio Hopenhaimer quando faceva le bombe atomiche, perché voglio un grandissimo fisico, o Fermi, lo Stato può pagare il grandissimo fisico per la scelta che ha operato o designato il beneficiario, oppure opera il Giudice tutelare. E' questo che vuole dire la legge. Non è che se io prendo una persona eccezionalmente qualificata posso pretendere che me la paghi lo Stato, questo non può derivare un nuovo maggiore onere a carico del bilancio dello Stato. Ma non è che si faccia l'affermazione che da questa legge non derivino, secondo me. Cioè si può dire che la legge è a costo zero, perché non ci sono gli stanziamenti, per lo meno i capitoli di bilancio interessati non sono quelli giusti e non sono quelli sufficienti, ma non perché sia vietato dalla legge, secondo me. Allora questa legge però non è stata, al di là dei costi, preparata, perché credo che sia un tessuto sicuramente non capace, lasciatemelo dire, di sopportare i 400 casi di Venezia. Ma guardate che se non si danno certe interpretazioni oso pensare che Venezia non sia luogo delle sfortune umane, oso pensare che Venezia sia un simbolo, quello che a Venezia vale per Padova, vale per Verona, vale per Milano e vale per Roma, più o meno. Quali sono le interpretazioni giurisprudenziali, secondo me, difformi dallo spirito della legge? Poi fatte per bene, fatte dai grandi

Magistrati, fatte da persone a cui non sono degno di legare i lacci delle scarpe, sia chiaro; fatti in assoluta buona fede, fatti per situazioni emergenziali, situazioni di necessità, tutto ciò lo do per pacifico. Ma quali sono? Una: quella che per fare ricorso ci vogliono gli Avvocati, oserei dire, oltre che contraddetto, non solo da lavori preparatori, non solo dal testo di tutta la sistematica normativa, ma è contraddetto per tabulas, oltretutto dall'Art. 406, che mette fra coloro che addirittura sono obbligati al ricorso dell'amministrazione di sostegno, ma chi? I responsabili dei servizi. Siamo in un discorso di competenza diffusa che riguarda anche il metodo di medicina generale, perché anche lui è responsabile del servizio, assistenza alla persona, non l'infermiere dell'Ospedale, ma il capo reparto, o meglio, il Primario, certamente sì che è responsabile della terapia della persona. Allora non si può neanche ipotizzare che debba pigliarsi un Avvocato a spese sue per fare il ricorso, lo capiamo. Secondo me non è questione di raffinati discorsi giuridici, che al limite ti possono dimostrare anche tutto il contrario. Non è così credo. Ma tutto si può dire. Il Diritto, secondo alcuni, è l'arte del possibile. Però vorrei sapere come si coniuga, per esempio, con una norma che dice che: "Ragioni per cui si chiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti". Voglio dire, ci pensate a un Avvocato che si possa dire, a un tecnico che si possa dire: "se conosciuti"? Che non può andare all'ufficio anagrafe o allo stato civile? Pensiamo a questo. Non occorre ulteriori argomentazioni di stretto Diritto, che lascio, ma insomma è evidente, oserei dire due più due fa uno e mezzo sennò.

Altro problema: la problematica – mi permettete che invada un campo, che non è solo esperienziale – dell'interdizione rispetto all'amministrazione di sostegno. Io non ritengo affatto che l'area della patologia psichica sia l'unica area di applicabilità di questa legge, che si estende per tabulas, perché lo dice la legge, a tutte le altre menomazioni, anche fisico/psichiche, al di là delle possibilità giuste e dei giusti limiti che il Giudice tutelare, a fronte di un certo tipo di procedimento, deve emettere. Il Giudice tutelare la prima cosa che deve fare deve consacrare che cosa? Quello

che gli racconta il beneficiario e perciò ne sentirà i diritti, le esigenze, i bisogni, gli interessi, le aspirazioni, dice la legge come norma poetica: è la prima volta che a un articolo del Codice Civile si parla di aspirazioni del soggetto. Ma sono aspirazioni forse anche giuridicamente più rilevanti di quelle dei figli, perché in caso di contrasto può intervenire il Giudice tutelare. Lo dice il 410: bisogni, interessi, desideri, scelte, 408, aspirazioni, designazioni, incarichi. E' chiaro che se, per esempio, di fronte a una disautonomia non fisica di un soggetto, magari con ricorso proveniente da terzi, sarebbe stupido il Giudice tutelare che imponesse, ma qui è un problema di disponibilità umana, che purtroppo non è categorialisticamente esclusa, non credo che esistano categorie immuni da questa, nemmeno i Notai e nemmeno i Professori universitari, nemmeno i Medici Legali, mi assicura il Dott. Donadello, solo gli Avvocati ne sono immuni! Quindi il discorso del passaggio all'interdizione è estremamente pericoloso. Ci sono dei provvedimenti, li constato, senza nessun atteggiamento censorio. Sia ben chiaro: il Dott. Trentanovi non vuole insegnare niente a nessuno! Ho avuto plefore di uditori, l'unico forse elemento positivo che mi è stato, credo, riconosciuto è quello che non sono mai posto in un atteggiamento di: "Ti insegno questo". No: io imparo questo interagendo con te. Però cosa succede? Respingere, come avviene in alcune sedi o in alcuni casi, con una forma quale che si vuole, tipo respingere il ricorso o non luogo a provvedere sul ricorso, perché si ritengono sussistenti i presupposti dell'interdizione, questa categorializzazione dell'infermità di mente come situazione a sé che avviene nell'ambito del distretto di Venezia, non certo a Venezia, ma nel distretto di Venezia, io la ritengo pericolosissima. Lasciamo stare se sia *secundum legem* o, come credo io, *contra legem*, ma è pericolosissima. Significa l'espropriare, mi pare che sia venuto fuori, al beneficiario in primis, ai suoi familiari in secondo, all'entourage sociale che lo circonda in terza via, il diritto di supplire alla disautonomia del soggetto nella maniera più appropriata e quindi a non ricorrere a uno strumento che totalmente annulla la possibilità di interagire giuridicamente rilevante del soggetto. Quindi è francamente con un po' di perplessità che vedo provvedimenti tipo: respinge il ricorso,

dispone la trasmissione al P.M. per promuovere il procedimento di interdizione, al di là dei problemi di compatibilità che ci sono col 413, in cui si parla di "cessazione" e quindi di trasmissione da parte del P.M. solo in caso di cessazione, il che fa supporre che si sia, come diceva prima il Notaio, tentata inانعمamente la strada dell'amministrazione di sostegno, e a fronte del suo fallimento, in mancanza di alternative. Tenete presente che i servizi sociali possono essere tenuti, ma il Giudice può, il 404 dice: "può", quindi, quando ritiene che la mancanza di autonomia non sia evidentemente sopperibile dalle forze della persona e del suo entourage o non sia sopperibile conformemente alla volontà del soggetto. Interpretazioni diverse rischiano di generare lo Stato totipotente. Quindi quando parlo di sussidiarietà come il terzo principio cardine di questa normativa.. anche se, a differenza della parallela anteriore legislazione tedesca, non è esplicitamente affermato, perché qui non ci sta scritto, diciamo; per la verità non ci sta scritto nemmeno proprio esattamente personalismo e solidarismo, ma li si ricava con estrema facilità, ma secondo me si ricava anche il concetto di sussidiarietà, se non altro nella scala, perché si parla di beneficiario, la prima persona che può ricorrere; i familiari, con quella concezione allargata che si estende al convivente, alla persona convivente prevista dalla legge; si parla di responsabili dei servizi sociosanitari preposti alla cura o all'assistenza della persona; infine di Pubblico Ministero solo quando non siano intervenuti efficacemente gli altri. Allora questo concetto di sussidiarietà, bypassarlo attraverso una mera trasmissione dal Giudice tutelare al Pubblico Ministero, lo ritengo francamente pericoloso.

In un qualche posto in cui sono andato a parlare, che non posso precisare, lasciamolo nell'incondizionato, un genitore mi ha detto: "Dott. Trentanovi – abbiamo parlato prima, la mattina, con gli assistenti sociali e il pomeriggio con i genitori – lei mi ha convinto: io ho un figlio tetraplegico, ho combattuto 20 anni per evitare di ricorrere all'interdizione, perché lo ritenevo un istituto che annulla – non parlava con la parola "istituto", ma il concetto era questo – che annulla la persona. Credo che l'amministrazione di sostegno sia una buona strada, però un mio amico ha un figlio in condizioni

analoghe al mio, tetraplegico, ha fatto ricorso per l'amministrazione di sostegno, si è trovato un provvedimento del Giudice tutelare che dopo avergli respinto il ricorso ha informato il Pubblico Ministero per procedere per l'interdizione. Che devo fare?". Mi sono permesso di dirgli: "Beh, lei vive qui, non faccia il ricorso, santo Iddio! Perché la cultura è una bella cosa, ma il figlio proprio è meglio!". Quindi stiamo attenti a superare il principio di sussidiarietà e andiamoci piano anche nell'intervento. Certo tutto dovrebbe essere preparato, dovremmo essere preparati anche noi Giudici ad intervenire su materie così delicate, perché è estremamente pericoloso. In questo io critico la legge: non ha sufficientemente preparato, prima ancora che non ha sufficientemente dato mezzi; non ci ha sufficientemente preparato a questo totale cambio di mentalità in fondo al quale comunque, amici miei, c'è l'uomo. Vi ringrazio.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Non si può dire che Sergio Trentanovi non sia appassionato alla legge, la vive proprio con molta empatia, che non gli fa perdere di vista neanche gli aspetti giuridici, quindi il suo quadro di personalismo, sussidiarietà, solidarietà ci richiama ai contenuti profondi della legge. Rimane comunque irrisolta questa dicotomia tra l'amministratore di sostegno e l'interdizione: non credo che ne usciremo facilmente, e questo perché dobbiamo vederla in un quadro generale, perché se vediamo i singoli segmenti evidentemente propendiamo per l'una o per l'altra soluzione. Vista in un quadro generale dovremo anche comprendere perché il legislatore ha ritenuto di lasciare l'istituto dell'interdizione, lasciamo perdere l'inabilitazione, e quindi correlarla a quella dell'amministratore di sostegno. I suoi 400 casi la portano già a far conoscere, ma il Comune di Torino che aveva organizzato già la solidarietà di vicinato prima della legge fra amministratori di sostegno aveva 20 mila casi, quindi le dimensioni sono enormi, non è qualcosa di poco conto.

Adesso possiamo, ritengo, aprire il dibattito. Diamo prima la parola all'Avvocato Maglio come rappresentante dell'Ordine, sia per un suo breve intervento e sia per eventuali domande.

### **AVV. GIANFRANCO MAGLIO**

Ovviamente il mio compito doveva essere, all'inizio, quello di portare i saluti del Consiglio e quindi questo faccio prima di tutto, nel senso che il Consiglio dell'Ordine di Venezia, che oggi è qui rappresentato da me, ha patrocinato il convegno e, appunto, condividendo l'importanza sia relativamente alla materia che proprio alla necessità di un chiarimento che doveva avvenire nei primi mesi della sua applicazione.

Devo dire che al di là di questo, dopo aver sentito gli interventi oggi, ho forse più dubbi di prima, nel senso che leggendo la legge mi ero già posto dei problemi: i problemi erano essenzialmente quelli di cercare di capire che cosa significhi capacità ridotta, perché lì avevo già dei problemi a cercare di individuare questo tipo di categoria, anche in considerazione della pluralità dei casi che tutti i giorni possono finire sul tavolo del Giudice, poi però mi ponevo anche un altro problema, che è quello di capire l'origine di questa necessità. Credo che da questo punto di vista un riferimento sociologico debba essere fatto, in quanto se il legislatore ha dovuto, sia pure con ritardo, mettere mano a una materia del genere vuol dire che nella società è accaduto o sta accadendo qualcosa e questo qualche cosa che sta accadendo, a mio avviso, altro non è se non la perdita, lenta, ma purtroppo implacabile, di quei rapporti di solidarietà parentale, di solidarietà familiare più o meno allargata, che erano in altri tempi il presupposto dell'aiuto che si dava alla persona in difficoltà. Venendo meno tutti questi aspetti la società individualistica di oggi non risponde a questi problemi, non li vede, non se ne occupa, non se ne preoccupa. Spesso addirittura all'interno di una stessa famiglia non ci preoccupiamo, purtroppo, del parente in difficoltà, dice: "Si arrangi, ci sono i servizi sociali"; questa purtroppo è la mentalità corrosiva, io la vedo così, di una società che ha perduto dei riferimenti. E allora il

legislatore è intervenuto con una legge, una legge che certo è importante, ma non so cosa potranno fare i Giudici. Adesso, per l'amor del cielo, il Giudice ha indubbiamente un compito difficile qui, se non altro perché dovrebbe ricreare attraverso il suo intervento quel nucleo, oppure cercare di capire se esistono ancora quei riferimenti per poter in qualche maniera reinserire la persona in difficoltà nello spazio che gli è proprio. Qui io sono un po' pessimista, devo dire, perché vedo questa situazione, che è all'origine di questi problemi: pensiamo non solo alle persone anziane, ma pensiamo anche a molti giovani che vivono l'esperienza della droga, persone in difficoltà economica che hanno perso il lavoro, ci possono essere moltissimi casi di disagio, di difficoltà, di fronte ai quali, purtroppo, non è che possiamo pretendere che ci sia sempre il Giudice, ci sia sempre la legge, perché la legge è importante, ma non è tutto; ci sono delle reti di rapporti di valore, rapporti assiologici, che stanno a monte: se una società li perde o li va perdendo, secondo me, ecco, io vedo veramente dei gravi pericoli non solo per l'oggi, ma anche per il futuro. Questo era un po' il mio contributo, che va un po' al di là del discorso giuridico, per cercare di riflettere e forse di porsi degli interrogativi sul fatto che stiamo rispondendo proprio a problemi che la società presenta e che non presentava 20 o 30 anni fa. Grazie.

#### **AVV. FRANCESCO BENINCAMPI**

Una domanda per il Prof. Bonilini su cui, per la verità, mi piacerebbe sentire l'opinione anche degli altri congressisti: come si può contemperare l'esigenza di tutelare e di esercitare nel contempo i diritti personalissimi del beneficiario cui contemporaneamente sia stato nominato un amministratore di sostegno, con particolare riferimento ad un'ipotesi pragmatica cui tutti avete fatto peraltro riferimento, ovvero sia la necessità di compiere un atto terapeutico cui in precedenza il beneficiario si sia sempre fermamente opposto?

## **PROF. GIOVANNI BONILINI**

Io non ho dubbi: l'amministratore di sostegno nulla può, ma nulla può e nulla deve, perché non si può invadere la sfera più preziosa delle persone. Se ciascuno di noi deve potersi esprimere sul trattamento non si può aggirare e sovrapporre alla sua volontà quella dell'amministratore di sostegno. Magari si arriverà a farlo, Dio non voglia, perché altrimenti è terrificante, perché poi arrivati a questo punto gli consentiremo di chiedere il divorzio in nome di, gli consentiremo tutta una serie di altri atti che non sono immaginabili in capo all'amministratore di sostegno. Si pongono anche problemi un pochino più banali. Mi chiedeva proprio due giorni fa il collega di processuale penale se l'amministratore di sostegno può presentare lui querela: io non ci avevo riflettuto quando ho scritto il libro che ho appunto dedicato a questo tema; molto genericamente mi ero soffermato sui problemi in termini generali, sul non invadere la sfera più preziosa della persona, però c'è anche questo problema: può l'amministratore di sostegno avanzare lui querela? Io qualche perplessità ce l'ho. Certo, se il Giudice poi autorizza l'amministratore di sostegno tutto torna, però il problema poi si riversa sul Giudice. Ma il Giudice può arrivare a dire: "Fai questo, fai quest'altro, fai quest'altro ancora"? Perché finché deve dire: "Vendi, compra, investi", problemi non se ne pongono, perché sono materie perfettamente sostituibili; laddove invece non c'è possibilità alcuna di intervento sono il matrimonio, il riconoscimento di figlio e tutta una serie di altre espressioni oltre le quali ci si deve arrestare. Laddove il beneficiario conservi una sufficiente consapevolezza, a mio avviso, deciderà da solo, deve poter decidere da solo. Se questa consapevolezza è scemata, a questo punto allora diventa inevitabile l'interdizione, perché sarebbe peggio poi fare un'amministrazione di sostegno con cancellatura di tutte le capacità, sarebbe troppo, visto che è rimasta l'interdizione. Io mi auguravo che l'interdizione fosse cancellata: l'amministrazione di sostegno si allargava e si restringeva di volta in volta; dal momento in cui però è rimasta io non mi sento di frodare la legge e dire: applico tutto quello che è dettato per l'interdetto al beneficiario, perché secondo me è una

frode, che non è tollerabile, men che meno non è tollerabile dal Giudice. So di non avere risposto adeguatamente alla sua domanda, me ne rendo perfettamente conto, ma non è così facile arrivare a quelle espressioni di certezza in una materia così delicata. In termini molto banali si può dire: “Cosa c’è scritto nel decreto”? Tutto quello che non è scritto nel decreto può essere fatto, perché lo dice la norma, dal beneficiario; però poi, nei casi in cui il decreto taccia, non perché ha voluto tacere, ma perché ha dimenticato, anche questo è un problema spinosissimo. Se ci riflettete un istante non va bene la strada di: “tutti gli atti di ordinaria e tutti gli atti di straordinaria”; o: “gli uni e gli altri”, etc., perché sono formule che contraddicono il testo della norma e lo spirito della norma. Però immaginate anche un Giudice tutelare, che deve elencare la miriade di atti, che può fare il beneficiario da solo, che può fare solo con l’assistenza dell’amministratore o che postulano la sostituzione dell’amministratore. E’ chiaro che i decreti che abbiamo veduto fino ad oggi molto spesso se la sono cavata con atti di ordinaria e di straordinaria. Io qualche perplessità ce l’ho.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Chiedo scusa se intervengo: il Professore ha delle perplessità, io lo escluderei in modo assoluto anche dal punto di vista pragmatico. Ma che cosa facciamo, chiamiamo la forza pubblica per eseguire il provvedimento, come nei TSO? E l’amministratore di sostegno? Chi fa i TSO, l’amministratore di sostegno? Oppure, in contrasto con il beneficiario, il Giudice tutelare emette un TSO e lo passa alla forza pubblica, eseguirlo, fuori dalla legge, fuori dal 32 della Costituzione, fuori dalla legge 833? Non ho mica capito! Direi proprio, io sono tassativo nell’escludere qualsiasi riferimento alla salute e alle terapie coatte. Lo convinci sennò, e sennò muore, come moriamo tutti, è un problema di libertà, ci mancherebbe altro!

## **INTERVENTO**

Io ho sempre pensato che siamo totalmente al di fuori dell'amministrazione di sostegno per gli atti personalissimi, sono fuori. Io penso, come il Dott. Trentanovi, che forse non siamo in tema di capacità in linea generale, ma ammettiamo che si tratti di capacità o incapacità, non riguarda gli atti personalissimi, come non riguarda gli atti della quotidianità. Però abbiamo il 411 quarto comma. Allora se il soggetto è in grado di discernere, di dire qualcosa, di pensare qualcosa, a mio parere non si può non tenere conto della sua volontà, morirà perché non vuole essere curato. Ma se non è in grado, forse anche a causa della stessa malattia, di esprimere i suoi desideri, io credo che l'interesse del beneficiario è tale che si possa applicare il 411 quarto comma. Certo, ho difficoltà per il caso della salute, ma per tutti gli altri casi, secondo me, tutti gli altri atti personalissimi sì, perché altrimenti non ci sarebbe stato motivo di richiamarlo. Quindi non l'interdizione, non è stata applicata, ma alcuni casi previsti per l'interdizione possono essere applicati, quindi di volta in volta si potrebbe, anche a mio parere..

## **PROF. GIOVANNI BONILINI**

Notaio, nei casi in cui l'interessato, quindi quando non era ancora beneficiario, espresse contrarietà a un certo trattamento, gli vogliamo dare..

## **INTERVENTO**

Sono perfettamente d'accordo, perché anche a mio parere la cosa che conta, soprattutto da tenere presente in questa nuova normativa, è la volontà dell'interessato, è sostanziale, per noi è Vangelo, noi dobbiamo rispettarla. Ma quando non è stato in grado di esprimere alcuna volontà forse si potrebbe anche tenere presente.

## **DOTT. SERGIO TRENTANOVI**

Dicendo la mia, che è parzialmente in adesione con quello che ha detto il Prof. Bonilini e quello che ha detto l'amico Lazzaro Antonio, solo parzialmente. Perché dico solo parzialmente? Secondo me, proprio perché l'amministrazione di sostegno è data alla persona, ai diritti esistenziali della persona, prima ancora che ai diritti patrimoniali, su questo non c'è dubbio, secondo me, perché ce lo dice la legge esplicitamente, non implicitamente. Per esempio, il quarto comma dell'Art. 405 non è che glissa: là dove prevede i provvedimenti d'urgenza evidentemente il Giudice, se può fare con provvedimento ordinario una certa cosa, 405 quinto comma.. ai diritti esistenziali della persona, l'amministratore di sostegno è dato anche a quello. Quindi, per esempio, il quarto comma del 405 dice: "Il Giudice tutelare adotta anche d'ufficio provvedimenti urgenti". Ma adesso qui non m'interessa il provvedimento urgente, mi interessa come possibilità per il Giudice di farlo all'esito del procedimento, il 407. Provvedimento urgente per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del patrimonio. Anche, è una delle possibilità, nominando l'amministratore di sostegno. Cosa vuol dire? Il primo approccio che non contraddice minimamente né il 32, né quello che dice il Prof. Bonilini, è che l'amministratore di sostegno è, secondo me, uno strumento che vale a 360 gradi, non a 90, come valeva la concezione per lo meno normale del tutore che sostanzialmente, anche là dove si prevedeva la rendicontazione, limitava alla problematica patrimoniale, eccetto certe situazioni in cui poteva intervenire, la rendicontazione stessa, il rendiconto annuale. In realtà ora, per esempio, non si parla più di rendiconto annuale, o meglio, se ne parla anche, per la verità. Ma in seconda battuta con altra specifica norma sugli obblighi si dice: "Periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al Giudice circa l'attività svolta le condizioni di vita personale e sociale". Questo per dire che il campo è certamente, prima di tutto, quello esistenziale. In questo quadro, fatta questa premessa, non può evidentemente superarsi l'Art. 32 della Costituzione, non può evidentemente e per fortuna, superarsi l'Art. 32 della Costituzione; però io leggo

questo “però” nel senso: attenzione, non è che sia materia estranea, non potrà essere obbligato a trattamento sanitario obbligatorio se non per disposizione di legge, questo è pacifico. Quindi contro una volontà validamente espressa, a mio avviso, anche se sproporzionata, non mi voglio tagliare, che so io, un lobo dell'orecchio, perché mi piace come sono fatto e affrontando i rischi che da questo possono ingenerare, parlo in maniera molto generica, perché potrebbero tutti i casi essere, purtroppo, oggetto di nostra cognizione e non voglio invadere campi concreti, allora è chiaro che in queste situazioni il Giudice deve astenersi; al limite, dato che non può non farlo, di fronte al ricorso, per esempio, del figlio che in questo senso potrà, dovrà, andare a sentirlo, potrà, tra virgolette, magari con l'assistenza di un medico legale, forse il Dott. Donadello sa che in concreto è successo, a cercare di convincerlo, a evidenziare la sproporzione tra un comportamento, e magari questo molto spesso è sufficiente a superare. E' chiaro che però, se c'è una vera libera volontà non malata, e la causa del dissenso non è trovabile nella malattia anche psichica del soggetto, non potrà autorizzare l'amministratore di sostegno a sostituirsi, perché cozzerebbe. Però, laddove nulla sappiamo della volontà del soggetto, a mio avviso è eccessivo pretendere l'interdizione, perché oltre tutto è istituto patrimonializzante ed è impossibile agire sotto il profilo dello stato di necessità, perché lo stato di necessità esiste nei limiti in cui ci sia il rischio attuale, molto spesso questo non sussiste, in questi casi. Allora è questo in cui deve poter, in astratto, con tutti i limiti, con tutte le attenzioni, intervenire anche l'amministratore di sostegno, procedura snella che secondo me è legittima.

## **DOTT. LEONARDO MILONE**

Mi pare che ci siamo dimenticati un richiamo che è stato fatto e cioè che questi problemi di cui stiamo parlando potrebbero essere in parte risolti con due istituti che da tanti e tanti anni stiamo chiedendo: cioè il testamento biologico e la procura in previsione della propria incapacità. Questa è una prima affermazione. La seconda: io nelle mie opinioni porto un peccato di origine, io rifiuto l'interdizione, la rifiuto, e la rifiuto non tanto

come mia coscienza personale, forse non si è capito, ma perché in altri Stati è stata già rifiutata, o per lo meno è stato trasformato l'ordinamento in maniera tale da rendere assolutamente inesistente o veramente residuale l'interdizione e l'inabilitazione. Ho detto anche che ho cambiato idea, e a questo mi riferivo anche al competitino; cioè io sostenevo prima, da interprete della legge, che il legislatore era stato molto chiaro e aveva detto: "Il provvedimento del Giudice deve avere un contenuto analitico". Teoricamente perfetto! Di fronte poi all'esame dei provvedimenti, alcuni effettivamente hanno avuto un contenuto analitico; altri provvedimenti, diciamo, in disapplicazione della legge: per questo ho parlato di quella funzione particolare del Giudice, nell'ipotesi di incapacità di intendere e di volere non hanno applicato l'interdizione, anche perché l'interdizione dev'essere necessaria, cioè ci deve essere un problema di necessità. Allora, nell'ipotesi del tetraplegico di cui parlava prima il Presidente, ma per quale motivo interdire il tetraplegico, che in effetti sta lì curato dai propri genitori che respingono l'idea di avere un figlio interdetto, e non nominargli un amministratore di sostegno, magari ricorrendo a quella categoria generica su cui ancora dopo decine di anni parliamo per individuarli, del divieto degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione? Abbiamo raggiunto lo stesso risultato, abbiamo disapplicato l'interdizione, abbiamo disapplicato la legge, però abbiamo fatto un servizio utile al tetraplegico. Tutto qui.

### **DOTT. DAMIANO DONADELLO**

Non so se sono l'unico medico presente. Il tetraplegico non va certamente interdetto, ma ai sensi della legge; perché non può, non necessariamente con questa dizione si trova in uno stato di abituale infermità di mente, anzi, probabilmente da qui in su è l'unica parte che gli è rimasta. Quindi non vedrei come applicare l'interdizione al tetraplegico. No, perché magari dice: "Il tetraplegico è il coma apallico", no, purtroppo qui, scusate, tetraplegico è tetraplegico.

## **DOTT. LEONARDO MILONE**

Forse abbiamo parlato di tetraplegico in misura ridotta, per motivi di umanità: non è il tetraplegico che conosciamo cosciente, è il tetraplegico incosciente. Allora anche in quel caso..

## **INTERVENTO**

Questa è diretta al Presidente, Dott. Trentanovi, che ci scioglia questo dubbio. In relazione all'Art. 418, quando si parla di poteri dell'autorità giudiziaria, il secondo comma, quando parla: "Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno il Giudice d'ufficio o a distanza di parte". Cosa si intende per quel "Giudice"?

## **DOTT. SERGIO TRENTANOVI**

A mio avviso, tenete presente che io mi accaloro, ma perché sono così, poi pronto casomai a cambiare idea e ad accalorarmi su idee diverse, sia chiaro. Al di là della passione per l'uomo, che credo che nessuno possa negarmi, perché sono fatto così, non è colpa mia, neanche merito, però al di là di questo non credo di essere un immobile o immobilista nelle idee. Quindi se mi accorgo che l'idea è sbagliata la cambio. Quindi quando anche mi accaloro non è che dico la verità, la verità la dice un altro signore, secondo me, chi ci crede, non la dico certo io, ho un senso molto relativo della giustizia umana e in particolare della mia povera pace quotidiana. Detto questo, cosa significa? Il Giudice d'ufficio: noi abbiamo un procedimento di interdizione, facciamo il caso classico del procedimento d'interdizione. Il Giudice può trovarsi in due diversi momenti culturalmente rilevanti: lo si trova in itinere, cioè durante l'istruzione, quando c'è l'esame dell'"interdicendo", quello è certamente il Giudice, e a mio avviso – avviso convinto, un avviso rafforzato anche da una certa conoscenza del meccanismo processuale di questa normativa, peraltro anche l'esperienza temo, ahimè, mi dia, e anche attraverso la passione, perché a volte le cose si capiscono

credo anche attraverso la passione – il Giudice certamente è anche il Giudice istruttore che provvede; con che provvedimento? Con ordinanza, evidentemente con ordinanza cui eventualmente accede anche il decreto d'urgenza per quella parte in cui nomina amministratore di sostegno provvisorio o comunque detti provvedimenti per la cura e assistenza della persona, ai sensi del 418, e 405 quarto comma. Fin qui è un'ordinanza. Perché il Giudice non mette in atto tutta quella serie di ulteriori meccanismi, che sarebbe chiedere alle parti di precisare le conclusioni, invita le parti a pronunciarsi sul punto; che non è chiedere alle parti di precisare le conclusioni, invita le parti a dire la propria posizione per questo problema di dialettica processuale e ordina la trasmissione. Siamo viceversa, per tutto quello che volete voi, arrivati alla fase delle conclusioni, della precisazione, sono state precisate le conclusioni, si è già in sede di decisione. A questo punto il Giudice trasmette; come sarà? A mio avviso sarà con sentenza più ordinanza; la sentenza quale sarà: respinge, perché se li trasmette vuol dire che ritiene non sussistenti i presupposti dell'interdizione e quindi respinge il giudizio di interdizione, anche perché lo ritenga, per esempio, non solo per mancanza dell'infermità di mente, ma anche per mancanza del secondo requisito, cioè della necessità, per assicurare una adeguata protezione. Io ho scritto una serie di sentenze a Venezia in cui ho scritto questo: non sono state impugnate. Anche l'ordinanza si può impugnare, perché poi vorrei che fosse chiaro, si può impugnare o con ricorso in cassazione o, se ci sono provvedimenti sulla nomina dell'amministratore di sostegno, con reclamo, lo dice la legge, non è che lo dico io, alla Corte d'Appello e ricorso in Cassazione. Quindi le tutele sono quelle. La sentenza respinge il ricorso per interdizione e trasmette l'ordinanza che accede alla sentenza e gli atti al Giudice tutelare per il procedimento dell'Art. 407, codice civile. Eventualmente anche in quella sede adottando provvedimenti provvisori ed urgenti. Questo ritengo che lo dico io, ma lo dice anche, credo, la legge in cui non si distingue il Giudice prima e dopo la cura, durante l'istruzione o dopo, ma si dà privilegio alla celerità, è la stessa ragione per cui è previsto, durante l'interdizione, la nomina di tutore provvisorio.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Noi ci siamo trovati di fronte a questa situazione, perché abbiamo fatto sentenza, perché era già al Collegio e ordinanza, però ho delle perplessità che chiedevo poi al Prof. Tommaseo di chiarirmele, perché la sentenza deve anche passare di giudicato, quindi devo attendere il giudicato, perché l'ufficialità dell'azione per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere fatta dal Giudice d'ufficio? Io Giudice chiudo con una sentenza una domanda del Pubblico Ministero o della parte e poi ne apro una d'ufficio per l'amministratore di sostegno? Ho qualche perplessità.

### **INTERVENTO**

Era la stessa che era sorta a noi, Presidente.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Se noi vediamo la domanda del Pubblico Ministero o della parte, come un unicum comprensivo di tutte e tre le ipotesi allora la cosa mi è più semplice e più pragmatica. E' come se, facendo un paragone penalistico, io non do quella qualificazione giuridica al fatto, ma ne do un'altra, nell'ambito della domanda del Pubblico Ministero, però...

### **INTERVENTO**

Che comunque chiudete con sentenza?

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Noi abbiamo fatto prima delle sentenze e delle ordinanze, adesso però nelle ultime Camere di Consiglio ci stiamo riflettendo e vi confesso che siamo venuti qui anche per avere la possibilità di chiarire questo problema, che non mi pare molto semplice. Non so se il Prof. Tommaseo vuole intervenire adesso o chiarirà domani.

## **PROF. FERUCCIO TOMMASEO**

lo volevo, semmai, affrontare un altro tema, non voglio parlare di questioni processuali. Io partirei da una considerazione di fondo: quando ci si pone di fronte ad una norma, ad una disciplina normativa, bisogna un po' guardare a quello che è il testo, non a quello che si vorrebbe che fosse. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia una sorta di continuum tra la disciplina dell'amministrazione di sostegno e la disciplina dell'interdizione, mettiamoci pure anche l'inabilitazione, perché formalmente il legislatore vi fa chiaro riferimento, e come strumenti di tutela centrati indubbiamente oggi sull'amministrazione di sostegno, che è diventata la via indubbiamente privilegiata. Se è così, e per tornare al tema che mi pare di particolare interesse, quello cioè della possibilità di dare all'amministratore di sostegno un potere che incida sulla sfera personalissima dell'inabile, dare ad esempio il consenso informato ad un intervento medico. Ora, c'è un interessante decreto che sarà pubblicato e commentato nel primo numero di gennaio di "Famiglia e Diritto", di un amministratore di sostegno di un ricco signore che se ne sta in un albergo sulla riviera romagnola, gravemente diabetico, che già ha subito un'amputazione ad un piede, il quale però ha la mania di cibarsi di quantità impressionante di miele; il Giudice tutelare ha autorizzato l'amministratore di sostegno – come vedete la giurisprudenza è varia, in varietate voluptas, e questo anche è il sale della nostra scienza, la varietà, le norme sono difficili da interpretare, ma anche il Diritto vivente non ci dà certamente indicazioni univoche – e quindi è stato dato autorizzazione all'amministratore di sostegno di sostituirsi all'amministrato, al beneficiario, per prestare il proprio consenso. Io vorrei dire una cosa: nel caso dell'interdizione chi dà il consenso al trattamento medico dell'interdetto? Lei che è medico cosa mi dice? Dipende, perché se la persona è assolutamente.. perché questo noi potremmo dire si tratta di un atto personalissimo che forse, nel caso dell'amministrazione di sostegno, potremmo far rientrare in quegli atti della vita quotidiana che l'amministrato ha sempre l'assoluto potere di valutare e di esprimere, di decidere e di

manifestare la sua volontà su queste tematiche. Però io ho comunque forti dubbi su questo, perché, è vero, il trattamento sanitario obbligatorio si attua in un quadro molto delimitato e molto preciso, però credo che il bene della salute sia un bene certamente che deve essere salvaguardato, anche per l'incapace. Quindi la norma costituzionale che vieta un trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge non può essere interpretata in modo letterale, questa norma costituzionale: è sufficiente che ci siano dei congegni normativi che possono essere utilizzati a questo scopo. Comunque questa è un'opinione personale di uno che non è un tecnico sotto questo profilo del diritto sostanziale, domani ci occuperemo di altre questioni. Comunque mi pare che questo provvedimento del Giudice tutelare di non so quale città è di particolare interesse.

#### **DOTT. RICCIO COBUCCI**

Io faccio il Giudice tutelare nel Tribunale di Pordenone e devo dire che in due o tre casi anch'io ho disposto il rigetto del ricorso per amministratori di sostegno optando per l'interdizione e mandando gli atti al Pubblico Ministero. Io l'ho fatto, pur rendendomi conto della innovatività della legge 9 gennaio 2004 n. 6. Mi rendo conto che l'Art. 404 e anche l'Art. 414, in pratica, consentono, di fronte agli stessi presupposti sull'infermità di mente, possono consentire, se le esigenze del soggetto bisognoso lo richiedono, di optare per l'amministratore di sostegno anche di fronte agli stessi presupposti per i quali anche si suole interdire. Il dubbio però sul quale non ho trovato chiarezza nemmeno nel convegno di oggi è esattamente la lettura del 410; il 410 dice: "L'amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il Giudice tutelare, in caso di dissenso con il beneficiario stesso". Si dice in caso di contrasto di scelte o di atti dannosi addirittura l'interessato può rivolgersi al Giudice tutelare. Ora a me sembra che questa norma, che non sempre viene considerata, dia per presupposta una cosa, almeno se non l'ho intesa male io: si informa una persona che è in grado di poter quanto meno cogliere minimamente il significato di quello che si vuole compiere nel suo

interesse. La legge poi non dice “informa ove possibile”, dice: “informa comunque”. Si parla di contrasto di scelte, per cui qui, in altri termini, io ritengo che un presupposto sia quello che il soggetto bisognoso sia in grado, per lo meno in misura minima, di sapersi orientare e di saper comprendere quello che viene fatto nel suo esclusivo vantaggio. Quindi io, da questa norma proprio prevista nell’Art. 410, devo ragionevolmente dedurre o che è una norma dalla quale prescindere come non fosse data, allora io potrei dire: di fronte a un soggetto magari che è affetto da infermità mentale anche totale; però, le esigenze di gestione del patrimonio sono minime e allora a quel punto mi è facile poter dire: opto per l’amministratore di sostegno, però di fronte a un paletto di questo genere io, almeno nelle mie applicazioni pratiche, ho proprio colto come prima linea di distinzione il fatto di dire: il soggetto bisognoso è in grado di poter comprendere, cogliere, quello che si fa nei suoi confronti, oppure no? Se la mia risposta è negativa, perché vedo che non ha alba di nulla, almeno a me viene spontaneo, e nessuno riesce a facilmente a convincermi del contrario, che di fronte anche a un patrimonio, a esigenze molto modeste, però, è difficile andare contro la legge e optare per la forma di tutela recente. Gradirei che qualcuno dei relatori magari mi potesse o indurre a cambiare idea dicendo che il 410 deve essere visto in altro modo o altrimenti prescindiamo dal presupposto giuridico, facciamo un caso umano e allora ci possiamo anche trovare tutti quanti d’accordo.

### **DOTT. SERGIO TRENTANOVI**

Se qualcuno potessi essere io, ammesso e non concesso, diciamo funzionalmente, non per esperienza, coscienza e conoscenza, ma perché esercito di fatto l’attività di Giudice tutelare, direi in limiti sempre di volare basso in cui mi è consentito, direi proprio che mi permetto di dire l’opposto. Cioè il 410 secondo comma, come il 409 secondo comma, sono norme in qualche modo riconoscenti, che riconoscono, secondo me; non è detto che lei non abbia ragione, l’in sé della natura umana, sono come se fossero precetti che le dicono: “La persona ha la sua dignità, i diritti inviolabili dell’uomo sono tanti, a prescindere dal fatto che li

possa in quell'istante esercitare o no", lei si metta in condizione che sia così, dopo di che sarà la cronaca di tutti i giorni a vedere in concreto il suo esercizio. Analogamente quindi, dicevo, il beneficiario dell'amministratore di sostegno può, in ogni caso, compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana, norma evidentemente programmatica, evidentemente costituzionale, in qualche modo, evidentemente espressione di diritti inviolabili dell'uomo; certamente non norma che ci dice, secondo me, che quando la persona non possa compiere gli atti necessari a soddisfare la sua vita quotidiana, per esempio non sappia alimentarsi, non sappia bere, sia magari attaccato ad un respiratore, non rientra in questa possibilità di tutela da parte dell'amministratore di sostegno, sia una persona in coma, per esempio; analogamente direi, per il 410 secondo comma: il fatto che ci sia l'obbligo di rendere edotti, così come lo prevedo io, nel mio schema di decreto, è un obbligo che sussiste a prescindere dal fatto che il beneficiario sia in grado di opporsi, di comprendere, questi sono giudizi. Quello che è essenziale, secondo me, è la manifestazione del suo diritto a conoscere, del suo diritto ad opporsi. In sostanza non sono, a mio avviso, norme di chiusura, ma sono norme di apertura a quel regno del possibile su cui si basa l'amministrazione di sostegno.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Gli nominiamo un procuratore speciale perché operi nei confronti dell'amministratore di sostegno a questo punto!

### **DOTT. SERGIO TRENTANOVI**

Presidente, io le dico quello che intendo io: "Posso avere fallato", diceva Renzo a fra' Cristoforo, parlando di come si era comportato!

### **PROF. GIOVANNI BONILINI**

Io, quanto meno, suggerirei a chi sarà amministratore di sostegno di farsi accompagnare per qualsivoglia atto da almeno quattro

testimoni, perché poi sarà chiamato a rispondere di danni laddove non abbia informato il beneficiario. Il problema sarà quello della prova. Lui deve informare il beneficiario circa qualsivoglia atto, ma come fa a provare che ha informato? Almeno quattro testimoni, torniamo al Diritto Romano!

### **DOTT. LEONARDO MILONE**

Io sono assolutamente cosciente di non convincerla con quello che dirò, però diciamo pure, diamo l'interpretazione come lei ha dato della legge, cosa significa? Che se un colloquio è possibile l'amministratore di sostegno viene nominato, se un colloquio non è possibile, assolutamente interdizione. No, non l'accetto. Perché l'ipotesi che è stata fatta è quella del coma, per esempio, che già si è verificato. Una persona in coma, si richiede per determinati atti la nomina di un amministratore di sostegno: bene, ma allora anche per tante cose, per altre cose; per esempio, una persona assolutamente incapace – un caso del Tribunale di Roma – una persona assolutamente incapace, attraverso i servizi sociali, chiede l'amministratore di sostegno per agire contro le persone che sono tenute al mantenimento della stessa persona inabile; cosa facciamo: perché non c'è un colloquio la interdiciamo? A parte tutto, una sola cosa: si doveva agire per ottenere il mantenimento dalle persone obbligate, quindi immagini che problema sociale grossissimo. Siccome però la persona non era in grado, perché sennò l'avrebbe chiesto lei – qui l'hanno chiesto i servizi sociali – non c'è un colloquio e lo interdiciamo? No, mi dispiace, non accetto questa ipotesi.

### **INTERVENTO**

Allora non si interdirebbe mai.

### **PROF. GIOVANNI BONILINI**

Non si deve interdire più, a mio avviso non si deve interdire più. Il problema è che non si deve interdire più. Laddove però si faccia un'amministrazione di sostegno fotocopia dell'interdizione, allora

non sta più bene, allora bisogna fare l'interdizione. Teniamo almeno qualche distinzione. Ma non sta a noi, facciamo la rivoluzione! O facciamo un referendum abrogativo, o raccogliamo 50 mila firme, o la rivoluzione. A me sembra che la rivoluzione sia un po' proporzionata per l'interdizione. Ma le strade sono queste tre, c'è anche quella della Corte Costituzionale, ma non l'abrogherà mai.

### **DOTT. LEONARDO MILONE**

Ricordiamoci la parola chiave: necessità. Necessità è una parola chiave. Il Giudice deve essere cosciente che quella nomina è necessaria per l'interesse del beneficiario.

### **DOTT. ANTONIO LAZZARO**

Presumo che la discussione sia stata molto interessante. Sono appena sei mesi che la legge è in atto quindi avremo modo di avere le sezioni semplici, le sezioni unite, varie giurisprudenze. Però è bello, le idee sono molto vivaci, ma attendiamo dalla dottrina lumi, noi manovali del Diritto ci adegueremo, però stavolta è la dottrina che deve illuminarci.

Avvocato Albano, lei come Presidente, se vuole chiudere la serata.

### **AVV. MARZIO ALBANO**

Mi pare che sia stata una riunione proficua, indubbiamente ricca di spunti, di interventi. Però ci rendiamo anche conto di quanto ancora ci sarebbe da fare e di dire. Per fortuna abbiamo ancora la giornata di domani, speriamo che sia altrettanto proficua e per adesso un saluto a tutti quanti e arrivederci.

**Sabato 20 novembre in 2004**

**Sessione II**

**DOTT. CONCETTA PRIORE**

Buongiorno a tutti, anche se mi sembra che siamo meno numerosi di ieri, vedo comunque parecchie persone, mi auguro, interessate come ieri. Desidero ringraziare gli organizzatori per avermi invitato. Non ho molti meriti per essere stata invitata a presiedere questa riunione, ma soltanto, forse, l'impegno che ho già avuto nell'occuparmi di questa legge, come è stato ricordato ieri, quando è stata seguita dalla commissione del Consiglio Nazionale.

Io sono andata prima di oggi anche in altre riunioni di lavoro e ho visto veramente, come ho visto ieri e come mi auguro di vedere oggi, un grandissimo interesse, un grandissimo impegno in tutte le zone d'Italia, per lo studio di questa legge. Io mi sono domandata perché. Certo, per imparare il modus operandi senz'altro, ma anche perché forse questa legge era attesa da tanti anni e quindi ci aspettavamo tutti un grandissimo rinnovamento, c'è stata una lunga elaborazione dottrinale, legislativa. Poi ci sono tanti soggetti che hanno bisogno di essere assistiti, come è stato confermato anche ieri in effetti il numero è notevolissimo, e quindi l'attesa per trovare delle soluzioni nuove. Poi la necessità di avere una interpretazione veramente illuminata, che non solo poggi sui principi del nostro ordinamento, ma che interpreti bene i principi informatori della riforma. Io credo che chiunque abbia letto bene la legge, chiunque abbia ascoltato i primi commenti o ha frequentato incontri di studio ha già colto qual è l'essenza della riforma; le norme che sono state introdotte e quelle che sono state modificate nel titolo XII del libro primo del Codice Civile sostanzialmente ci fanno notare che l'oggetto della protezione dello Stato non è più il patrimonio del disabile, è la sua persona. Quindi tutta la riforma, come abbiamo già notato ieri e oggi andremo più nel dettaglio, ma i principi generali li abbiamo già impostati e chiariti ieri, tutta la riforma è impostata su questa scelta, cioè una legge più consona ai tempi, alle esigenze sociali,

a un'evoluzione di costumi, a una presa di coscienza, forse, del maggior rispetto del diritto dei singoli, che ormai a me sembra che si imponga in tutti i campi. Il legislatore italiano era in ritardo rispetto a altri che avevano già, come abbiamo già detto e come sappiamo tutti, altri Stati avevano già o soppresso o integrato o modificato comunque i vecchi istituti simili alla nostra interdizione in abilitazione. Ora diciamo che l'Italia si è finalmente allineata. L'organizzazione protettiva dello Stato oggi, a mio parere, offre una più completa e più giusta forma di assistenza a chi non ha piena autonomia, a chi ha bisogno di essere aiutato, per essere il meno possibile diverso, diverso tra virgolette, in meno possibile in stato di inferiorità rispetto agli altri. Oggi al disabile, a mio parere, che sia menomato fisico o psichico, sono riconosciuti quei diritti fondamentali che secondo la Carta Costituzionale spettano a ogni soggetto. Mi ripeto, non dico cose nuove, le abbiamo lette sicuramente in tanti articoli: la dignità della persona, l'uguaglianza, l'autodeterminazione e la libertà. Di tutto questo veniva privato con l'interdizione, praticamente lo emarginavano socialmente impedendogli qualsiasi manifestazione volitiva. Se questo è lo spirito della riforma noi operatori del Diritto abbiamo, a mo' parere, un dovere: quello di adoperarci affinché la nuova legge venga applicata in modo da realizzare effettivamente quell'innovazione sostanziale che il legislatore ha voluto, cioè far sì che la limitazione della capacità dell'individuo sia contenuta in quei confini strettamente necessari alla sua protezione, cioè a quella della sua persona, dei suoi interessi, non solo patrimoniali, dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Nella commissione del Consiglio Nazionale ho avuto occasione di occuparmi proprio da vicino del progetto, come è stato già ricordato. Il legislatore, a mio parere, proprio parlando con i parlamentari che si sono occupati, che proponevano e che relazionavano sul progetto, tendevano all'eliminazione dell'interdizione e dell'inabilitazione. Noi abbiamo captato con il notaio Milone, il Dott. Calò e anche con i Professori che hanno collaborato con noi per portare a termine, per seguire al meglio questo progetto, noi abbiamo capito che avrebbero anche voluto sopprimere l'interdizione e l'inabilitazione, però questioni politiche non glielo consentivano. In effetti forse, se non era

prematurato da un punto di vista dottrinario, concettuale, era difficile farlo approvare. Quindi la soluzione migliore era quella, anche il Prof. Cendon mi ricordo che era di questa opinione, era meglio che passasse questa legge, come abbiamo detto più volte, non perfetta, incompleta, che comunque passasse. Quindi quando noi giudichiamo che il legislatore non ha ben scelto, perché avrebbe dovuto sopprimere l'interdizione, forse non era così libero di farlo.

Però io mi auguro che tutti questi approfondimenti che si vanno facendo nei convegni ci convincano che forse dipende da noi farla sopprimere, farla abrogare. Cioè, se noi riusciamo ad applicare questa legge, e mi rivolgo naturalmente in particolare ai Giudici, ad applicarla come il legislatore voleva, cioè che fosse sostitutiva di tutta la materia dell'assistenza, della protezione del disabile, noi riusciremo a far sì che venga disapplicata l'interdizione, io mi auguro che sia così, perché nell'amministrazione di sostegno c'è la possibilità di coprire l'intera gamma delle disabilità. Quindi se noi riusciamo ad adoperarla, ad applicarla, ad utilizzarla nel modo che è nella mente del legislatore e che è nei nostri desideri, io penso si possa arrivare ad ottenere una disapplicazione quasi totale che sarà un ramo secco che verrà poi abrogato senza apportare uno strappo a quello che sono le norme generali del nostro ordinamento. Non ho detto niente di nuovo sicuramente, ma è soltanto per richiamare l'attenzione di tutti a una riflessione: oltre che stare a qui a cercare di capire come operare, potremmo tutti, in riunioni di questo tipo, cercare di vedere anche questo secondo scopo, per attuare, per porci il problema e risolverlo insieme a tanti altri di attuare meglio la riforma, di attuarla appieno, lasciando a noi esclusivamente questo nuovo istituto. Credo che da quello che ci dirà il Dott. Calò oggi, che è in particolare un panorama delle soluzioni degli altri Paesi, potrà sembrarci ancora più ovvio quello che forse ho cercato di dire io.

Poi scenderemo più nel tecnico, ci sarà il Prof. Tommaseo, che è sempre di una lucidità incredibile, per cui ci spiegherà come risolvere le difficoltà tecniche, come lui vede anche questa mia speranza; scusate, "mia" mi sembra di essere troppo importante:

nostra speranza. E poi sentiremo anche i problemi tecnici relativi alla parte medica.

Con questo buona giornata e buon lavoro.

### **DOTT. EMANUELE CALO'**

Desidero ringraziarvi del gentile invito. Interrompendo quel galateo che non consentirebbe riferimenti personali voglio anche ringraziare Paolo Pasqualis, facendo violenza alla sua ritrosia. Paolo Pasqualis è una persona che ovunque interviene è una persona straordinariamente positiva, che dà sempre un contributo di altissimo valore, sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista umano, è la prima volta che sono qua, diciamo in casa sua, e quindi sono assolutamente grato di questo che per me è un grosso onore, essere invitato da voi e, come dicevo, da Paolo Pasqualis, persona che ha la stima di tutti noi, sempre per le sue grandi doti. Chiaramente lui mi ha corrotto per dirvi queste cose!

Secondo me, quando si esamina questa nuova normativa ho il sospetto che sia opportuno vedere in quale ambito si colloca, non solo questa nuova normativa, che questo è scontato e non ci sarebbe bisogno nemmeno di incontrarsi per dirlo, però secondo me invece è importante vedere dove si colloca questa disciplina in un ambito che va oltre la nostra giurisdizione. Si tratta di una disciplina che non sorge dal nulla, perché si potrebbe pensare che ci sia stato un certo fermento culturale; ci sono stati, è vero, dei convegni, degli incontri così via, e quindi si è arrivati a riformare il nostro sistema, o, per dir meglio, a introdurre un nuovo istituto, anche se io considero che – e poi lo vedremo – il sistema sia stato riformato alla radice in un modo sconvolgente; il sistema è stato riformato, non è più quello di prima, e non sto parlando dell'amministrazione di sostegno: sono persuaso che è stato modificato alla radice anche l'istituto dell'interdizione e quello dell'inabilitazione, è un'assoluta riforma, è stato toccato tutto, cioè non sono ritocchi da plastica, del chirurgo plastico, sono veramente dei cambiamenti, e vediamo poi perché lo dico, salvo poi valutare se sia giusto o meno.

Nell'ambiente in cui si colloca questa riforma dal punto di vista.. e facciamo il primo cenno molto rapido, però che vorrebbe essere operativo al nostro contesto, il primo cenno assolutamente operativo è al Diritto Internazionale Privato per dire che l'amministrazione di sostegno, ovviamente, non può applicarsi tout court agli stranieri, perché il nostro Diritto Internazionale Privato all'Art. 43 contiene una norma sulla protezione dei maggiori di età la quale norma nella migliore tradizione manciniana, ormai assolutamente obsoleta, perché è una tradizione che penso che sia nata col Risorgimento e che ormai interessa soprattutto i giapponesi. Yuko Nishitani che ha dedicato sulla rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, poi ha fatto anche una monografia dedicata sempre a Mancini, però noi siamo assolutamente al tramonto; ci sono anche delle monografie sul tramonto dello Stato, e in effetti lo Stato sta tramontando: lo Stato, come lo abbiamo inteso, non è una struttura, diciamo, eterna, però ancora nel nostro ordinamento è così: non possiamo cambiare le cose, in questo momento dobbiamo applicare allo straniero la sua legge nazionale. Quindi se la legge nazionale dello straniero non contiene un istituto identico o comunque assimilabile o adattabile all'amministrazione di sostegno dovremo applicare la sua legge nazionale. Come? Rapidissimamente in due modi: se la legge nazionale dello straniero – e qua noi giustamente dovremmo tenere conto dell'Art. 13 della legge del Diritto Internazionale Privato, che prevede il rinvio – se a sua volta la legge straniera rinvia quella nostra, applicheremo l'amministrazione di sostegno. Poi c'è stato un caso, lo segnalo soprattutto agli Avvocati, di una sentenza emanata da una mia amica, Monica Velletti di Pordenone, nel caso dell'interdizione di una cittadina Argentina: in questo caso vedemmo – poi sul Corriere giuridico abbiamo pubblicato la sentenza annotata – visto che l'ordinamento argentino rinvia a quello italiano si è applicata l'interdizione italiana; se fosse un ordinamento che applica la legge nazionale, certamente oggi con l'amministrazione di sostegno sarà più agevole inquadrare la fattispecie. Per andare a un caso molto concreto, si è discusso delle fattispecie in cui è applicabile l'interdizione: beh, una fattispecie è chiara, dunque applicabile

ancora l'interdizione; supponiamo che si tratti di uno straniero la cui legge nazionale vuole essere applicata, ex Art. 13 della legge 218/95, la cui legge nazionale preveda soltanto l'interdizione, e a questo punto vorrà dire: applichiamo l'interdizione. Questo è un caso in cui realmente si può applicare ancora l'interdizione, un caso nel quale sarebbe discutibile non applicarla, è un problema di Diritto Internazionale Privato destinato comunque a durare poco, forse, perché i tempi sono in stretta connessione con i tempi che avrà la convenzione dell'Aja il 13 gennaio 2000 sulla protezione degli adulti incapaci, la quale disciplina, avvicina forma e ius, applica la legge al luogo di residenza. Quindi se si trattasse – il giorno che sarà in vigore noi avremo aderito a questa interconnessione dell'Aja – a quel punto se si trattasse di uno straniero presente in Italia potremo applicare gli istituti italiani. D'altronde questo ravvicinamento tra forma e ius lo si vede nelle diverse formazioni dell'Aja, però sicuramente è consolidato ormai con la comunitarizzazione del Diritto Internazionale Privato, perché diversi regolamenti che sono già in vigore e che dobbiamo applicare prevedono appunto il criterio del luogo di residenza.

Però, fatto questo rapidissimo cenno, andiamo a quello che mi starebbe più a cuore, che è questo: dicevo che questa legge non è nata dal nulla, cioè questa legge è scaturita da fermenti non necessariamente italiani. Ora, qua ci sono due aspetti: l'aspetto culturale, per cui si va a parlare sovente dei diversi istituti, ossia si fa talvolta anche il raccontino, anche la fiaba, dice: "Guarda, in Norvegia c'è questo istituto, in Svezia c'è quest'altro, in Louisiana c'è quest'altro istituto", e questo è l'aspetto, diciamo culturale, che può essere interessante, però di per sé non è detto che sia operativo. Poi c'è un altro aspetto ancora, volendo avvicinarsi per gradi, l'altro aspetto potrebbe essere questo: studio gli istituti stranieri in sede di politica legislativa per sapere quali sono gli istituti da applicare. Poi ancora: mi avvicino agli istituti stranieri per procedere a una microcomparazione, comparazione dei singoli istituti. Ancora, ed è quello che mi sta più a cuore: noi sappiamo che un tempo, quando il legislatore era un pochino più ordinato e la civiltà era meno caotica, si

studiavano molti lavori preparatori, lo si fa tuttora. Perché si studiano i lavori preparatori? Perché probabilmente gettano luce sull'intenzione del legislatore e quindi sono uno strumento ermeneutico. Ora, i lavori preparatori di questa legge si possono trovare, siamo sicuri che si possano trovare andando in Senato e alla Camera? La mia risposta sarebbe un no reciso e assoluto, assolutamente no, perché in realtà questa riforma non è vero che nasca nel nostro Parlamento, non è vero che nasca soltanto dalle nostre istanze nazionali, nel modo più assoluto, perché sarebbe come dire che, come diceva Albert Gore che sosteneva che Internet l'aveva inventata lui: non è vero, cioè in realtà queste acquisizioni non sono necessariamente nostre e non necessariamente vengono da vicino, alcune cose vengono da lontano. Ieri si è parlato del consenso al trattamento medico, sul quale mi riprometto di tornare; ora, come chiunque sa, quando si parla per esempio di bioetica, bisogna assolutamente risalire ai processi di Norimberga, perché nei processi di Norimberga cosa si è stabilito di rivoluzionario? Si è stabilito qualcosa che non è nel giuramento di Ippocrate, che non è assolutamente nelle famose frasi di Maimonide, nel Rambam, non lo era, cioè che il principio e il consenso al trattamento medico, che poi lo troviamo anche, tra l'altro, nella Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sulla cui valenza giuridica ci sarebbe anche qualcosa di interessante da dire. Addirittura troviamo nel codice di deontologia medica, il quale non penso sia stato aggiornato, perché ritiene ancora che il curatore inabilitato abbia luogo al consenso al trattamento medico. Non vorrei dire dove l'ho detto, perché non vorrei citarmi addosso, comunque questo ritiene, dimostrando che grazie a Dio i laureati in legge possiamo ancora guadagnarci il pane dando un contributo.

Questa normativa in realtà nasce da un movimento direi più vasto. Questo non può essere un dato culturale per cui uno ha imparato la fiaba: "L'ho imparata e la ripeto perché mi piace". No, c'è un'altra ragione che attiene anche al progresso, cioè nessuno di noi va avanti con gli stessi strumenti dei nonni, perfino i giovani, ma nemmeno con gli strumenti che aveva fino 20 anni fa. Cioè nessuno di voi penso che – scusate, sembra una banalità

però se lo dico vuol dire che ci credo e non la ritengo tale – nessuno scriva più con la macchina da scrivere, cioè il mondo è cambiato. Quindi chi l'ha detto che questo non valga per il mondo del Diritto? Lo si può sostenere? Cioè gli strumenti ermeneutici e gli strumenti di studio devono essere gli stessi dell'800? Il concettualismo è ancora valido? Non è cambiato nulla? Il giurista è una sorta di scienziato che scavando nella norma, come faceva Santoro Passarelli nella monografia sulla transazione, scopriva? Può darsi di sì, può darsi di no, può darsi ci siano delle sfumature, per me ci sono delle sfumature. Dove voglio arrivare? A questo: che anche nel campo del Diritto Civile ci sono stati dei progressi, progressi non necessariamente nostri, movimenti di idee in cui si è stati coinvolti; movimenti di idee che sono probabilmente di radice soprattutto statunitense, che hanno portato a una riforma. Quindi arrivo a una prima conclusione, che sarebbe la seguente: si tratta di aggiornare le nostre conoscenze in vista di un'applicazione del nostro sistema che sia aggiornata. Cioè il sistema Italia farebbe bene ad essere un sistema aggiornato non solo nell'ambito societario dove c'è stata questa importante riforma, ma anche nel campo del Diritto Civile non sarebbe malissimo che noi fossimo tutti più moderni, più aggiornati, che significa? Più in grado di rispondere in modo adeguato alle sfide che si pongono. C'è quella vecchia frase che dice che ogni Generale si prepara sempre alla guerra precedente, cioè non è preparato, però dopo la perde; quindi se noi vogliamo vincere questa battaglia ideale per essere aggiornati e per essere, come crediamo di essere, nel G7, nel G8 del Diritto, possiamo andare avanti e ritenere di essere nel G8 del Diritto se non ci aggiorniamo? L'ottimo Prof. Pati fa un annuario di Diritto tedesco: in Germania c'è l'annuario del Diritto italiano? Facciamo che ci sia, non so, magari ci sono diversi, però dobbiamo cercare di fare che ci sia. In Diritto Comparato troviamo una delle prime riforme di Civil Law, forse la prima rilevante, è stata quella austriaca. Il Prof. Vecchi che insegna, mi pare, attualmente a Laterza, fece un bell'articolo sulla riforma austriaca che ha abolito gli istituti simili l'interdizione e l'inabilitazione e ha creato una sola figura che è la Sachwalter Shaff e disse all'epoca, il Vecchi, che si trattava di una

innovazione radicale e che era una prima volta; però questo era giusto, è un ballo delle debuttanti nel Civil Law; in Commun Law no: in Commun Law già si andava verso quello che è un principio fondamentale nella salvaguardia degli interessi nella protezione degli incapaci, che è quello che si chiama provvedimenti su misura, Taylor Mayor e, anche se non andrebbero usati troppo i termini stranieri vista la ricchezza dell'italiano, però si può dire che è sempre un termine da ricordare, perché? Perché se il principio è quello di limitare la capacità, limitare il meno possibile la capacità, l'unico strumento idoneo è quello di provvedimenti su misura, che restringano il meno possibile la capacità residua, perché anche il soggetto.. e poi lo vedremo quando parleremo del consenso al trattamento medico, perché io ci tengo molto e avevo promesso ieri che avrei detto qualche cosina. Le convenzioni internazionali considerano che anche l'interdetto abbia la possibilità di esprimersi, cioè che anche il disabile più disabile e peggio trattato dall'ordinamento possa avere una volontà con un certo rilievo. Quindi in Austria si è introdotta nel 1983 la legge sulla Sachwalter Shaft che ha creato un'unica figura. In Francia, Paese molto più conservatore e nei cui riguardi c'è stato pure qualche equivoco, perché quando si voleva modificare la legge in Italia si è fatto un paragone con la Sauvegarde Justice, dimenticando che è un istituto assolutamente irriducibile al nostro progetto, perché è una misura provvisoria e non è una misura ablativa della capacità, come si vorrebbe nel caso nostro; però in compenso vediamo nell'Art. 501 del codice civile francese che dice: "Anche nel sistema francese era passato da tanto il principio che il provvedimento ablativo della capacità non dovesse andare oltre e dovesse essere modellato su misura". Invece sappiamo che interdizione e inabilitazione sono degli strumenti assolutamente rigidi, sono degli strumenti sui quali si può operare molto poco, salvo l'eccezione che è stata introdotta nell'ordinamento e che veramente, secondo me, è così importante che meriterebbe di cagionare dei cambiamenti importanti nei manuali istituzionali, perché le nostre nozioni fondamentali, quelle che fanno oggetto delle domande all'esame di Privato, non sono più valide alla luce di questi cambiamenti. Una grande rivoluzione, senz'altro, è quella

introdotta in Germania con la Betreuung del 12 settembre del '90, in vigore dal primo gennaio 1992. Con la Betreuung, che viene dopo la Sachwalter Shaft austriaca, si è introdotta questa figura, il Betreuer, una figura unica, che senza entrare in dettagli e tediarvi eccessivamente, è una figura, chiamiamola, di curatore che consente di limitare al minimo l'ablazione; innanzitutto è una figura unica, innanzitutto sono state abolite le altre interdizioni e inabilitazione e comunque il suo corrispettivo in Germania, e questo non è senza importanza. Perché? Perché se noi abbiamo introdotto un nuovo istituto come l'amministrazione di sostegno sarebbe assolutamente ingannevole pensare come qualche volta le persone meno addentro a queste problematiche potrebbero pensare, direi una banalità orribile, però la voglio assolutamente dire, non si tratta certamente di un istituto che si accosti a interdizione o inabilitazione o per situazioni di non grande gravità e sia una sorta di supporto, non lo è nel modo più assoluto, e poi lo vedremo. Però per capire cosa sia è bene capire da dove è nata, cioè vedere i natali, la paternità. La paternità è importante nei libri sacri quando si tratta di Mosè, che in realtà era figlio di, non del faraone, bensì è importante nel Nuovo Testamento dove la paternità di Gesù è al centro, anche qua la paternità è importante, cioè capire da dove nasce, quali sono le radici, qual è il codice genetico di questa normativa, per sapere come interpretarla. Vi dicevo del Betreuer: in Spagna la legge del 2000 n. 1 del 7 gennaio 2001 dell'Inficiamento Civil dispone, per esempio, che la sentenza che dichiara l'incapacità stabilisce l'estensione ai limiti nonché il regime di tutela spettante. Cosa fa? Introduce, in sostanza, anche qua dei provvedimenti su misura, provvedimenti che nella tutela non sono possibili se non con una portata molto interessante, della quale parleremo dopo. La Svizzera per esempio, assolutamente trascurata, ha un progetto con tempi molto lunghi, perché loro si possono permettere di fare una modifica nell'ordinamento, e questo per gli studenti di giurisprudenza dovrebbe essere interessante, perché loro quando modificano l'ordinamento, l'hanno fatto anche con udienze registrate, programmano per anni il rapporto tra l'adeguamento, il coordinamento, con il resto dell'ordinamento, e quindi sono riforme che vanno a rilento

perché si cerca di coordinarle. Noi non abbiamo questa capacità e non abbiamo questa possibilità, dobbiamo operare con gli strumenti che abbiamo e quindi diventa centrale il ruolo dell'interprete. Cioè, noi non siamo la Svizzera, e questa non è una banalità, la cosa diventa molto meno banale se dico: visto che non siamo la Svizzera, anziché issare bandiera bianca, che l'interprete faccia una cosa molto brutta, ma di grande soddisfazione, che è quella di assumersi le proprie responsabilità, cioè mi assumo le mie responsabilità e dico che secondo me la legge si applica in questo modo. In Svizzera, vi dicevo, c'è una procedura di consultazione, perché adesso hanno apportato dei cambiamenti al progetto, poi si trova tutto su Internet e pure in lingua italiana, quindi non c'è nessun problema per trovare tutto, basta una qualsiasi ricerca su Google, potente motore di ricerca, si trova assolutamente tutto, però penso che sia interessante. Loro hanno previsto, per ora, diversi gradi di curatela: la curatela nell'Italiano Svizzero, che è una cosa abbastanza singolare; la curatela dell'accompagnamento per i casi meno gravi, la curatela per rappresentanza, la curatela di cooperazioni, la curatela generale. Non si tratta di diventare esperti di Diritto svizzero, però di capire che, come dicevo, se noi vogliamo essere il G8 del Diritto, forse certi arnesi andrebbero usati con molta prudenza, con molta attenzione e domandandoci sempre questo: siamo sicuri? Vogliamo andare avanti o non vogliamo andare avanti? Cioè ciascuno nel proprio lavoro si deve adeguare. Io non penso che nessuno di noi possa pretendere di guadagnarsi il pane quotidiano se usa gli stessi strumenti che si usavano un tempo, cioè quando qualche mio collega mi dice: "io non sono pratico di Internet", io gli dico: "benissimo, ma tu andresti da un medico che ti dica: 'Scusi, anzi, non le ho fatto la TAC perché a me queste diavolerie moderne non piacciono'?" Possiamo noi essere più arretrati? Certo che lo possiamo, però il problema è se ci sta bene e se è una cosa giusta, se ci piace. A me personalmente, per quello che vale il mio parere, no, non mi piace. Nel giudizio di Commun Law, dicevo, abbiamo – mi ero scritto qua sulla British Columbia, sull'Inghilterra – mi piace invece dedicare un cenno rapidissimo agli Stati Uniti d'America, dove ci sono, come voi sapete, i Commissioners, che sono

quell'organismo ufficiale – non si parla mai di questo in Italia, basta andare sul sito della National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, è stato semplice, si trova assolutamente tutto – e loro hanno emanato diverse leggi uniformi che ciascuno Stato è libero o meno di adottare, o che adotta con diverse sfumature, perché negli Stati Uniti ciascuno Stato ha una certa autonomia, e questo va detto anche visto che siamo in seno all'Unione Europea, che non si vede perché lo Stato Italiano, lo Stato Tedesco, quello che sia, debba essere meno autonomo rispetto all'Unione di quanto non lo siano ciascuno degli Stati Uniti nei confronti del potere federale; perché quando si parla di Codice Civile Europeo dico, per esempio, scusate la digressione: bene, però se uno fosse contrario merita il rogo? E se lo merita almeno che sia quando fa freddo, perché il danno è minore. Perché se ciascuno Stato degli Stati Uniti d'America ha il proprio diritto, perché non fare anche l'Unione Europea? Questo per dire che: dire che siamo in un contesto più ampio non significa che noi non si debba adattare gli strumenti più avanzati alle nostre specifiche esigenze, quindi c'è un'esigenza di equilibrio. Negli Stati Uniti d'America, dicevo, abbiamo la limited guardianship e il limited conservatorship, che sono degli strumenti che consentono anche questi un'ablazione minima della capacità, e abbiamo soprattutto uno strumento sul quale in Italia non si è mai parlato, o quasi, che è la procura in previsione di incapacità che lo che è lo Uniform Durable Power of Attorney Act, che è stato poi collegato dallo Spinning Power Attorney Act che una procura in previsione di incapacità che è efficace soltanto al momento in cui si è incapaci. Poi nel Quebec, però non voglio tediarvi, abbiamo anche il mandato di previsione dell'incapacità che, come ricordava giustamente Leonardo Milone ieri, è sempre uno strumento indispensabile ed è necessario che il legislatore lo adotti e c'è già un testo, come ha ricordato ieri il Notaio Milone. Però per dirvi in quale contesto ci troviamo e come dobbiamo interpretare la legge.

Io ho comprato tempo fa un libro, preso un esempio soltanto, che si chiama: Family Law Legislation of the Netherland che è del 2003, Diritto di famiglia olandese, e mi son trovato, a me

interessava per il Diritto Internazionale Privato, però mi sono trovato anche le disposizioni del Diritto Materiale e vi dico una cosa molto interessante: per esempio l'Art. 431, riguardante l'*administration for the protection father* dice – però non è detto che questo sia un paradigma unico e non ci siano norme identiche in Europa, attenzione, è solo un esempio: “...[dà lettura di una frase in lingua inglese]”. Cioè è quasi identico all'Art. 404. Anche l'Art. 432 è identico a un'altra norma nostra, la quale stabilisce, questa norma olandese, che lo stabilimento dell'amministrazione può essere richiesto dalla persona che ne ha diritto, dal coniuge, dal convivente stabile, dai parenti in linea retta ai collaterali fino al quarto grado, cioè è identico. Quindi l'amministrazione di sostegno è una disciplina che è identica ad altre discipline che si trovano nei paesi più avanzati, c'è una bella differenza, che è questa: noi abbiamo mantenuto l'interdizione e l'inabilitazione. Quale spazio residuo rimane? Ieri se n'è parlato molto bene e quindi non voglio ripetere quello che si è già detto, perché lo si è detto molto bene e rischierei di dirlo molto peggio. Vorrei ricordare che forse tra le tante cose che ha detto Kelsen qualcuna sicuramente la salverete, che quando diceva che l'interpretazione non è soltanto un atto di scienza, ma è anche un atto di volontà, e su questo mi permetterei di invitare a riflettere.

Vi dicevo: differenze fra interdizione e inabilitazione. Io mi ero segnato che interdizione e inabilitazione vivono di vita propria, a prescindere dalla designazione, cioè un soggetto viene dichiarato interdetto dopo di che gli si nomina il tutore, invece l'amministrazione di sostegno è un tutt'uno. Interdizione e inabilitazione sono istituti rigidi e predeterminati, mi ero scritto, mentre l'amministrazione di sostegno è modellata dal Giudice. Interdizione e inabilitazione sono totalizzanti, mentre l'amministrazione di sostegno si applica in via residuale, perché la regola è l'incapacità e l'incapacità è l'eccezione. Però non è solo questo, vi sono anche differenze importanti sull'interdizione e amministrazione di sostegno: che l'Art. 408 primo comma stabilisce che l'amministrazione di sostegno si attua con esclusivo riguardo alla persona del beneficiario. Si è discusso se sia una delle solite declamazioni del legislatore. Io ritengo di no e vi dico

perché: perché se si ritiene, come si è sempre ritenuto, che l'interdizione sia un istituto che mira a salvaguardare il patrimonio della famiglia evitandone la dispersione per via della scarsa attitudine dell'interdetto, qua abbiamo un'inversione di tendenza, qua si dice: "Non mi interessa più della famiglia e del patrimonio famiglia", qua si ha esclusivo riguardo alla persona del beneficiario. Poi c'è un altro passaggio che in Italia è stato molto trascurato soprattutto per quanto riguarda la capacità ad agire dei minori, mentre tutti gli ordinamenti più avanzati lo hanno cambiato, cioè gli atti della vita quotidiana. Da noi si è detto: "Che importanza ha che il minore in realtà, anche se ha 17, anni non possa legittimamente acquistare il quotidiano? Che importanza ha?". Può darsi che non abbia assolutamente nessuna importanza, perché mi ricordo in sede di laurea quando un ragazzo che avevo seguito si presentò, si disse: "Che importanza ha?". Io potrei a dire che se se tutti gli ordinamenti invece hanno deciso di disciplinare le cose in modo diverso ci sarà una ragione; c'è quella famosa e forse scontata battuta di quello che va in macchina, accende la radio, va sull'autostrada e sente dire: "Attenzione, c'è un pazzo che va in contromano in autostrada", e lui si dice: "Uno? Ma se erano 10 mila?". Quindi anche qua siamo noi ad essere nel giusto? Sono gli altri ad essere nel giusto? Se l'interdetto non può con l'attuale disciplina porre in essere gli atti della vita quotidiana e in amministrazione di sostegno invece è possibile, là bisogna domandarsi qualche cosa, perché anche colui che crede di essere Napoleone Buonaparte e probabilmente non lo è, ha diritto a quei minimi atti che gli diano dignità. Voi mi direte: "Non è vero, compra comunque il giornale" e io vi dico a mia volta: invece è vero perché basta ricordarsi quello che è successo con Giorgio Bassani, che è ampiamente documentato, che tutti i giorni era tenuto a compilare una specie di modulo dove diceva cosa poteva e cosa non poteva fare. Quindi non è vero, cioè la dignità ha anche una valenza giuridica, non si tratta semplicemente di quisquillie, dettagli e marginalità. Ma non è solo questo: secondo me ci sono degli aspetti più importanti. Vi dicevo, oggi giorno come ben sapete, si può prevedere nella sentenza che dichiara l'interdizione, che l'interdetto possa compiere determinati atti di

ordinaria amministrazione. Questo è sconvolgente, perché significa che l'interdizione non è identificabile sempre con l'incapacità assoluta. Viceversa nell'amministrazione di sostegno all'Art. 404 prevede delle fattispecie di incapacità assoluta. Quindi questa frontiera tra interdizione e amministrazione di sostegno che si vorrebbe fondata sulla maggior gravità del quadro clinico non corrisponde più al dato normativo, assolutamente, non si può più basare sul dato normativo, si può basare su altre considerazioni di opportunità, ma non è una considerazione che abbia più una valenza giuridica.

Infine vorrei dirvi una cosa che riguarda il consenso al trattamento medico. Per quanto riguarda il consenso al trattamento medico ci sono stati l'anno scorso diversi casi di soggetti che hanno rifiutato l'amputazione e in questo caso, uno dei casi che ho seguito e annotato, riguarda una signora di Roma la quale aveva stabilito la sua volontà contraria all'amputazione, dopo di che il Giudice tutelare, che ho sentito personalmente, perché volevo capire meglio, aveva nominato amministratore di sostegno la nipote affinché prestasse il consenso all'amputazione. Mi ha detto il Giudice tutelare che poi non è stato più necessario, quindi certo si potrebbe dire molto, c'è stato il caso di Sanremo, ci sono stati altri casi; qua ci sono due profili: il primo è quello dei diritti civili, libertà civili, opinioni, purtroppo questo attiene all'ambito disgraziatamente ideologico, morale, religioso e quant'altro e qua ci possiamo fare poco. Abbiamo degli strumenti, invece, per fare qualcosa di più operativo e di più utile? Dal punto di vista giuridico l'ordinamento ci attribuisce degli strumenti con i quali operare per far valere questa volontà? Quando vi dicevo prima la mia modesta opinione, cioè che bisogna assolutamente rendersi conto del contesto in cui si opera, pensavo al Diritto Internazionale Privato, d'accordo, pensavo al dato comparatistico, senz'altro, ma il Diritto Internazionale? Perché ormai lo sappiamo tutti che è tramontata assolutamente l'opinione che diceva che il Diritto Internazionale riguarda i rapporti fra Stati, anche qua penso che, ammesso che sia stato detto da autorevoli giuristi, è un'opinione assolutamente tramontata. La convenzione di Oviedo sulla bioetica, il Consiglio

d'Europa, è in vigore ormai per l'Italia; questa convenzione cosa stabilisce? Stabilisce parecchie cose, non soltanto il principio del consenso al trattamento medico, qua ci sarebbe da parlare di incapacità naturale però non voglio fare una digressione, voglio andare al cuore della questione che è il seguente: la convenzione di Oviedo pone il principio – infatti sta correndo D'Agostino e il Comitato Nazionale di Bioetica per cercare di colmare questa falla, ammesso che ne siano capaci, in modo aderente a quella che è la realtà – dice la convenzione di Oviedo sulla bioetica che è diritto, perché self executing, non è che abbisogna di un regolamento del Ministro della salute, cioè Sirchia non dovrà necessariamente darsi da fare, perché self executing sono norme già applicabili in Italia, che sono norme che non abbisognano di un regolamento di esecuzione. La convenzione di Oviedo attribuisce valenza alla volontà del paziente espressa prima dell'intervento e quindi questo è Diritto. Quindi mi sono permesso di dire al Giudice tutelare: "Guardi che la sua decisione era illegittima", infatti era assolutamente illegittima e grazie a Dio non è stata fatta l'amputazione, anche se per motivi del tutto diversi, motivi igienico/sanitari, non era così necessaria. Quindi non è legittimo disattendere la volontà del soggetto, espressa prima dell'incapacità, perché è vero che noi non abbiamo adeguato il nostro ordinamento, però ci è successo già col Diritto Comunitario, ci è successo già con l'efficacia diretta delle direttive non applicate. Noi possiamo essere inadempienti, però poi saranno questi strumenti ad applicarsi direttamente e scavalcarci. Nel caso del Diritto Comunitario sappiamo come, nel caso della convenzione di Oviedo con misure self executing. Non solo: la convenzione di Oviedo, che non sono soltanto delle chiacchiere, perché si tratta di Diritto, la convenzione di Oviedo stabilisce anche che il disabile, in questo caso l'interdetto, deve essere associato al consenso al trattamento medico. Perché, guardate, secondo la nostra legge in teoria tu prendi un diciassettenne e 11 mesi, lo prendi, lo sistemi al tavolo operatorio, lo leghi e decidi tu, perché secondo il Diritto Italiano è un incapace assoluto, e c'è il codice della deontologia medica; però, tra la legge e il codice di deontologia medica, con tutto il rispetto io sto alla legge. Questo è lo stato delle cose.

Possiamo continuare a fare alchimie giuridiche sulla natura degli istituti? Certo che possiamo, però poi il prezzo qualcuno dovrà passare per la cassa a pagare questo prezzo in termini di arretratezza, di obsolescenza, di arretratezza scientifica: tutti prezzi che poi pagheremo, perché tutto si paga, anche se si parla di capitalismo selvaggio o di solidarietà, però purtroppo tutto si paga; come pagheremo l'Alitalia, anche questo pagheremo poi, o qualcuno pensa che non si pagherà? Quindi vi dicevo, per finire: sarei tanto contento di pensare che quando si applicheranno le norme in materia di consenso al trattamento medico si rispetterà la legge. Ma la legge non è solo quella emanata, è un problema di fonti; difatti al Privato la prima domanda che si fa o che si dovrebbe fare è: le fonti, cioè non mi raccontare la favoletta, dimmi le fonti, perché se non sai le fonti di cosa stiamo parlando? Di nulla. Quindi quando si parla di fonti in questo caso una di queste fonti è il Diritto Internazionale e in questo caso è la convenzione di Oviedo, se vogliamo applicare correttamente la norma.

Finisco con una piccola bestemmia giuridica nella quale credo: considero, per finire, per non eludere il cuore della questione, che non è vero l'assioma della perfezione dell'ordinamento; è vero che abbiamo due istituti concorrenti che sono l'interdizione e l'amministrazione di sostegno; non è vero che l'ordinamento sia perfetto e quindi non è vero che ci sia questa linea di confine che si pretende, sono state elaborate delle teorie, alcune molto fantasiose, per cercare questo discrimen; però è vero che oggi c'è una scelta e legittima, la scelta, in ogni caso per l'amministrazione di sostegno anziché per l'interdizione, e non ci sarà nessuna scusa dietro alla quale nascondersi, certo non una scusa giuridica. Grazie.

### **DOTT. CONCETTA PRIORE**

lo ringrazio a nome di tutti il Dott. Calò. Come avremo notato è un esperto di Diritto Internazionale Privato Comparato, lui viaggia per il mondo con Internet e viene a raccontarci come se fossero cose di tutti i giorni le esperienze di tanti Paesi. Aumenta la nostra

cultura, sicuramente. E' un po' difficile stargli dietro, ma apprezziamo moltissimo quello che ci suggerisce.

Mi sembra che la cosa essenziale che venga fuori dalla brillante esposizione del Dott. Calò è che suggerisce un'autocritica notevole al legislatore e agli operatori: ci suggerisce di vedere ciò che noi facciamo alla luce anche delle altre legislazioni, delle altre esperienze e, come dice lui, delle fonti, soprattutto. Il Dott. Calò è un dirigente del nostro Consiglio Nazionale e chiunque di noi ha dei problemi si rivolge a lui, ha due o tre telefoni e non so quante linee altre di collegamento per il mondo: io avevo qualche giorno fa un problema in India, avevo un cliente che doveva fare qualche cosa di particolare in materia societaria, gli ho telefonato e dopo pochi minuti lui mi ha dato una risposta dicendo che li aveva inquadrati e che questa gente aveva detto delle cose assurde, quindi per noi è un pilastro, sa troppe cose e lo ringrazio.

Passo adesso la parola al Prof. Tommaseo, che veramente io mi auguro che ci faccia uscire di qua con le idee chiarissime.

### **PROF. FERRUCCIO TOMMASEO**

Le avessi io le idee chiare su questo tema,! Tenterò di esporre delle idee che finora mi sono formato, naturalmente.

Colgo anch'io l'occasione per manifestare il mio compiacimento per questa iniziativa della Camera degli Avvocati di Portogruaro, che cade in un momento particolarmente delicato, perché ci troviamo finalmente a poter confrontare anche con l'esperienza applicativa, cioè con il Diritto vivente, sia pure ancora embrionale e in formazione, sull'applicazione di questo nuovo istituto. Ne abbiamo parlato nel momento nella formazione, che ha seguito un cammino molto lungo, ieri qualcuno ha parlato di 14 o 16 anni addirittura, e ne abbiamo parlato a caldo, a prima lettura, dopo l'entrata in vigore della legge. Oggi possiamo parlarne anche con un occhio rivolto verso l'applicazione giurisprudenziale. Anche chi ieri ha parlato in questa sede ha impostato le sue osservazioni con una valutazione, diciamo, in parte contraddittoria, o contrastante o confliggente su come è stata

costruita questa disciplina. Quindi c'è stato un mix di compiacimento e di rammarico: compiacimento talvolta sottolineato anche con parole forse un po' eccessive; si è parlato di riforma sconvolgente, beh è un'importantissima riforma che colma una gravissima lacuna e che certamente avrà ed ha già un forte impatto nella gestione della incapacità o di quelle situazioni in cui, per ragioni contingenti, che sono richiamate tra l'altro dalla stessa disciplina normativa, occorre intervenire a fianco di chi si trova in difficoltà, lo chiamiamo disabile, lo chiamiamo inabile, non usiamo la parola incapace, anche se vedremo che la disciplina normativa dell'istituto, in sostanza, sfocia al di là di qualunque riserva che possiamo avere o di qualunque perplessità che possiamo avere verso questa scelta del legislatore in provvedimenti che hanno indubbiamente un impatto limitativo nella capacità. Quindi compiacimento da un lato, ma anche rammarico, perché il legislatore non ha voluto o non ha saputo fare a meno di istituti così drasticamente ablativi della capacità come l'interdizione e, se vogliamo anche, sia pure nella nota misura, nella inabilitazione. Anche se io non sono convinto che l'interdizione sia soltanto uno strumento che risponde a scopi esclusivamente patrimoniali: già anticamente nel Diritto Romano si diceva che è la cura furiosi, cioè era compito del tutore. Ora, questa intrinseca contraddizione che possiamo constatare leggendo il dettato normativo ha i suoi riflessi, direi quasi inevitabili, anche per quanto riguarda la disciplina processuale; una disciplina processuale, bisogna dire, di non facile lettura, perché si concreta in una serie di procedimenti e di subprocedimenti che sono regolati con norme, alcune delle quali dettate direttamente dalla riforma e inserite, incastonate, direi quasi, nella disciplina sostanziale del testo novellato del codice. Altre, contenute nell'estremamente sintetica norma di cui all'Art. 720 bis del codice di procedura civile, che sconta questo vizio genetico della riforma, perché guarda o fa guardare all'operatore alla disciplina processuale dell'interdizione. Quindi noi dobbiamo qui, parlando del Diritto Processuale, della disciplina processuale dell'amministrazione di sostegno, necessariamente guardare all'interdizione, non perché ci piaccia o non ci piaccia, certamente non piace a nessuno l'interdizione,

e credo, se mi si consente, di sottolineare quanto ha detto il Notaio Priore, perché la prassi, potendo dare all'amministrazione di sostegno contenuti anche forti, può rendere sostanzialmente inutile l'utilizzazione di istituti come quelli dell'interdizione. Per quanto riguarda l'inabilitazione non so, ma ormai la prodigalità è incoraggiata anche con spot televisivi, tutti dicono che bisogna spendere, che fa bene, quindi uno deve avere, anzi, un'onorificenza della Repubblica, chi è prodigo, altro che inabilità!

Ho fatto alcuni accenni sulla scelta tecnica del legislatore di distribuire la disciplina processuale a pioggia, direi, tra codice civile e codice di procedura civile; ma quello che preme subito mettere in evidenza è la scelta di competenza. Questa disciplina processuale si fonda su una regola di competenza che vede protagonista al centro della nostra disciplina il Giudice tutelare. Chi è oggi il Giudice tutelare? Lo dico naturalmente, ricordo a me stesso alcune regole nuove che sono state introdotte dalla riforma che ha adesso il Giudice unico di primo grado e sappiamo che oggi il Giudice tutelare è istituito presso ogni Tribunale, è Giudice di Tribunale. Ma forse è più interessante ricordare come la riforma prossima ventura, che dovrebbe aprire il nostro ordinamento a queste nuove sezioni specializzate per la famiglia e per i minori, ebbene, il progetto prevede ovviamente che anche in queste sezioni specializzate la funzione del Giudice tutelare sarà affidata a un Giudice monocratico: sarebbe inconcepibile pensare che ci fosse una soluzione di tipo diverso. Ebbene, questa scelta del legislatore di affidare al Giudice tutelare questo ruolo così centrale sembra essere rivelatrice di una forte opzione del legislatore a favore di agili forme camerale, di quelle forme camerale che il Giudice tutelare ha sempre esercitato fino ad oggi per quanto riguarda le funzioni di giurisdizione volontaria che tradizionalmente gli sono sempre state attribuite. Un'opzione, dico, che sembra, anzi trova attuazione, poi vedremo quale ne è il significato, in quella regola contenuta nell'ultimo comma dell'Art. 411 per la quale il beneficiario – questo è il termine tecnico molto significativo, per la verità, che il legislatore attribuisce all'inabile nei cui confronti è stata aperta

l'amministrazione di sostegno – il beneficiario ha facoltà di presentare anche direttamente le proprie istanze al Giudice tutelare; direttamente significa personalmente, questo non c'è motivo di possibili dubbi. Quindi la legge sembra a prima vista promettere forme processuali agili e procedimenti fortemente concentrati. Sull'esempio di quanto già esiste, ed esiste per l'amministrazione dei beni dell'infermo ammesso a trattamento sanitario obbligatorio. Lì già c'era un modello processuale estremamente agile che consentiva di, in questo limitatissimo contesto, naturalmente, di provvedere agli immediati bisogni dell'infermo. Tuttavia una visione così ottimistica della nuova disciplina deve fare i conti con quanto ci dice l'Art. 720 bis, che modella i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno sulle regole che sono intrise da accentuato rigore formale dell'interdizione. Vi è tuttavia una regola che sembra attuare il principio della ragionevole durata del processo, che dovrà essere per quanto possibile ancora più breve, data la materia su cui incide, che stabilisce che il Giudice tutelare deve decidere entro 60 giorni dalla data della presentazione della richiesta. Ho sfogliato alcuni provvedimenti come i decreti di apertura dell'amministrazione di sostegno e direi che quelli che ho visto non si discostano molto, per la verità, da questa indicazione normativa. Non dimentichiamo che è stato modificato anche l'Art. 92 della legge sull'ordinamento giudiziario, era inevitabile questa scelta: la sospensione dei termini nel periodo feriale non può riguardare e non riguarda ovviamente l'amministrazione di sostegno. Ora non c'è stata, per la verità, una particolare attenzione del legislatore sul versante processuale di questa disciplina. Direi addirittura che determinate regole del procedimento sono disseminate nel tessuto normativo senza un preciso ordine logico. Facciamo un esempio: le norme sulla forma del decreto di apertura precedono le regole sulla forma del ricorso, ma tutto sommato è un peccato veniale, c'è ben altro per cui stracciarsi le vesti oggi. Ebbene, invece una norma centrale dettata dall'Art. 720 bis, che è veramente di difficile inquadramento nel sistema, è quella secondo la quale è possibile proporre ricorso per Cassazione nei confronti dei decreti della Corte d'Appello pronunciati in sede di reclamo. Questa regola di

garanzia sembra, stando alla lettera della norma, applicabile a tutti, indistintamente tutti i provvedimenti pronunciati in sede di reclamo nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. Un'estensione a cui, a mio avviso, si frappongono ostacoli di indole sistematica che impongono, lo vedremo più avanti, un'interpretazione necessariamente restrittiva di questa regola. Ora direi che bisogna, prima di esaminare nei dettagli, almeno alcuni dettagli, della nuova disciplina processuale, stabilire la natura di questi strumenti forgiati dal legislatore, in particolare per quanto riguarda l'apertura e lo svolgimento dell'amministrazione di sostegno. L'apertura e, diciamo in altri termini, l'attività di gestione, l'attività dell'amministratore di sostegno, il controllo del Giudice tutelare sull'attività dell'amministratore di sostegno, in una parola: la gestione, apertura e gestione che sono, secondo me, due tematiche che non possono essere sovrapposte e confuse tra di loro.

Cominciamo con esaminare il procedimento di apertura, e ovviamente quello simmetrico di revoca, procedimenti nei quali il Giudice accerta rispettivamente l'esistenza dei presupposti dell'amministrazione di sostegno o la loro eventuale cessazione. Si tratta di giudizi che culminano certamente in provvedimenti dichiarativi, sia pure in provvedimenti dichiarativi con la clausola *rebus extantibus*. Cioè, una volta che l'iter procedimentale si sia concluso non è più possibile contestare l'esistenza dei requisiti che sono stati accertati, la cui esistenza è stata accertata per pronunciare l'apertura dell'amministrazione di sostegno; si potrà, certo, prendere in considerazione le sopravvenienze, i mutamenti nella situazione fisica e psichica dell'inabile, però il procedimento di apertura, alla stessa stregua di quanto avviene ed avveniva per il procedimento di interdizione, è un procedimento di tipo dichiarativo. Quindi procedimenti nei quali si accerta con efficacia di giudicato l'esistenza dei requisiti che consentano di collocare l'inabile, come dice la legge con un'espressione che non può piacere molto, si parla di "stato di sottoposizione": questa è un'espressione testuale utilizzata dal legislatore, uno stato che per quanto conservi al beneficiario piena capacità ad agire per tutti gli atti della vita quotidiana e per quelli non riservati

alla gestione dell'amministratore, produce effetti parzialmente ablativi o limitativi della capacità, effetti che incidono sulla possibilità del soggetto di operare nel mondo giuridico e non dissimili, nella sostanza, da quelli, naturalmente, fatte le debite proporzioni e fatti gli opportuni distinguo, quelli che scaturiscono dagli istituti dell'interdizione o dell'inabilitazione. C'è questa affinità che ha indotto il legislatore a modellare l'amministrazione di sostegno sulle regole del procedimento di interdizione, con alcune significative, ma non determinanti deviazioni dal modello: prima di tutto la forma del provvedimento conclusivo (sentenza nell'interdizione, decreto nell'amministrazione per sostegno), e anche per quanto riguarda le forme di gravame (appello nei confronti della sentenza che pronuncia l'interdizione, reclamo nei confronti del decreto). Ma l'uno e l'altro, cioè sia la sentenza pronunciata nel procedimento di interdizione, sia il decreto pronunciato nell'amministrazione di sostegno, inseriti in una trama procedimentale che conosce la garanzia del ricorso per Cassazione, dato formale estremamente significativo e che non può essere ignorato nella ricostruzione della natura del procedimento. Ricordiamo qui alla lettera quanto dice Mandrioli, che: "Il ricorso per Cassazione è l'estremo e tipico rimedio di legalità attraverso il quale passa l'iter che conduce al giudicato". Insomma, nel nostro sistema dove c'è ricorso per Cassazione c'è anche giudicato, dove c'è ricorso per Cassazione c'è anche un giudizio di tipo dichiarativo, c'è cognizione. Tant'è che la riforma Vaccarella, a proposito dei procedimenti di giurisdizione volontaria che sono sottratti e resteranno sottratti alle garanzie del ricorso per Cassazione, tuttavia vuole introdurre nel nostro sistema un istituto del Diritto francese di recente conio: il cosiddetto "cesine pour avie", cioè in sostanza ci si rivolgerebbe alla Corte di Cassazione nei procedimenti per i quali non è previsto il ricorso per cassazione neppure ex Art. 111 settimo comma della Costituzione per avere un'interpretazione, per sollecitare la funzione di nomofiliachia della Corte di Cassazione su norme che altrimenti non entrerebbero nel circuito della nomofiliachia garantita della Cassazione. Vedremo intanto che sorte avrà il progetto Vaccarella, che mi pare, da ultime notizie, sembra aver incontrato qualche freno, se non qualche insabbiamento.

Comunque sotto il profilo del ricorso per Cassazione vi è un'identità di disciplina con i giudizi dell'amministrazione di sostegno, con i giudizi di interdizione.

Revoca dell'amministrazione di sostegno alla stessa stregua della revoca dell'interdizione, cioè così come la revoca dell'interdizione non cambia la natura del provvedimento e del procedimento e della sentenza che decide sull'interdizione, così la revoca del decreto pronunciato per l'apertura dell'amministrazione di sostegno non è in contraddizione con il carattere dichiarativo del procedimento; la revoca dipende dall'accertamento compiuto in un apposito giudizio dell'eventuale cessazione delle condizioni in un momento successivo al passaggio in giudicato dei provvedimenti pronunciati nei rispettivi ambiti. Insomma, si tratta, come ho detto già, di provvedimenti pronunciati con la clausola *rebus sic extantibus*. Non a caso l'Art. 720 bis richiama per il procedimento di revoca le norme previste per l'interdizione dall'Art. 720.

Ma vi sono ulteriori raccordi tra interdizione e amministrazione di sostegno sotto il profilo processuale. Così il Giudice tutelare, nel dichiarare anche d'ufficio la cessazione dell'amministrazione di sostegno rivelatasi inidonea ad attuare la piena tutela del beneficiario, può informare il Pubblico Ministero dell'opportunità di promuovere il giudizio di interdizione ed inabilitazione. Esistono anche altri raccordi sui quali per ragioni di tempo non intendo soffermarmi, ma è il passaggio, in sostanza, il transito a cui anche ieri si è fatto riferimento dall'amministrazione di sostegno all'interdizione, dal procedimento di apertura amministrazione di sostegno/interdizione e viceversa. Vorrei qui soltanto ricordare, per fare una valutazione sui dubbi che ieri erano stati sollevati a proposito dell'individuazione del Giudice che nel procedimento di interdizione ha il potere di disporre la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare, ci si è chiesti chi è: è il Giudice istruttorie o è il Collegio? Non dimentichiamo che la stessa norma continua dicendo, 418: "Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare opportuno applicare l'amministrazione di sostegno il Giudice d'ufficio o ad istanza di parte dispone la trasmissione del procedimento al Giudice tutelare. In tal caso il

Giudice competente per l'interdizione o per l'inabilitazione può adottare i provvedimenti urgenti". E' chiaro che è lo stesso Giudice che nel momento in cui provvede alla trasmissione degli atti pronuncia anche i provvedimenti che reputa indifferibili e quindi se è Giudice competente è chiaro che si tratta del Collegio. Questo argomento testuale direi che dovrebbe risolvere il problema.

Ancora, il Giudice dell'amministrazione di sostegno, quindi il Giudice tutelare – anche se ho sempre per un vizio culturale l'abitudine di scambiare il Giudice tutelare con il Giudice tavolate, perché mi sono occupato spesso di tavolate – ha il potere di ritagliare dalla disciplina dell'interdizione o dell'inabilitazione determinate regole di protezione, e di questo abbiamo parlato ieri, non è il caso di tornarci.

Ora, qual è la natura di questi procedimenti? Io credo che abbiano identica natura dei procedimenti di interdizione da un punto di vista formale, ben si intende. Quindi è anche il procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno riconducibile nell'ambito della categoria dei processi a contenuto oggettivo, cioè processi nei quali oggetto dell'accertamento giudiziario non è un diritto soggettivo, bensì il dovere del Giudice di pronunciarsi in presenza di una determinata situazione di fatto e, nella specie, nella situazione contemplata dall'Art. 404 del codice civile.

Vi sono numerosi indici dell'appartenenza di questo procedimento all'ambito della giurisdizione oggettiva, passiamoli un po' in rassegna: innanzitutto netta accentuazione del principio inquisitorio, con l'ampiezza dei poteri ufficiosi del Giudice; partecipazione necessaria del Pubblico Ministero; forte compressione del principio della domanda e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato; fondamento della legittimazione al ricorso introduttivo; il potere di disporre l'archiviazione della domanda: di questo non si è parlato finora, non ho sentito fare questo riferimento, ma è un istituto che, per un effetto di trascinamento della disciplina dell'interdizione in quella dell'amministrazione di sostegno, è applicabile anche l'amministrazione di sostegno, quando evidentemente si tratti di

un ricorso palesemente infondato. Qualche dubbio: chi è che ha la competenza a provvedere sull'archiviazione? Nell'interdizione il Presidente del Tribunale, e qui io credo che le indicazioni sistematiche e applicando la regola secondo la quale le norme sull'interdizione disciplinano in quanto compatibili ed applicabili, e qui francamente ritengo che sia il Giudice tutelare a disporre la possibile archiviazione. Ancora, i mezzi istruttori che il Giudice tutelare può utilizzare per la formazione del proprio convincimento sono coerenti con la funzione dichiarativa del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno. Quindi può utilizzare, diciamo senza alcun limite, potere istruttorio, può disporre d'ufficio, dice l'Art. 407, tutti i mezzi istruttori utili ai fini della decisione; ma esiste ancora, ovviamente, e di questo credo che ci parlerà con particolare contributo di esperienza il medico legale, esiste ancora l'audizione dell'inabile, che a differenza di quanto avviene nell'interdizione non è più, o avveniva nell'interdizione, non è più oggetto di esame, e quindi oggetto di un atto istruttorio che era veramente troppo simile a un'ispezione giudiziale; la nuova legge assegna all'audizione lo scopo obiettivo di porre con immediatezza il Giudice in contatto con il disabile, ma non più soltanto allo scopo di verificare l'entità delle limitazioni alla sua autonomia, ma anche per raccoglierne le richieste di cui tener conto ai fini della decisione. La disciplina normativa è sotto questo profilo coerente con le finalità del nuovo istituto, che costantemente tende a valorizzare pienamente e a favorire l'esplicitarsi della personalità dell'inabile, e a interagire attivamente sia nella fase di apertura e nella fase di gestione dell'amministrazione di sostegno con gli atti del Giudice e dell'amministratore più avanti. In sostanza è significativo che il Giudice debba costantemente tener conto dei bisogni, delle aspirazioni, delle richieste del disabile, lo dice l'Art. 407 secondo comma, quando ciò sia compatibile con gli interessi di questi e con le esigenze di protezione della sua persona.

Ora, ho già detto della latitudine veramente notevole dei poteri istruttori che competono al Giudice tutelare, ma bisogna anche dire che il Giudice ha il potere/dovere di applicare quella singolare regola, ben nota nell'interdizione, ma anche in altri

istituti, come per esempio la stessa adozione legittimante, di ascoltare dei soggetti che in parte sono legittimati al ricorso, ma che non assumono nel procedimento veste di parti, ma la veste di informatori necessari, assumendo un ruolo processuale, diciamo piuttosto complesso, se vogliamo centaurico; e sappiamo come la giurisprudenza abbia dato corpo ad una interpretazione di queste norme molto interessante, cioè una presenza necessaria, anche se non sono parti necessarie; addirittura si parla di nullità del provvedimento se non sono ascoltati questi informatori necessari; naturalmente giurisprudenza sul punto formatasi per quanto riguarda interdizione, non ho avuto ancora modo di verificare se ci sono pronunce nell'ambito di questo istituto.

Il decreto di apertura, oltre ad accertare i presupposti dell'amministrazione di sostegno, deve avere anche i contenuti prescritti all'Art. 405 e in particolare la nomina dell'amministratore con l'indicazione degli atti che rientrano nei suoi poteri rappresentativi esclusivi e di quelli che il beneficiario ha la capacità di compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno. Ci si può fare una domanda, ci si può chiedere cioè se il Giudice possa, con il proprio decreto, limitarsi ad aprire l'amministrazione di sostegno, riservandosi di utilizzare i propri poteri ufficiosi per individuare in un momento successivo gli atti da sottoporre alle misure. La legge sembra escluderlo, ma non in modo tale da porre ostacoli insuperabili, almeno a mio avviso, ad ammettere tale possibilità. L'accertamento con forza di giudicato ha, come ho detto, esclusivamente ad oggetto i presupposti dell'apertura, non anche i contenuti del decreto, che sono suscettibili di modifica anche con iniziativa ufficioso dello stesso Giudice tutelare. In altre parole, il Giudice esercita nell'amministrazione di sostegno poteri di gestione dell'interesse del beneficiario che gli consentono di esercitare su istanza di parte, o anche d'ufficio, un controllo continuo sull'effettiva rispondenza delle misure di sostegno alla cura e agli interessi della persona del beneficiario. Quindi questi poteri di gestione gli consentono, per esempio, di revocare e di sostituire, quindi, l'amministratore di sostegno quando ne ravvisi l'opportunità; ancora: se è conferito all'amministratore di sostegno un incarico

a tempo determinato, come è possibile – ed è molto interessante questa regola che nell'applicazione pratica evidentemente è stata costruita per coprire bisogni temporanei, e quindi allarga ulteriormente l'ambito di applicazione dell'istituto – ebbene, se l'incarico è dato a tempo determinato lo può prorogare con decreto motivato. Ancora: in ogni tempo può modificare e integrare le decisioni assunte con il decreto di apertura, un'integrazione che può riguardare, ma il punto ovviamente è tra i più controversi, mi riferisco a un decreto che ieri ho citato del Tribunale di Modena del 15 settembre, anche trattamenti terapeutici e in particolare il consenso informato; questo è un punto evidentemente sul quale ogni valutazione conclusiva non è forse ancora matura.

Ancora: il Giudice tutelare ha il fondamentale potere di monitorare l'attività di gestione dell'amministratore di sostegno, sia ricevendone le prescritte relazioni con periodicità determinata – non sono relazioni che ci aspetteremmo da un tutore, non dimentichiamo che l'amministratore di sostegno spesso è un familiare, quindi le relazioni possono essere anche soltanto bonariamente manifestate in un colloquio con il Giudice tutelare, non valorizziamo per quanto possibile e in modo accentuato lo scarso tenore formale della fase di gestione dell'amministrazione di sostegno – poi può esercitare nel nuovo contesto quei medesimi poteri di controllo e di informazione che già gli appartengono ai fini della gestione delle tutele e delle curatele, poteri che si specificano anche nelle istruzioni inerenti a interessi morali e patrimoniali del beneficiario da impartire all'amministratore; quindi non è che si disinteressa dell'attività dell'amministratore o ne controlli semplicemente ex post il modus operandi: ha la possibilità anche di influire attivamente e in modo propositivo sull'attività dell'amministratore.

Ancora: l'Art. 411 primo comma, nell'applicare all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, numerose disposizioni del codice civile e sulle funzioni e sulla responsabilità del tutore, prevede che l'amministratore di sostegno non possa compiere senza una specifica autorizzazione del Giudice tutelare gli atti o i cedenti l'ordinaria amministrazione indicati nell'Art. 374. Quindi da

un lato c'è la previsione che certa tipologia di atti può essere compiuta, ma quando l'amministratore di sostegno intenda compierli concretamente dovrebbe, applicando l'Art. 374 e seguenti, richiamato dall'Art. 411, ottenere di volta in volta l'autorizzazione del Giudice tutelare. Ora, la legge, e questo è un punto chiave per lettura della disciplina normativa, esige che l'amministratore debba costantemente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, quindi non è un'attività solitaria, monocratica, quella dell'amministratore, è un'attività di gestione che deve essere, potrei dirlo addirittura, se possibile, concordata con il beneficiario, o comunque deve informare il beneficiario e questo sul presupposto che l'andamento fisiologico dell'amministrazione di sostegno avvenga con il consenso del beneficiario. Certo non sempre questo è possibile, anche perché ci possono essere dei contrasti, ed è facile che ciò avvenga; direi che non è patologico, è quasi fisiologico che avvengano dei contrasti tra beneficiario e amministratore di sostegno. In questo caso è il Giudice tutelare che deve esserne informato e quest'ultimo, il beneficiario, i soggetti legittimati al ricorso introduttivo, possono proporre nei confronti degli atti dell'amministratore ricorso al Giudice tutelare. Quindi c'è tutta una serie di regole che tendono a valorizzare quello che potrei dire essere il consenso informato, se così posso estrapolare una terminologia propria di altri contesti, del beneficiario agli atti dell'amministratore di sostegno, salvo naturalmente al Giudice tutelare ritagliare alcuni nodi o di scioglierli forse, espressione più congrua.

Ora, non esistono per la verità regole speciali sull'esercizio dei poteri processuali delle parti e sulla formazione del convincimento del Giudice nei procedimenti di gestione dell'amministrazione di sostegno che rientrano, com'è evidente ormai, nell'ambito più proprio della giurisdizione volontaria. Quindi c'è una lacuna, sia per quanto riguarda il procedimento di apertura, sia per quanto riguarda l'attività di gestione durante il corso dell'amministrazione. Qui vengo a toccare un argomento estremamente delicato che ha trovato – ed ecco l'importanza di cogliere il dato che ci viene proposto dal Diritto, proposto, non imposto nel nostro sistema, dal

Diritto vivente – che riguarda la questione della difesa tecnica. Ora qui in un provvedimento che è in corso di pubblicazione su Famiglia e Diritto, numero ultimo di quest'anno – ci sarà anche una mia breve nota di commento – un provvedimento del Giudice tutelare di Padova, devo dire molto ben argomentato e motivato: è categorico, questo Giudice, nell'affermare la necessità della difesa tecnica. Si trattava di un ricorso proposto dai servizi sociali, dal responsabile, dice la legge; anche questa è un'espressione piuttosto ambigua che andrebbe chiarita: cos'è il rappresentante processuale, il rappresentante legale? Non si sa, comunque questo non è il problema. Il Giudice ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dai servizi sociali che non era stato sottoscritto dal difensore tecnico. Il Diritto vivente ci fa capire che sta maturando un orientamento diverso, di cui bisogna tenere conto, anche se, occorre dire, si tratta di una linea di tendenza che tenta da tempo di affermarsi nei procedimenti camerali e nei procedimenti di giurisdizione volontaria, che tenta di affermarsi nei giudizi di separazione consensuale, che tenta di affermarsi addirittura nei ricorsi su domanda congiunta per il divorzio, e che, come sapete, ha trovato soluzioni molto contrastanti in giurisprudenza; non per il divorzio domanda congiunta, dove è pacifico, direi, che dato il carattere sostanzialmente contenzioso del procedimento – anche se la domanda è congiunta, ma bisogna guardare alla sostanza – ma per la separazione consensuale vi sono forti dubbi che la domanda possa essere proposta con la mera sottoscrizione delle parti, anche se un sito del Ministero di Grazia e Giustizia, poi rettificato, diceva che si può fare. Quindi Internet, qualche volta, non sempre dà buoni consigli, la macchina è stupida, oggettivamente, quindi bisogna fare contatto con le persone, con le istituzioni, se vogliamo. Qui, per quanto riguarda questa tematica, non nascondo la mia personale propensione – data l'affinità strutturale del procedimento di apertura dell'amministrazione di sostegno con il procedimento di interdizione, dato che si tratta di un procedimento costruito con un iter procedimentale che conosce momenti anche il ricorso per Cassazione, quindi ha una struttura dichiarativa, che riguarda situazioni delicatissime come quelle che investono la capacità

delle persone – non nascondo la mia personale propensione a vedere, ad approvare, una statuizione come quella del Giudice padovano. Diverso ovviamente il discorso per quanto riguarda i procedimenti di gestione, già la stessa legge ci dà un'indicazione quando ci dice che il beneficiario si rivolge direttamente al Giudice tutelare per ottenere tutti quei provvedimenti che sono necessari durante la fase di gestione. Un unico dubbio, cioè, unico: i dubbi sono; diciamo una condizione esistenziale del giurista, il dubitare, mi pare, ma qui direi a maggior ragione in questa tematica. Cioè, secondo me forse si può fare a meno della difesa tecnica nei giudizi di apertura, naturalmente solo nell'ipotesi nelle quali sia lo stesso beneficiario a chiedere per sé, perché qui ci troviamo di fronte a un procedimento che ha struttura unilaterale, anche se c'è la presenza del Pubblico Ministero. Voi direte: "Beh, allora il discorso è chiuso: se è previsto l'intervento necessario del Pubblico Ministero il procedimento è già di per sé bilaterale", ma così non è, necessariamente almeno, e per esserne convinti bisogna leggere la nuova disciplina del processo societario; nel processo societario è detto espressamente: voi sapete che a proposito dei procedimenti di giurisdizione volontario nel processo societario si distingue tra procedimenti unilaterali e procedimenti con due o più parti; rientrano nella disciplina dei procedimenti unilaterali anche quei procedimenti in cui è prevista l'audizione del Pubblico Ministero, quindi questo è molto significativo, il Pubblico Ministero non conta, a quanto pare, al fine del computo delle parti del procedimento. Questa è un'indicazione, ma è un'indicazione che certamente non si può ignorare, ma che forse può in qualche misura, in procedimenti in cui manca sostanzialmente un contraddittorio, ritenere che sia lo stesso beneficiario a poter stare in giudizio personalmente.

Vorrei parlare di una questione che mi interessa particolarmente. Vorrei richiamare ancora la vostra attenzione su un'altra importante norma processuale: è stata costruita una sorta di tutela cautelare urgente, una sorta di possibilità per il Giudice di pronunciare provvedimenti interinali, nel senso che l'Art. 405 consente di pronunciare provvedimenti urgenti anche durante la

fase di apertura del procedimento, e qui, ma questa è la tutela cautelare di cui questa norma è puntuale manifestazione, è presente, è una forma di tutela ormai necessitata, imposta dalle garanzie costituzionali, quindi non ci possiamo meravigliare dell'esistenza di questa regola.

Avviandomi alla conclusione desidero fare qualche breve osservazione sul sistema dei gravami. Da questo punto di vista la garanzia del doppio grado di merito trova nell'amministrazione di sostegno e rispettivamente nell'interdizione forme diverse di attuazione, ma c'è impugnazione in appello nell'interdizione, reclamo nell'amministrazione di sostegno. Identica anche la regola del ricorso per Cassazione nei confronti dei provvedimenti pronunciati dalla Corte d'Appello in sede di gravame. Lo stabilisce l'Art. 720 bis, che estende all'amministrazione per sostegno una norma che sarebbe stata comunque, a mio avviso, imposta dall'Art. 111 della Costituzione, sicura essendo la natura decisoria del decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno. Conviene notare che la legge non ha voluto qui limitare il ricorso per Cassazione alla sola violazione di legge, formula che caratterizza il ricorso straordinario e che si riscontra anche in alcuni ambiti della legislazione processuale speciale: faccio l'esempio dell'Art. 26 secondo comma in materia di adozione, ed è molto opportuno che non sia così, perché è garantito anche il controllo sulla logicità della motivazione e quindi, in sostanza, sul percorso logico che ha indotto il Giudice a pronunciare sull'amministrazione di sostegno. Ora, l'Art. 720 bis stabilisce che contro i decreti del Giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'Appello; l'ho detto, ma qui sottolineo questa regola, perché è una regola molto importante, ci consente di risolvere dei dubbi che hanno diviso la giurisprudenza per quanto riguarda.. dopo ovviamente l'introduzione dell'entrata in vigore della legge sul Giudice unico, che attribuisce al Tribunale le funzioni del Giudice tutelare, non si sapeva chi fosse il Giudice del reclamo, perché la legge diceva: "Disposizioni comuni e procedimenti in Camera di Consiglio e il reclamo deve essere proposto al Tribunale", allora si diceva: "Sarà il Tribunale in composizione collegiale, con estirpazione previa del Giudice

tutelare per la solita ragione della terzietà del Giudice". Altri invece dicevano: "No, bisogna andare alla Corte d'Appello"; e nello stesso Tribunale e Corte d'Appello di Milano c'erano state delle decisioni contrastanti, con buona pace per la certezza del diritto. Per fortuna questo problema oggi è testualmente risolto, come ho detto, nel modo in cui si va alla Corte d'Appello.

Ricorso per Cassazione. Questo ovviamente è una regola che dicevo imposta per quanto riguarda i procedimenti di apertura, ma che a mio avviso un nonsenso per i procedimenti di gestione, per i provvedimenti di gestione dell'amministrazione di sostegno. Ora, la lettera dell'Art. 720 bis sembra peraltro voler estendere la garanzia del ricorso a tutti i provvedimenti, come risulta dalla rubrica che dice: "Norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno". Come ci insegnava ancora Belvedere, la rubrica fa parte integrante della norma e la rubrica può essere, è, un elemento che consente di interpretare il contenuto della norma. Tuttavia fortunatamente l'interprete ha sempre degli strumenti dialettici alternativi e quindi può contrastare la forza del dettato normativo e affermare che in questo caso il legislatore nel formulare la rubrica dell'articolo citato plus dixit quam voluit e ciò per la ragione che tutte le norme contenute nell'Art. 720 bis, a ben vedere, si riferiscono esclusivamente ai procedimenti di apertura e di revoca, non sono applicabili alla fase di gestione; lo si ricava dal primo comma, che nell'individuare le norme applicabili ai procedimenti in materia di amministrazione di sostegno si richiama alle norme sui giudizi di interdizione utilizzabili in modo manifesto nei soli giudizi di apertura e di revoca, quindi non riguarda la fase di gestione. Opinare diversamente significherebbe pervenire all'irresistibile conclusione di ammettere il ricorso per cassazione anche nei confronti di decreti pronunciati in sede di reclamo contro provvedimenti di governo dell'amministrazione di sostegno e persino avverso i provvedimenti urgenti e con funzione cautelare pronunciati dai Giudici tutelari, un'espansione della garanzia del ricorso per Cassazione, che se trova in un certo fondamento nella lettera della rubrica, incontra ostacoli certi e insuperabili nei principi che regolano la disciplina del processo civile. Quindi con questa

osservazione su un istituto che riguarda la parte finale del procedimento di apertura e quindi il ricorso per cassazione e di revoca, ben si intende, credo che possiamo essere abbastanza tranquilli nel dire che il ricorso per Cassazione non ha spazio per quanto concerne gli altri procedimenti e in particolare i procedimenti di giurisdizione volontaria, che restano e continuano a restare privi di questo strumento, che sarebbe esorbitante per quanto concerne i provvedimenti di stretta giurisdizione volontaria, ed è esorbitante, come ho ricordato poco fa, anche tenendo conto dei disegni dei progetti di riforma, perché al massimo si arriverà a quell'istituto della "cesine pour avie", ma non a estendere l'ambito e l'applicazione del 111 settimo comma anche alla generalità dei provvedimenti giurisdizionali, questi bastano che siano motivati, ma non tutti devono necessariamente essere assistiti dalla garanzia del ricorso per Cassazione.

Io credo che queste osservazioni che ho fatto in questa sede possano in qualche modo su alcuni punti aver fatto chiarezza, e mi preme in particolare porre l'accento su questa fondamentale distinzione che deve sussistere tra procedimenti che riguardano l'apertura e procedimenti che riguardano la gestione. Questo secondo me è un punto che non può essere messo seriamente in discussione. Certo i problemi sono delicatissimi, resta aperto il problema della Difesa tecnica, vedremo cosa ci dirà la giurisprudenza e il Diritto vivente che tutti attendiamo con grande attenzione. Grazie.

### **DOTT. CONCETTA PRIORE**

Ringraziamo il Professor Tommaseo per questa esposizione lucida e completa, a mio parere; credo che aiuterà certamente anche i Giudici, certamente gli Avvocati, anche noi Notai, perché anche noi dobbiamo presentare un ricorso anche se soltanto collegato all'atto o agli atti che dobbiamo erogare.

Il Professore si è dilungato un po' oltre il tempo che gli sarebbe stato concesso, ma credo che la sua esposizione ci abbia

avvinto, per cui non siamo riusciti a distrarci un attimo e quindi lo ringraziamo veramente tantissimo.

Penso che sia opportuno fare 10 minuti di stacco, perché quello che segue è altrettanto impegnativo.

§§§

### **DOTT. CONCETTA PRIORE**

Diamo la parola al Dott. Damiano Donadello, Medico Legale in Padova, che ci parlerà degli aspetti medico - legali alla luce della nuova normativa. Credo ci chiarirà molti punti, in particolare anche quelli che abbiamo discusso ieri, che ci hanno lasciato veramente nel guado, cioè non sappiamo da dove cominciare.

### **DOTT. DAMIANO DONADELLO**

Ringrazio tutti quanti dell'invito. Io parlo per ultimo, parlerò poco, perché c'è poco di medico/legale in questa normativa, ahimè. Prima di venire qui, quando l'Avvocato Cecchinato mi ha chiesto di parlare degli aspetti medico/legali di questa normativa, mi sono informato un po' su che cosa succede tra i colleghi Medici Legali, di cui temo qui non ci sia nessuno, se sanno cos'è l'amministratore di sostegno. Allora non parlo della medicina generale, che ignora l'esistenza di questa legge, ma anche i Medici Legali non sanno nemmeno che sia uscita questa legge. Gli unici che si occupano di questo sono un rametto della medicina legale che afferisce alla psicopatologia forense, quindi sono quei tre, quattro, cinque colleghi che si occupavano in precedenza delle determinazioni dello stato di abituale infermità di mente ai fini dell'interdizione, non li cito, i quali comunque sono stati assai poco interessati dai Giudici tutelari in ordine a questo problema, nel senso che mi pare di avere capito che allo stato attuale, e non è un male, il Giudice se la cava da solo, sostanzialmente. I rari casi in cui si è intervenuti con un conferimento di C.T.U. sono stati non so bene nemmeno fatti, perché io sono sempre convinto che la qualità di un incarico, al di là del caso specifico, sia determinata dal quesito, e qui aprirei

una voragine sulla quale non entro, faccio riferimento all'ordinario quesito che ti viene posto: "di cui al ricorso". Non vorrei richiamare in campo i colleghi giuristi, ma mi pareva che sul quesito si fosse riflettuto molto, però poi concretamente tutti i giorni si assiste a qualcosa di diverso. Il quesito tipo, io ho visto a Padova, è di questo genere: "Dica il C.T.U. se il soggetto si trova nelle condizioni di cui all'Art. 404", punto. Non un grande sforzo. Quindi io vi chiedo un minimo di benevolenza, perché sono veramente una pecora di colore diverso qui, nel senso che parlo di cose di cui non mi intendo, usando termini assolutamente impropri, quindi un po' di benevolenza se sono un po' equivoco nei termini.

Vi dico che cosa penso io personalmente di questa normativa. Mi è sembrato una cosa buona, personalmente. Io ho partecipato a un convegno organizzato dalla Regione Veneto nel lontano '93 a Rubano in cui si parlava dell'amministratore di sostegno – già aveva questo nome: amministratore di sostegno – e della necessità di superare i problemi legati al fatto che l'unico istituto utilizzabile era quello dell'interdizione. Ieri sera, parlando con un collega Avvocato, che non vedo però in questo momento presente, diceva: "Non capisco perché l'interdizione ha quest'aria svilente", perché c'è una connotazione negativa legata al concetto dell'interdizione. Dal punto di vista medico/legale l'interdizione è probabilmente legata a un concetto di malattia mentale, tutto lì. Cioè il malato di mente andava, ai sensi di una legge credo del 1904, quella istitutiva dei manicomi provinciali, che poi è stata abolita dalla 180/78, il malato di mente per il suo bene, ma anche per la tutela della società, era conveniente che stesse confinato, andava istituzionalizzato, stava là tranquillo. Ricordo, io ho frequentato per un certo periodo il manicomio di Padova, che era in via dei Colli, c'era anche il bar interno che noi amabilmente chiamavamo Crazy Bar, dove si poteva vedere un po' di tutto, perché poi in questa struttura gigantesca hanno preso contemporaneamente sede alcune associazioni, per cui c'è stato un periodo, nella fase di chiusura in cui c'era un po' di commistione di utenza, e lì avevano tutto quello che volevano: c'era il parco, c'era il bar,

c'erano le sale ricreative, l'importante è che ci fosse comunque un muro, un guardiano, alcuni nerboruti infermieri e questa era la situazione così come veniva vista certamente prima della legge 180 e certamente anche dopo, questo penso di poterlo dire. Accanto a questa idea del malato di mente che è necessario istituzionalizzare, evidentemente l'istituto dell'interdizione era abbastanza adeguato, cioè l'istituto dell'interdizione non faceva altro che togliere la capacità di agire a un soggetto che non ce l'aveva, perché non ce l'aveva, punto, e quindi non gli toglie niente, perché non ce l'ha, e lo proteggi, lo tuteli, lo curi in questa maniera qui. Mano a mano che poi anche la psichiatria ha fatto dei passi in avanti in senso antistituzionale, Basaglia, ma altri, e si è arrivati alla legge 180, è lì che è iniziato ad essere messo un po' anche in discussione; forse anche prima, non discuto, ma lì l'istituto dell'interdizione è diventato po' stretto, negli anni tra il '78 e il '90 sono state scritte molte cose su questo argomento qui, soprattutto sul fatto che da un lato la legge 180 andava in senso antistituzionale, la abolizione del manicomio, la necessità che la malattia mentale non fosse considerata una malattia diversa dalla malattia: è una malattia e quindi in quanto tale gestita all'interno della società civile e non confinata in strutture apposta. In quel periodo lì esce anche la 833 che ridefinisce la salute, la tutela della salute, che riporta all'Art. 32 il concetto dell'agire medico, e quando parla di salute fa riferimento a uno stato di benessere fisico, psichico, relazionale, da cui la dichiarazione del malato e quant'altro, sull'argomento non vi sto a tediare perché lo conoscete molto bene. Quindi è chiaro che l'istituto dell'interdizione, anche dal punto di vista medico/legale sembrava destinato ad avere degli aggiustamenti, perché era uno strumento che non si adattava più bene. Sono state riempite pagine e pagine su che cosa significa abituale infermità di mente, perché sono tutti criteri nosografici che non si trovano nella psichiatria e poi anche la psichiatria non usa più le stesse dizioni del '40, neanche quelle del '70, è in continua evoluzione. Molto spesso adesso voi troverete termini del tipo "disturbo di", "disturbo di personalità": è uno schizofrenico; c'era una nosografia precisa che diceva: "questo è psicotico, questo è".. Adesso la psichiatria non è così definita, i disturbi non sono così

facilmente inquadrabili, noi facciamo riferimento a dei testi, il DSM III, terzo modificato di DSM IV che continuano ad aumentare, ad avere sfumature; i disturbi borderline, che non esistevano certamente al tempo del '40 e neanche quando è uscita la legge 180; c'erano tutta una serie di inquadramenti classificativi che sono vari e che ancora oggi sono oggetto di discussione. Quindi questa legge, a me personalmente, sembra che sia una cosa buona.

Ciò detto, qualche riflessione sicuramente parziale e da inesperto. La legge mi sembra che abbia il vantaggio e lo svantaggio di essere un po' sfumata, di avere dei margini un pochino elastici, di avere un articolato di garanzia elastico, che ben si presta a una personalizzazione del sostegno, sostegno all'interno della società. Però nel passaggio, questo lo voglio dire, dall'interdizione all'amministratore di sostegno accade qualcosa che avrà delle ripercussioni. La dottrina si è occupata tantissimo di malattia e di infermità, quindi non dico niente di nuovo: io posso citare Franchini, Pellegrini e quant'altri. Infermità non è malattia, nelle norme del codice il concetto di infermità non coincide con quello di malattia. Allora, mentre prima l'abituale stato di infermità di mente aveva una sua collocazione, si poteva discutere, ma eravamo circa lì; adesso l'amministratore di sostegno, invece, fa riferimento alla persona che per una infermità, ovvero una menomazione fisica o psichica si trova, bla bla bla. Allora qualcuno ieri, credo il Professore, ma sono un po' in dubbio, diceva: "Ma siamo sicuri che ci debba essere una malattia dietro?". Certo. Però il legislatore non dice questo, perché "malattia" il legislatore lo usa chiaramente quando intende parlare di malattia, inteso come stato evolutivo che porta alla guarigione, all'invalidità o alla morte, i concetti del commento al Codice Rocco poi riportati anche nella medicina legale da illustri maestri. L'infermità è una condizione di disagio che non necessariamente è determinata da una malattia. E' vero che, mi pare, correggetemi se sbaglio, non ci sia nelle leggi attualmente in vigore un concetto di infermità che non sia riferito all'infermità di mente. Però il concetto di infermità comunque non coincide con concetto di malattia: è una situazione di disagio. Allora noi

tuteleremo anche queste situazioni di disagio, è necessario che ci sia uno stato di malattia, siamo veramente sicuri? Io qualche perplessità ce l'ho. Allora mi tornano anche i conti sul fatto che la menomazione fisica possa inquadrare una situazione di disagio che non sia necessariamente un'infermità mentale. Faccio un esempio: il cieco avrà diritto all'amministratore di sostegno? Chiedo. Sì, nella misura in cui esiste una normativa apposta che gli affida un'indennità di accompagnamento per pagarsi un accompagnatore.

Questo non ha niente a che vedere con il patrimonio, ma neanche questa normativa ha niente a che vedere con fatti patrimoniali. Quindi questo potrebbe essere un problema concreto. Il sordomutismo, certo adesso non è più il problema che era quando è stato scritto il codice, il codice stesso poi faceva riferimento a sordomuti che non erano stati opportunamente.. però si incontrano ancora soggetti in grave difficoltà relazionale, questi avranno diritto all'amministrazione di sostegno? Non lo so, temo di sì. A me è capitato proprio in sede di C.T.U. – ho avuto una grossa perplessità, una sorpresa – un soggetto con una grave oligofrenia che chiedeva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento; dal colloquio che sono riuscito a fare io ho avuto delle grossissime perplessità sul deficit mentale di questo soggetto, che fin dall'età di 18 anni era stato considerato un grave oligofrenico, quindi un invalido al 100%, non possedeva capacità lavorative, etc. Gli ho fatto fare una batteria di test, da cui è risultato un quoziente di intelligenza appena sotto la norma. Che è successo a questo? Questo è il caso dello scemo del villaggio – ve ne parlo perché mi è successo veramente – cioè un soggetto con una lievissima oligofrenia, vissuto certamente non a Milano, a Padova o a Portogruaro, ma in una realtà rurale, in cui questo bambino non particolarmente brillante è sempre stato tenuto comunque in una certa situazione ed è finito per diventare, per crederci, in qualche maniera; privo di stimoli, privo di relazioni, è una persona che non ha sviluppato competenze relazionali, pur avendo un quoziente intellettivo al Bais appena sotto la norma, 68, una cosa del genere. Questi sono problemi che potremmo trovarci ad

affrontare in questa situazione qui. Questo l'avrebbero interdetto probabilmente, non era quello il caso di cui mi occupavo, ma sicuramente poteva essere un soggetto interdetto. Adesso questa normativa probabilmente ci consente di utilizzare uno strumento più duttile. Ci sono delle situazioni anche di infermità fisica che potrebbero interessare l'amministratore di sostegno. Ieri si faceva riferimento al paraplegico: il paraplegico è uno che ha normalmente una capacità di intendere e di volere assolutamente normale, una capacità di agire quindi completamente conservata: è capace; resta pur sempre il fatto. Non so se vi è capitato, di trattare con soggetti che escono per andare al lavoro, a scuola, alla mattina in motorino e che si svegliano paraplegici; c'è un florilegio di situazioni di disagio psichico non indifferenti, che vanno dai quadri depressivi a quant'altro. Come si valuterà, al di là delle difficoltà nella gestione del quotidiano, un sostegno in un soggetto che evidentemente deve rielaborare tutto il suo vissuto? Non lo so, ve lo pongo veramente un po' come problema. Un altro caso classico, questo mi è successo personalmente, scusate, non vorrei diventare aneddótico però la vita purtroppo è così, ci fornisce delle realtà esemplificative curiose: indennità di accompagnamento di un soggetto di 80/82 anni; verbale della Commissione Invalidi Civili: psiche compatibile con l'età, cioè? Uno stato di normalità: psiche compatibile con l'età io non lo leggo come malattia, eppure si tratta evidentemente di un soggetto con dei grossi problemi, con delle enormi lacune amnesiche, soprattutto per quanto attiene alla memoria recente, con un discreto disorientamento spazio/temporale. Uno dei colleghi diceva: "Scusate, ma cosa vuol dire psiche secondo età?". C'è sicuramente un'infermità, anche. Perché la signora è coetanea del nostro Presidente della Repubblica e mi auguro che nessuno al mondo voglia dire del Presidente Ciampi: "psiche secondo età", perché ci sarebbe qualche problema, insomma. Allora cosa vuol dire "secondo età"? Però è effettivamente vero che esistono delle condizioni parafisiologiche e non, certamente che hanno dignità di patologia, che comportano probabilmente una scelta in questo senso; non vorrei essere Giudice tutelare, perché io credo che non sia poi facile modellare: è bellissimo il

dettato normativo che ti invita proprio a declinare atti, circostanze, etc., ma alcuni soggetti sono difficili da inquadrare e non sarà semplice, penso, per il Giudice tutelare, soprattutto se il numero dei soggetti inizia a diventare cospicuo, come temo che potrebbe diventare; perché se poi è vero che la vita media si allunga – a Padova la settimana scorsa è stato fondato il club dei centenari, ne abbiamo 12, tutte donne, sarà una coincidenza? Temo di no! – quindi sì, saranno arzellissime, ma come si farà? Non lo so, lo pongo come problema.

Altro problema per me è capire, forse voi lo sapete, io non lo so, che cosa significa provvedere ai propri interessi. Quali interessi? Quelli patrimoniali? Sì, certamente quelli patrimoniali, quelli per cui il Professore oggi mi diceva: “E’ vero che i test sull’interdizione si facevano così: si tirava fuori cinquantamila lire e si diceva: ‘cosa sono questi?’. Boh: incapace a provvedere alle proprie..”. Non sempre per l’interdizione si facevano grosse istruttorie, insomma, purtroppo questo è vero. Quali sono gli interessi in questione? Allora, se si tratta di interessi patrimoniali io faccio un passo indietro: non è un argomento di interesse medico/legale, ma visto che ieri, dalla porta, dalla finestra, da qualche parte salta fuori il consenso all’atto medico io inizio a drizzare le orecchie, perché è evidente che c’è anche un problema di questo genere, che quindi riveste gli atti della vita quotidiana e quindi anche in soggetti del genere, spesso affetti da patologie complesse multiorgano, tutta una problematica relativa, attinente alla sfera della tutela della salute. E quali saranno gli interessi di questa persona? Non lo so. Riporto un caso, anche questo tanto per spiegarmi quali sono le perplessità che io ho anche sul fatto che i Giudici si occupino di questo, mi sono preoccupato non poco. Ho visto un caso di un soggetto deceduto per una neoplasia da esposizione a CVM, Mestre, voi sapete di che cosa sto parlando; la moglie mi diceva molto seraficamente che era morto sereno, perché non sapeva di avere la malattia. Io davanti a questo, che ho una linea personale di carattere etico, deontologico, leggermente diversa, ho detto: “Signora, ma perché si è assunta questo diritto?” e la signora si è offesa. Le ho detto: “Mi perdoni, ma se lei avesse un tumore vorrebbe saperlo?”. “Eh sì, Dottore –

mi ha detto – certo che vorrei saperlo, perché ho le mie robe da sistemare”. “Ottimo – dico – e perché questo diritto lei lo ha tolto a suo marito?”. E la risposta della moglie e di tutte le nostre mogli, temo, è che noi siamo sostanzialmente incapaci naturali, cioè dice: “Sta meglio così”, perché evidentemente noi abbiamo meno capacità di tollerare. Però al di là della battuta e al di là di tutto mi ha inquietato che qualcuno possa decidere per me in questo senso qui, tenermi nascosta la malattia. Perché io non devo saperlo? Perché non devo mettermi in minime condizioni di dire: ho tre mesi di vita e voglio gestirmi le mie cose e sistemare? Perché qualcuno può decidere per me? Perché posso convincere i medici non a falsificare la cartella clinica, ma a scrivere la cartella in modo che se anche io la leggo non capisco, perché sono affetto da HCC, non da epatocarcinoma: se tu sei affetto da HCC allora vivi tranquillo fino al giorno in cui non vivi più. Che cosa significa? Allora quando qui dice: “il tutore deciderà, l'amministratore darà il consenso”, a quali interessi farà riferimento? C'è un dibattito in bioetica, citata dall'esimio Dott. Calò, sulle problematiche riguardanti la vita. Ma che cosa conta di più? La durata della vita? L'integrità della vita? O la qualità della vita? Qui usciamo dalla giurisprudenza ed entriamo evidentemente in un altro campo. La qualità della vita non è altrettanto importante della durata della vita? Chi di noi vorrebbe fare sei mesi di sofferenza vedendosi amputare il corpo pian piano in cambio di tre mesi di una vita senza dolore, perché ci sono queste possibilità, e una vita dignitosa, relazionale? Ma siamo sicuri che la durata della vita è un valore assoluto? E chi, il mio tutore, il mio amministratore di sostegno come deciderà per me in questo? Questo non è un problema risolto nemmeno dalla procura.. come si chiama quell'istituto? ..di previsione di incapacità. Certo, io devo lasciare detto: “E facile”, dice, “non rianimare” e questo si può fare, non ancora, ma si farà, il living will è dietro l'angolo. Ma poi, invece, in situazioni concrete come si deciderà? Allora se il soggetto è un soggetto in coma, il problema non si pone, si pone il problema di staccare la spina e siamo in un altro campo, eh? non è che non si pone, si pone; ma se invece qui stiamo parlando di soggetti che hanno comunque una residua capacità, io ve lo dico per esperienza diretta, ci sono

gravi autistici che sulla salute e su quello che vogliono dalla vita sono assolutamente in grado di fartelo capire senza mezzi termini; chi deciderà e in che modo deciderà? A fronte di una classe medica che, non mi vergogno a dirlo, nella maggior parte dei casi è assolutamente interventista, per cui ti sembra di dovere sempre fare qualche cosa. È una piccola parte quella della classe medica che dice che anche il non fare può essere una scelta. Allora via con la chemio di prima linea, poi con la chemio di seconda linea, poi con la chemio di terza linea, perdo 40 chili, sono senza capelli, non vedo neanche più bene. Non lo so. Allora se poi io sono in grado di decidere, ecco: sulla libertà del consenso dicevo qualcosa ieri, se è una grave neoplasia la libertà del consenso è molto relativa, perché la relazione è molto asimmetrica: "Tu mi guarisci e io sono malato", quindi è una libertà più formale che sostanziale. Però esiste questo problema e io non vedo delle soluzioni semplici; non sono nemmeno convinto, per quel poco che conosco delle norme, che una legge possa veramente risolvere questo problema e non credo che il ricorso al Giudice sia sempre la soluzione, la panacea di queste cose qui. Anche perché viviamo in una realtà sociale e culturale che non si è adeguata tantissimo a queste cose di cui si parlava nel convegno: pensate che ancora oggi il consenso è tutto sommato un modulo da firmare per moltissime persone, anche per gli addetti al lavoro della medicina: questo è estremamente grave. Ma il cambio culturale evidentemente richiede dei tempi molto più lunghi.

Io su questo penso che bisognerebbe iniziare a pensarci seriamente, cioè l'amministratore di sostegno è utile certamente per la tutela della persona, anche della salute della persona, non ho dubbi su questo, quando la legge prevede che l'amministratore possa spiegare al beneficiario, che possa concordare con lui, non decidere al posto suo, questo mi pare molto interessante. Decidere al posto del beneficiario e dell'interdetto, io continuo a ripetere, checché ne dicano le sentenze, mi trovo assolutamente contrario e, vi dico la verità, mi trovo assolutamente contrario che il Ministro della salute, con tutte le più buone intenzioni, ed evidentemente, penso, non ha

altro di meglio da fare, vada in televisione a scongiurarmi di non fare qualche cosa: io trovo che stiamo uscendo un attimo dal senso delle cose, perché se io sono in grado di autodeterminarmi, viva Dio, non si può usare un istituto del genere come grimaldello per andare contro la mia volontà. Io trovo molto preoccupante la citazione della sentenza di Rimini di ieri, che qualcuno possa decidere per me anche incapace di amputarmi un arto. Guardate, io sono veramente estremamente preoccupato per questo, anche perché la normativa.. cioè io cito una legge, non recente, la 194, sorella di età della 180, che già al tempo, proprio perché frutto di un ragionamento culturale, di un aggiornamento culturale, etc., parlava esplicitamente dell'introduzione della gravidanza dell'interdetta e all'Art. 13, se la donna è interdetta per infermità di mente, e non si vede per che altro motivo però, la richiesta di cui agli Artt. 4 e 6 può essere presentata oltre che da lei personalmente; quindi io deduco che una donna interdetta può presentare una domanda di interruzione volontaria di gravidanza e non può decidere altrimenti se amputare una gamba, non lo so: scherziamo? "Anche dal tutore o dal marito non tutore che non sia legalmente separato. Nel caso della richiesta presentata, dell'interdetta, dal marito deve essere sentito il parere del tutore", la richiesta deve essere poi confermata dalla donna e poi il medico d'accordo tra trasmettere al Giudice tutelare, c'è tutta la procedura. Però già nel '78, quindi in tempi sicuramente remoti alla normativa di cui ci occupiamo oggi, era stata riconosciuta all'interdetta la possibilità di rendersi conto se voleva portare a termine una gravidanza o meno, in difformità del parere del suo tutore. Quindi mi pare che c'è già nel nostro articolato di norme l'idea che comunque sulla capacità, per quanto attiene a beni personalissimi quanto alla salute, il soggetto continui a mantenere fino all'ultimo una sua parola definitiva. Vi faccio un esempio concreto e termino: la Corea di Huntington, qualcuno di voi credo conosca di cosa si tratta, si tratta di una patologia bestiale, una specie di bomba ad orologeria che alcuni si portano dentro; c'è un gene ben identificato che a 40 anni esplode e ti fa venire questa malattia. La malattia comporta la perdita del coordinamento, quindi il soggetto si muove - da qui il termine Corea, danza - con movimenti assolutamente

incoordinati, sembra che danzi quando cammina, quando si muove, e contemporaneamente inizia ad avere dei problemi di ordine psichico graduali, che portano poi inevitabilmente anche a un deterioramento importante e alla morte. Questa patologia è stata presa in considerazione per ovvi motivi, perché quando si parlava in termini bioetici di genetica, di indagini genetiche, sapete, per un soggetto che è portatore di questo gene, un'assicurazione sulla vita, se le compagnie venissero a metterci le mani sopra sarebbe quanto mai complessa, e in America qualche problema già lo sta ponendo. In Italia questa patologia viene diagnosticata precocemente: siccome è una patologia a trasmissione ereditaria c'è il problema di informare fratelli, discendenti, ascendenti, collaterali, 40 ma non sempre 40, anche un po' più avanti; a me è capitato recentemente a Vicenza che di quattro fratelli due si sono suicidati, uno dopo aver avuto la diagnosi e senza malattia e uno prima ancora di sapere se era affetto o meno. Allora si può aprire un dibattito su questo, sulla liceità della trasmissione delle informazioni genetiche, sulle implicazioni; ci sono trattati di bioetica su questo argomento qui, perché mano a mano che il progresso scientifico va avanti abbiamo qualche difficoltà anche nella gestione poi delle informazioni. Ma per esempio un soggetto che non ha ancora sviluppato la patologia ma è geneticamente portatore di questo gene, quindi sicuramente svilupperà la malattia e quindi vive un vissuto di profondo disagio, lo incapacitiamo? In parte? Del tutto? Non lo so. E' libero di autodeterminarsi, è libero di suicidarsi, etc., però il nostro amico diabetico che prende il miele tutti i giorni, quello invece bisogna che il consenso sia dato da terzi. Insomma mi sembra una forzatura, quest'ultima.

Concludo dicendo che se il Diritto vivente dà il senso della continua evoluzione della giurisprudenza vorrei ricordare all'auditorio che la medicina è un'arte, non è una scienza. Cercavo ma non l'ho trovata una pubblicità del 1900.. siamo nella belle époque, quindi '20, '21, in cui in farmacia negli Stati Uniti si vendeva l'acqua di radio: era l'acqua radioattiva con cui si raffreddavano i reattori nucleari e veniva utilizzata come panacea per tutte le malattie. Sono passati 80 anni e, si vendeva

in farmacia, e per un certo periodo qualcuno ha fatto uso dell'acqua di radio. Le conoscenze scientifiche oggi..

### **PROF. FERRUCCIO TOMMASEO**

Se posso intervenire, mi ricordo benissimo sui tavoli di certi ristoranti un ragazzo, c'era acqua minerale: "Acqua radioattiva" era scritto sotto, come fosse un pregio!

### **DOTT. DAMIANO DONADELLO**

Ecco, non so adesso se la penseremmo esattamente così! Io sono rimasto un po' allarmato quando ho visto questa pubblicità poi ho fatto un po' di ricerche per curiosità. E' evidente che oggi la tecnica medica è in continua evoluzione, non è una scienza esatta, però, la medicina. Questa è un'esperienza che avete tutti: nel momento in cui c'è un quadro patologico di un certo rilievo vado da un luminare della medicina e mi propone un'alternativa, poi vado dal secondo e me ne ripropone un'altra, vado dal terzo e me ne ripropone un'altra ancora. Tenendo presente questo fatto, tenendo presente che a seconda delle realtà ospedaliere ci sono dei limiti tecnici di esperienza, di macchinari, voi capite che decidere su un intervento, soprattutto mutilante, al posto di un altro, mi pare che sia abbastanza complesso, e l'amministratore di sostegno dovrebbe cercare di capire anche se quello è il posto giusto, se sono state esperite tutte le informazioni, etc.

Concludo raccontandovi un caso vero: donna ricoverata al Cottolengo di Padova, donna che ha un fratello con una leucemia. L'Ospedale Gaslini di Genova chiede che la donna faccia una donazione di midollo. E' interdetta e viene richiesto un parere al tutore, il tutore è uno dei fratelli della donna, non quello ammalato, il quale dice: "Non vedo il problema". Il medico dice: "Io sì vedo il problema, perché la donna non ottiene alcun beneficio, corre dei rischi seppure piccoli, perché si tratta di un intervento: io lo vedo il problema". Chiama il Giudice tutelare e il Giudice tutelare dice: "Io non vedo il problema. Faccio

riferimento alla beneficenza, alla solidarietà, ai concetti così". La signora viene quindi ricoverata, viene trasportata a Genova – è tutto documentato questo, se qualcuno di voi vuole interessarsi – lì viene fatto questo intervento, la donna poi si lamenta moltissimo, torna all'Opera della Divina Provvidenza gravemente anemica, molto sofferente, etc. Il medico dice: "La prossima volta la chiudo in un armadio", e a distanza di otto mesi torna la domanda dell'Ospedale, in quanto il primo trapianto non è andato a buon fine, lei è l'unica sorella compatibile quindi dice: "Noi vorremmo ancora del midollo". A questo punto il medico si oppone decisamente, succede una bagarre che purtroppo non sappiamo come si sarebbe conclusa, perché nel frattempo il fratello leucemico muore, quindi a questo secondo espianto di midollo non si procede. Questa storiella vera e tragica ripropone ancora una volta il problema di chi controlla il tutore, del fatto che il Giudice tutelare qualche volta forse non ha le idee nemmeno molto chiare su che cosa succeda. La legge gli consente di informarsi da tutti, medici, chi altri, etc., se però non lo fa non gli succede niente, e questo un po' di apprensione in ordine ai temi a me cari mi crea davvero. Grazie.

### **DOTT. CONCETTA PRIORE**

lo ringrazio il, direi tra virgolette, nostro Medico Legale, perché è partito dal momento in cui la vecchia normativa prevedeva interamente il manicomio, la nomina del tutore provvisorio e la contestuale perdita di capacità di un soggetto che ancora forse doveva essere meglio esaminato, per arrivare invece a farci notare quanto sia diverso e quanto sia importante che il Giudice oggi tenga in grande conto il lato psicologico e la personalità e il diritto personalissimo del soggetto. Credo che solo questo esempio possa farci capire l'evoluzione che c'è stata in questi ultimi anni e che ci ha portato alla legge del '78, la legge dell'80, alla situazione attuale. Quindi lo ringrazio per questo e ritengo che sia necessario, mi sembra che emerga l'opportunità che questo settore del nostro studio venga preso in considerazione in maniera autonoma anche al di fuori, naturalmente, di convegni strettamente professionali, di contenuto giuridico, perché apre

veramente una finestra su qualche cosa che forse tutti noi, o per lo meno anch'io che ho tanto lavorato in questa materia per capire come comportarci, forse abbiamo ignorato. Quindi gliene sono molto grata, penso che sia l'opinione di tutti.

Ho anche un rimpianto, e qui dico una cosa che non c'entra niente: noi abbiamo curato con tanti esperti, tra cui anche il Prof. Tommaseo, i colleghi che sono presenti oggi, con tante altre persone come il Prof. Patti, il Prof. Bianchi, etc., abbiamo organizzato i lavori per un volume interpretativo di questa legge che sta per venire fuori. Perdonatemi, non voglio fare pubblicità, ma solo per dire che mi dispiace moltissimo di non avere avuto prima questa idea, perché sarebbe stato opportuno, necessario direi, inserire anche l'opinione del Medico Legale. Quindi con questo vi ringrazio.

Ora dovremmo passare al dibattito, per cui se c'è qualcuno che, malgrado l'ora, voglia fare delle domande io credo che i nostri relatori saranno ben disposti a darci delle adeguate risposte.

## **INTERVENTO**

Una domanda al Dott. Calò, che ben conosco e che ringrazio. Volevo chiedere: visto che ha tanta sensibilità per il Diritto Internazionale e per il Diritto dell'Unione Europea, visto che sono a conoscenza di numerosi interessi dell'Unione Europea per un Diritto uniforme, per esempio quanto al contratto transnazionale e a questi argomenti, sappiamo la vocazione mercantile dell'Unione Europea, ma le volevo chiedere: ci sono anche degli sforzi nel senso di uniformare la materia, quindi le questioni relative allo stato delle persone, anche in ambito dell'Unione Europea, al di là del progetto più ampio del Codice Civile? E quindi, se ne è a conoscenza, se ci può dare indicazioni in questo senso. Poi invece una domanda di carattere processuale al Prof. Tommaseo, un po' più concreta, a proposito della difficile relazione tra i procedimenti di interdizione e inabilitazione e il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno. Noi al Tribunale di Pordenone ci siamo posti il problema della trasmissione degli atti, cioè nel momento in cui il Collegio rilevi – perché anche noi siamo

d'accordo che il Giudice competente per la trasmissione sia il Collegio – che non vi siano i presupposti per un'interdizione e un' inabilitazione, ma occorra trasmettere gli atti al Giudice tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno; ci siamo posti il problema del procedimento di interdizione e inabilitazione. Alcuni di noi sono dell'idea che questa trasmissione degli atti serva a far terminare il procedimento di interdizione e inabilitazione, altri invece affermano la necessità di una formale sentenza di rigetto della domanda di interdizione o di inabilitazione, per vari ordini di motivi in un senso e nell'altro, perché la norma sembra chiara, che parlando di trasmissione degli atti sembra voglia dire che il procedimento abbia quindi questa trasmigrazione senza che vi sia una netta cesura tra l'uno e l'altro. Però io, per esempio, sarei di questa opinione, ma alcuni colleghi invece ritengono che il diritto, per esempio, del ricorrente, di avere un provvedimento di impugnare anche quanto al procedimento di interdizione e inabilitazione imporrebbe al Collegio di emettere una sentenza formale di rigetto, e quindi volevo chiedere il suo parere o comunque se la dottrina si è interrogata su questo punto. Poi invece un'opinione quanto al discorso molto delicato delle cure mediche: noi ci stiamo orientando nel riconoscere l'impossibilità per il Giudice tutelare di intervenire in questa materia, cioè il discorso che si abbia un amministratore di sostegno fa sì che debba essere enfatizzata la volontà del soggetto che è sotto, tra virgolette, tutela e quindi nell'ipotesi in cui vi sia un dissenso, sì, è utile l'intervento del Giudice tutelare, ma in quanto opera di mediazione, ma non certo per superare la volontà del soggetto che abbia anche una residua capacità, perché questo, a nostro avviso, questo non è proprio consentito dalle norme, oltre che di Diritto Internazionale, anche Nazionale, perché l'unico caso in cui il nostro ordinamento consente l'intervento giudiziario e anche marginale è quello del trattamento sanitario obbligatorio ed è blindato, esplicitamente previsto. Quindi, visto che un soggetto in qualunque ambito del nostro ordinamento può esprimere una sua volontà nel merito, non si ritiene perché non debba farlo chi è sottoposto all'amministrazione di sostegno, quindi mi sembra che il Tribunale di Pordenone non ci siano dubbi a riguardo, almeno fino adesso.

### **DOTT. EMANUELE CALO'**

Rapidamente, perché gli altri quesiti mi sembrano che siano assolutamente meritevoli, per limitarmi a ricordare che l'Art. 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che l'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili, non necessariamente solo fisici, di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. Quindi, a mio modesto avviso, esiste già lo strumento giuridico, visto che ieri c'è stato un interessantissimo dibattito, per prendere posizione, perché, come sappiamo, bene queste norme comunitarie non sono semplicemente delle declamazioni, ma sono norme giuridiche.

### **PROF. FERRUCCIO TOMMASEO**

Anche se probabilmente queste materie sono più, diciamo, consentanee all'ambito di competenza del Consiglio d'Europa, probabilmente, più che dell'Unione Europea, comunque sia. Per quanto invece riguarda questo particolare tema a me sembrerebbe molto strano, francamente, che il Giudice pronunci una sentenza con la quale si spogli del potere di conoscere la domanda di interdizione e quindi si spogli del potere giurisdizionale e subito dopo eserciti un potere comunque espressione di giurisdizione, che è quello di disporre la trasmissione al Giudice. Quindi io non credo che nulla esige, a mio avviso, però confesso che in questo momento non l'ho studiato e non ho avuto modo di verificare eventuali osservazioni di altri autori su questo specifico punto, però così, a prima lettura del suo quesito, mi sembra che una sentenza di rigetto sia veramente qualcosa di ultroneo, anche perché questo consentirebbe l'apertura di un'eventuale impugnazione e quindi ci troveremmo di fronte ad una biforcazione del procedimento, che è quanto di più inopportuno si possa immaginare. Non dimentichiamo poi che un canone interpretativo fondamentale è quello dell'interpretazione costituzionalmente orientata: noi dobbiamo interpretare la norma nel modo in cui sia garantita la ragionevole durata del processo,

visto che è possibile farlo in questo contesto. Quindi delle due alternative preferiamo quella che crea minori complicazioni sotto il profilo processuale, quindi anche sui tempi di svolgimento del processo, che vuol dire tempi di erogazione della tutela, questo è il senso ultimo del discorso. Quindi io non credo che sia necessario pronunciare la sentenza di rigetto, assolutamente.

### **DOTT. DAMIANO DONADELLO**

Posso dire che sono lieto che il Tribunale di Pordenone la pensi così. E' vero che forse fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce, ma non mi pare che questo orientamento sia proprio pacifico in tutti i Tribunali d'Italia. Ribadisco che io trovo che invece ci sia un'idea un po' allarmante che circola su questa possibilità, capisco che non è facile nemmeno legiferare su questo, posso comprendere. Posso anche aggiungere che, però non voglio aprire una voragine qui, davvero, non sono convinto che il consenso all'atto medico legittimi l'atto medico, personalmente, cioè l'atto medico è legittimo in quanto se è volto alla tutela della salute del soggetto. Chiaro che non va fatto contro la volontà del soggetto, ma non è che io lo curo, la legittimità della cura deriva dal consenso, non è sul paziente che mi dà il consenso, che si scarica evidentemente tutta la faccenda. Quindi nella buona clinica si parla di alleanza terapeutica, anche con soggetti con ridotta capacità credo, onestamente, che questo dovremmo forse abituarci a farlo come medici, senza inventarci strutture giuridiche.

### **DOTT. LEONARDO MILONE**

Ho delle perplessità, perché sono combattuto tra il grandissimo disagio che mi viene dalle parole del Dott. Donadello e un aereo che parte, cioè tra il mio aereo che sta per partire e la voglia di intervenire. Quindi sarò brevissimo e quasi sicuramente ermetico. Io mi domando: noi siamo caduti nei grandi problemi della fine della vita, e io aggiungo anche il problema dell'inizio, che non abbiamo toccato perché certamente non è questa la sede, ma io mi domando: di fronte ad una persona abbiamo detto che

dobbiamo assolutamente rispettare la volontà del disabile, ma di fronte alla persona che non può esprimere la sua volontà, a chi tocca decidere? Medico? Giudice? Parente? Amministratore di sostegno? Tutore? Chi? Qualcuno bisogna individuarlo. Nell'ipotesi in cui non riesca ad esprimere la sua volontà. Io conosco un solo caso, deciso dal Tribunale di Milano, di una povera ragazza che era uscita in bicicletta ed è arrivata in un'assoluta situazione di coma, mantenuta in vita dalle macchine, e lì è stato chiesto, dopo la pronuncia dell'interdizione, l'interruzione dell'accanimento terapeutico. Il Giudice ha riconosciuto al tutore la possibilità di dare una volontà, di esprimere una volontà per l'interruzione dell'accanimento e quindi l'interruzione delle macchine: quindi ha affermato un principio. Poi nella fattispecie ha detto che non era ancora un'ipotesi di accanimento terapeutico, perché era tenuta ancora in vita al di fuori delle macchine, però rimane sempre la domanda, questo grandissimo disagio della fine della vita e chi deve decidere nel momento in cui la persona soggetta all'amministratore a tutela non è in grado di esprimersi. Grazie.

## **INTERVENTO**

Mi rivolgo al Prof. Tommaseo. La valutazione che facevo sentendola parlare è questa: leggendo il comma terzo dell'Art. 407, con riferimento al procedimento si legge: "Il Giudice tutelare provvede, assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti, di cui all'Art. 406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso". Mi pare di capire, leggendo il testo del dettato normativo, che il Giudice sia comunque tenuto ad assumere le informazioni che ritiene necessarie, però comunque, che debba sentire i soggetti richiamati dalla norma. Se leggiamo l'Art. 406 che dispone in tema di soggetti che possono opporre ricorso il richiamo è, naturalmente, escludendo il soggetto beneficiario: i soggetti indicati nell'Art. 417, e qui secondo il consueto modo di operare del nostro legislatore molto attento rimanda a un'altra norma, e quali sono i soggetti richiamati dal 417, tralasciando i soggetti che possono essere inabilitati e interdetti? Il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti

entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, tutore e curatore, Pubblico Ministero. La mia domanda è questa: se restiamo fermi alla lettera della norma, il Giudice è obbligato a sentire tutti questi soggetti? Ciò vuol dire che la Cancelleria del Tribunale, posso interpretare, debba disporre la comparizione di tutti questi soggetti davanti al Giudice stesso. Proseguendo quel terzo comma: "In caso di mancata comparizione provvede comunque". Quindi la mia domanda è questa: è comunque obbligato il Giudice a disporre la comparizione perché vengano sentiti? Se non compaiono può anche decidere sul ricorso? Questo è da ritenersi un motivo essenziale per la validità del provvedimento emesso, quindi potrebbe essere impugnato per nullità del provvedimento per violazione di legge, qualora il Giudice non disponesse la convocazione di tutti questi soggetti o anche uno solo di questi?

### **PROF. FERRUCCIO TOMMASEO**

Questo è un problema che è già sorto in materia di interdizione e la giurisprudenza dice, con soluzione abbastanza interessante, che la nullità sussiste in quanto principio, come sempre, di strumentalità delle forme, in quanto la mancata audizione di quel particolare soggetto, peraltro previsto nell'elenco, si è fatta determinante ai fini di stravolgere il significato contenuto nel provvedimento finale, cioè che era essenziale nei fatti sentire quella parte, cioè implica una valutazione anche di questo tipo. Diciamo ancora, che nel ricorso bisogna indicare questi soggetti. La legge dice che bisogna indicare questi soggetti, appunto, in quanto informatori necessari. E poi è ancora interessante notare come il Giudice debba in ogni caso decidere sul ricorso. Questo anche se nessuno compare, anche se il ricorrente non si fa più vedere. Questo è un corollario del carattere oggettivo del procedimento, cioè c'è il ricorso all'iniziativa, che comunque è affidata a una parte, pubblica o privata che sia non importa, e il primo motore del procedimento, che poi ha una sua prosecuzione che non dipende da ulteriori atti d'impulso della parte. Quindi questo è, direi, molto importante, perché il Giudice è investito col ricorso di una decisione che comunque dovrà

prendere, la legge gli impone di prenderla comunque. Per quanto riguarda invece la validità del decreto pronunciato senza sentire uno dei soggetti la cui audizione è richiesta vale quella giurisprudenza formatasi in sede di applicazione, identica norma in materia di interdizione, per la quale solo se l'audizione era significativa, cioè se c'è l'affine che se ne sta in Australia, sarebbe un formalismo assurdo, esasperato, far derivare dalla sua mancata convocazione una nullità del procedimento. Comunque questa è un'opinione, naturalmente, che però trova riscontro anche nella giurisprudenza.

### **DOTT. DAMIANO DONADELLO**

Se posso dire una piccolissima cosa al Dott. Milone concordo perfettamente e volevo dire questo: tutto quello che io ho detto si riferisce a soggetti che non si trovano nelle condizioni in cui dice lei. Cioè le persone in coma apallico, quelle tenute in vita dalle macchine, l'Arafat nel mese scorso, che si poteva far morire in ogni momento, questo è un grosso problema. Io gliene rimbalzo un altro: chi stacca le macchine della rianimazione? Attenzione. Io qui non posso rispondere a questa domanda, anche se la risposta la so. Se io ho tre posti letto e mi arriva il ragazzo di 18 anni in coma e ha bisogno di terapie rianimatorie ho due scelte: lo metto in un'ambulanza e lo faccio girare finché trova un posto, se lo trova, sennò muore in ambulanza – questo succede signori, tutti i giorni in Italia – oppure faccio una valutazione, faccio Dio, e mi sono spiegato, e stacco e attacco. Però questo, capite, io lo dico sottovoce e quello che lei pone è un problema fondamentale, perché tra l'accanimento terapeutico e l'eutanasia c'è una zona grigia sulla quale ci sono problemi di carattere etico, di credenze personali religiose: normare qui mi pare estremamente difficile. Ripeto, questo in limine vitae mi pare un problema veramente.. cioè quello che ha a che fare con questo settore qui mi pone un problema di cui la giurisprudenza non si occupa assolutamente e chi decide.. ecco, questo le ho potuto dire, insomma.

## **AVV. MARZIO ALBANO**

Una domanda al Prof. Tommaseo sul reclamo, di cui aveva già accennato, che era anche un elemento di valutazione sulla necessità o meno della difesa tecnica e forse, indubbiamente, c'è da chiedersi se un procedimento che poi sfocia nel reclamo.. però anche il reclamo stesso indubbiamente è un atto tecnico e difficilmente può essere fatto da una parte non assistita. Però, a proposito del reclamo, mi chiedevo anche se legittimati possano essere tutti i soggetti chiamati a presentare ricorso, anche se personalmente non l'hanno presentato, oppure solo chi ha presentato ricorso e sicuramente, credo, il beneficiario, etc.

## **PROF. FERRUCCIO TOMMASEO**

Per quanto riguarda la questione della difesa tecnica nel giudizio di reclamo, qui siamo davanti alla Corte d'Appello. Il forte argomento, quindi, direi che anche in materia di giurisdizione volontaria qui si impone in stretta giurisdizione volontaria la difesa tecnica. L'argomento forte per dire che non è stata difesa tecnica nel primo caso; è perché si tratta del Giudice tutelare e allora c'è questa forza delle norme che attribuivano un tempo al Giudice tutelare solo funzioni di giurisdizione volontaria e per le quali l'accesso al Giudice tutelare era anche consentito senza formalità, proprio lo dice la legge: "In casi di urgenza senza formalità l'interessato si rivolge al Giudice tutelare". Per quanto invece riguarda i legittimati al reclamo, qui francamente lei mi pone una domanda e non sarebbe serio da parte mia darle una risposta chiara, perché non l'ho esaminata con attenzione e naturalmente non mi posso assumere la responsabilità di dare una soluzione affrettata. Io credo che in difetto di una norma che ampli la legittimazione al reclamo anche a coloro che non furono parti.. perché ricordiamo che, ho detto prima, che i famosi soggetti a cui deve essere comunicato, notificato il ricorso e che debbono essere sentiti poi, non sono necessariamente parti, sono informatori necessari, hanno uno status anomalo. Quindi se è così, e non sono parti, non sono legittimati al reclamo. Quindi io direi che se non ci sono regole testuali, e non mi pare che ce ne siano

per risolvere il problema, non possiamo discostarci dai principi. Quindi la legittimazione al reclamo appartiene come sempre alle parti del procedimento, escludendo dal novero delle parti quei soggetti che sono comparsi sullo scenario della vicenda processuale come informatori necessari. Però non escludo che, mi riserverei su questo, da una più attenta valutazione del contesto della disciplina possa emergere qualche indicazione diversa.

### **DOTT. CONCETTA PRIORE**

Non vedo altre richieste. Quindi credo che possiamo concludere ringraziando sicuramente i relatori per la loro disponibilità e tutta la cultura che ci hanno elargito. Ringrazio anche a nome di tutti quanti l'Avvocato Albano, l'Avvocato Maglio e il Notaio Pasqualis, che hanno voluto prendere l'iniziativa di queste due giornate che sono state sicuramente proficue. Ringrazio anche per l'attenzione che è stata prestata sino ad ora, veramente viva, non siamo moltissimi, però chi si è fermato sino ad ora, non ha perso una battuta. Con questo credo che possiamo chiudere e augurarci di ritrovarci in altra occasione, magari con le idee già un pochino più – come si può dire? – maturate, sperando che intanto l'argomento particolarmente importante accennato dal Dottore possa trovare in quella sede uno spiraglio di soluzione, e che, in particolare mi riferisco a quello detto all'inizio, che tutti possiamo collaborare perché l'amministrazione di sostegno diventi l'unico istituto che possa coprire veramente l'intera gamma delle disabilità. Grazie a tutti.